



DECISIONE N. 6/2014 DEL CONSIGLIO SUPERIORE

del 5 dicembre 2014

relativa allo Statuto del personale amministrativo
e recante modifica in particolare allo Statuto applicabile agli agenti permanenti e al
Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto Universitario Europeo (IUE)

IL CONSIGLIO SUPERIORE,

vista la Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c;

visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto universitario europeo, e in particolare l'articolo 12;

vista la proposta del Presidente dell'Istituto universitario europeo di rivedere lo Statuto, presentata previa consultazione del Comitato dello Statuto;

tenuto conto del Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

considerando quanto segue:

- (1) tradizionalmente l'IUE applica *mutatis mutandis* lo Statuto dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea recependolo nel proprio quadro normativo dopo aver apportato gli adattamenti richiesti dalla propria natura, struttura amministrativa e specificità di bilancio;
- (2) lo stesso principio di parallelismo è stato applicato ai fini della presente revisione, uniformandosi per quanto possibile alle modifiche apportate in occasione dell'ultima revisione dello Statuto dell'UE;
- (3) la proposta del Presidente dell'Istituto di modificare il presente Statuto del personale amministrativo è stata discussa con i rappresentanti del personale in conformità con le procedure del caso e tiene conto dell'esito di tali discussioni; prima dell'adozione, la presente proposta è stata oggetto di consultazioni da parte del Comitato dello Statuto dell'Istituto;
- (4) lo Statuto e il Regime dell'IUE dovrebbero essere tali da garantire un quadro per attrarre, assumere e mantenere personale altamente qualificato e multilingue, scelto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e nel debito rispetto dell'equilibrio di genere, che sia indipendente e rispondente

- ai livelli di professionalità più elevati, e consentire a tale personale di svolgere le proprie mansioni nella maniera più efficace ed efficiente possibile;
- (5) un'amministrazione di così elevata qualità coadiuverà l'IUE nella realizzazione globale della propria missione didattica e di ricerca e lo doterà delle risorse necessarie per affrontare con successo le sfide future interne ed esterne;
 - (6) l'IUE condivide con le istituzioni dell'UE gli stessi interessi e riconosce la necessità di uniformarsi per analogia alle modifiche introdotte nello Statuto dell'UE in termini di metodo di attualizzazione di stipendi e pensioni, applicazione di un prelievo di solidarietà e attualizzazioni dei contributi al regime pensionistico;
 - (7) l'evoluzione demografica e la variazione della struttura di età della popolazione interessata impongono un aumento dell'età pensionabile, prevedendo tuttavia misure transitorie per gli agenti permanenti e altri agenti dell'IUE già in servizio. È inoltre opportuno rendere più flessibile l'età pensionabile, agevolando la permanenza volontaria sul lavoro fino all'età di 67 anni e ammettendo la possibilità, in circostanze eccezionali e a specifiche condizioni, di continuare a lavorare fino all'età di 70 anni;
 - (8) l'IUE riconosce la necessità di uniformarsi alle recenti modifiche dello Statuto dei funzionari dell'UE, al fine di stabilire una correlazione chiara tra responsabilità e grado e per garantire che venga posto maggiormente l'accento sul livello di responsabilità all'atto di procedere all'esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione;
 - (9) a tale proposito, è opportuno che la promozione a un grado superiore sia subordinata alla dedizione personale, al miglioramento di capacità e competenze, nonché all'espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina dell'agente a tale grado superiore;
 - (10) per analogia con lo Statuto dell'UE, le carriere dei gruppi di funzioni AD e AST dovrebbero essere ristrutturare in modo tale da riservare i gradi più alti a un numero limitato di agenti che esercitino il più alto livello di responsabilità. Pertanto gli amministratori possono avanzare fino al grado AD 11, a meno che non siano nominati in posizioni specifiche superiori a tale grado, e i gradi AD 12, 13 e 14 dovrebbero essere riservati al personale che svolge compiti di rilevante responsabilità. Analogamente, gli agenti di grado AST 9 possono essere promossi al grado AST 10 unicamente secondo la procedura di cui all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto;
 - (11) al fine di adeguare ulteriormente la struttura delle carriere negli attuali ambiti di attività del personale AST ai diversi livelli di responsabilità e per offrire un contributo indispensabile al contenimento delle spese amministrative, è opportuno introdurre un nuovo gruppo di funzioni "AST/SC" per segretari e commessi. Gli stipendi e i tassi di promozione dovrebbero stabilire una congrua correlazione tra il livello di responsabilità e il livello di retribuzione. In tal modo sarà possibile mantenere un'amministrazione dell'IUE stabile e completa;
 - (12) gli orari di lavoro dell'IUE dovrebbero essere allineati a quelli in vigore nelle istituzioni dell'UE, che tengono conto degli orari di lavoro applicati nell'amministrazione pubblica degli Stati membri. Le modalità di orario flessibile rappresentano un elemento essenziale di un'amministrazione pubblica moderna ed efficiente che consente condizioni di lavoro conciliabili con gli impegni familiari e un adeguato equilibrio di genere all'interno dell'IUE;
 - (13) le disposizioni in materia di giorni di viaggio annuali e di rimborso annuale delle spese di viaggio tra la sede di servizio e il luogo di origine dovrebbero essere modernizzate, razionalizzate e correlate allo status di personale espatriato, al fine di renderne l'applicazione più semplice e trasparente. In particolare, i giorni di viaggio annuali dovrebbero essere sostituiti con il congedo nel paese di origine e limitati a un massimo di due giorni e mezzo;
 - (14) analogamente, è opportuno semplificare le disposizioni in materia di rimborso delle spese di trasloco, al fine di agevolarne l'applicazione da parte sia dell'amministrazione sia del personale interessato. A tal fine, dovrebbero essere introdotti dei massimali di costo che tengano conto della situazione familiare dell'agente, nonché del costo medio del trasloco e della relativa assicurazione;
 - (15) è opportuno istituire un quadro più flessibile per l'assunzione degli agenti contrattuali. L'IUE, analogamente alle istituzioni dell'UE, dovrebbe pertanto poter impiegare agenti contrattuali per un periodo massimo di sei anni, ai quali affidare compiti da svolgere sotto

la supervisione di agenti permanenti o temporanei. Inoltre, mentre la grande maggioranza degli agenti continuerà a essere assunta sulla base di concorsi generali, l'IUE dovrebbe essere autorizzato a organizzare concorsi interni i quali, a titolo eccezionale e nel rispetto di condizioni specifiche, possono essere aperti anche agli agenti contrattuali;

- (16) è opportuno adottare norme transitorie per consentire un'applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche dello Statuto;

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Lo Statuto del personale amministrativo e, in particolare, lo Statuto applicabile agli agenti permanenti e il Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto universitario europeo sono modificati come definito nell'Allegato A per quanto riguarda lo Statuto applicabile agli agenti permanenti, nell'Allegato B per quanto concerne il Regime applicabile agli altri agenti e nell'Allegato C relativamente alle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo.

I tre allegati costituiscono parte integrante della presente Decisione che abroga e sostituisce la Decisione n. 9/2004 del Consiglio superiore e successive modifiche.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Fatto a Firenze, 5 dicembre 2014

Per il Consiglio superiore

Il Presidente

(firmato)

Andreas GOFAS

**I – STATUTO APPLICABILE AGLI AGENTI PERMANENTI DELL’ISTITUTO
UNIVERSITARIO EUROPEO**

		<i>Articoli</i>	<i>Pagina</i>
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	1-10	1
TITOLO II	DIRITTI E DOVERI DELL’AGENTE PERMANENTE	11-26 bis	7
TITOLO III	CARRIERA DELL’AGENTE PERMANENTE		15
CAPITOLO 1	Assunzione	27-34	15
CAPITOLO 2	Posizioni	35	19
	SEZIONE 1 Attività di servizio	36	19
	SEZIONE 2 Comando	37-39	19
	SEZIONE 3 Aspettativa per motivi personali	40	21
	SEZIONE 4 (<i>p.m. sp.</i>)	-	-
	SEZIONE 5 Congedo per servizio militare	42	23
	SEZIONE 6 Congedo parentale o per motivi familiari	42 bis-42 ter	23
	SEZIONE 7 (<i>p.m. sp.</i>)	-	-
CAPITOLO 3	Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione	43-46	24
CAPITOLO 4	Cessazione definitiva dal servizio	47	26
	SEZIONE 1 Dimissioni	48	27
	SEZIONE 2 Dimissioni d’ufficio	49	27
	SEZIONE 3 (<i>p.m. sp.</i>)	-	-
	SEZIONE 4 Procedure per insufficienza professionale	51	27
	SEZIONE 5 Collocamento a riposo	52-53	29
	SEZIONE 6 (<i>p.m. sp.</i>)	-	-
TITOLO IV	CONDIZIONI DI LAVORO DELL’AGENTE PERMANENTE		30
CAPITOLO I	Durata del lavoro	55-56 quater	30
CAPITOLO 2	Congedi	57-60	32
CAPITOLO 3	Giorni festivi	61	34
TITOLO V	TRATTAMENTO ECONOMICO E BENEFICI SOCIALI DELL’AGENTE PERMANENTE		35
CAPITOLO I	Retribuzione e rimborso spese		
	SEZIONE 1 Retribuzione	62-70	35
	SEZIONE 2 Rimborso spese	71	37
CAPITOLO 2	Sicurezza sociale	72-76 bis	38
CAPITOLO 3	Pensioni e indennità di invalidità	77-84	41
CAPITOLO 4	Ripetizione dell’indebito	85	45
CAPITOLO 5	Surrogazione dell’Istituto	85 bis	46
TITOLO VI	REGIME DISCIPLINARE	86 (-89 sp.)	47
TITOLO VII	MEZZI DI RICORSO	90-91	48
TITOLO VIII bis	<i>(p.m. sp.)</i>	-	-
TITOLO VIII ter	<i>(p.m. sp.)</i>	-	-

		<i>Articoli</i>	<i>Pagina</i>
TITOLO IX	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		49
CAPITOLO 1	Disposizioni transitorie	107 bis	49
		<i>(102-107 sp.)</i>	
CAPITOLO 2	Disposizioni finali	110-113	49
ALLEGATO I			50
ALLEGATO II	COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI PREVISTI DALL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO		52
	SEZIONE 1 Comitato del personale	1	52
	SEZIONE 2 Commissione paritetica	2-3	52
	SEZIONE 3 Commissione d'invalidità	7-9	53
	SEZIONE 4 Comitato dei rapporti	10-11	54
	SEZIONE 5 Comitato consultivo paritetico per l'insufficienza professionale	12	54
ALLEGATO III	PROCEDURA DI CONCORSO	1-6	55
ALLEGATO IV	<i>(p.m. sp.)</i>	-	-
ALLEGATO	LAVORO A ORARIO RIDOTTO	1-5	57
ALLEGATO V	MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONGEDI		59
	SEZIONE 1 Congedo ordinario	1-5	59
	SEZIONE 2 Congedi straordinari	6	60
	SEZIONE 3 Giorni per il viaggio	7	61
ALLEGATO VI	MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONE E LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO	1-3	62
ALLEGATO VII	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE		63
	SEZIONE 1 Assegni familiari	1-3	63
	SEZIONE 2 Indennità di dislocazione	4	65
	SEZIONE 3 Rimborso delle spese		66
	A. Indennità di prima sistemazione	5	66
	B. Indennità di nuova sistemazione	6	66
	C. Spese di viaggio	7-8	67
	D. Spese di trasloco	9	69
	E. Indennità giornaliera	10	70
	F. Spese di missione	11-13 bis	70
	G. Rimborso forfetario delle spese	14	73
	SEZIONE 4 Pagamento delle somme dovute	16-17	73
ALLEGATO VIII	MODALITÀ DEL REGIME DELLE PENSIONI		75
CAPITOLO 1	Disposizioni generali	1	75
CAPITOLO 2	Pensione di anzianità e indennità una tantum		75
	SEZIONE 1 Pensione di anzianità	2-11	75
	SEZIONE 2 Indennità una tantum	12	78
CAPITOLO 3	Indennità di invalidità	13-15	79
CAPITOLO 4	Pensione di reversibilità	17-29	80
CAPITOLO 5	Pensioni provvisorie	30-33	83

	<i>Articoli</i>	<i>Pagina</i>
CAPITOLO 6	Maggiorazione di pensione per figli a carico	34-35 84
CAPITOLO 7		84
	SEZIONE 1 Finanziamento del regime delle pensioni	36-38 84
	SEZIONE 2 Liquidazione delle pensioni degli agenti permanenti	40-44 85
	SEZIONE 3 Pagamento delle prestazioni	45-46 86
CAPITOLO 8	<i>(p.m. sp.)</i>	- -
ALLEGATO IX PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		87
	SEZIONE 1 Disposizioni generali	1-4 87
	SEZIONE 2 Commissione di disciplina	5-8 88
	SEZIONE 3 Sanzioni disciplinari	9-10 89
	SEZIONE 4 Procedimento disciplinare senza ricorso alla Commissione di disciplina	11 90
	SEZIONE 5 Procedimento disciplinare con ricorso alla Commissione di disciplina	12-22 90
	SEZIONE 6 Sospensione	23-24 92
	SEZIONE 7 Azioni penali parallele	25 93
	SEZIONE 8 Disposizioni finali	27-30 93
ALLEGATO X	<i>(p.m. sp.)</i>	- -
ALLEGATO XI NORME DETTAGLIATE DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DELLO STATUTO		1 94
CAPITOLO 1	Attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto	94
	SEZIONE 1 Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni	2-3 94
	SEZIONE 2 Coefficienti correttivi fuori sede utilizzati per la liquidazione delle pensioni	4 96
CAPITOLO 2	Attualizzazioni intermedie delle retribuzioni e delle pensioni	5 96
CAPITOLO 3	Casi di forte aumento del costo della vita	6 96
ALLEGATO XII	NORME DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 83 BIS DELLO STATUTO	1-3 97
ALLEGATO XIII	MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AGLI AGENTI PERMANENTI DELL'ISTITUTO	98
	SEZIONE 1	1-11 98
	SEZIONE 2	12-13 103
	SEZIONE 3	18 105
	SEZIONE 4	20-28 105
	SEZIONE 5	30-33 110
ALLEGATO XIII.1 IMPIEGHI TIPO DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO		114

**STATUTO APPLICABILE AGLI AGENTI PERMANENTI
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Il presente Statuto si applica agli agenti permanenti dell'Istituto (in prosieguo "agenti permanenti").

Articolo 1 bis

1. È agente permanente dell'Istituto ai sensi del presente Statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, a un impiego permanente mediante atto scritto dell'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina.

2. *(p.m. sp.)*

*Articolo 1 ter
(p.m. sp.)*

Articolo 1 quater

Nel presente Statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile s'intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Articolo 1 quinquies

1. Nell'applicazione del presente Statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente Statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, purché siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'Allegato VII.

2. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente Statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l'Istituto mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3. L'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina definisce, previo parere del Comitato dello Statuto, le misure e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei

settori coperti dal presente Statuto, e adotta i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne in tali settori.

4. Ai fini del paragrafo 1, per persone con disabilità s'intendono coloro che presentano una menomazione fisica, mentale, intellettuale o sensoriale duratura che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare una loro piena ed effettiva partecipazione nella società su un piano di uguaglianza con gli altri. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.

Una persona disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, lettera e), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta predisposti accomodamenti ragionevoli.

Per "accomodamenti ragionevoli" in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego s'intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, a consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, salvo che ciò comporti un onere sproporzionato per l'Istituto.

Il principio della parità di trattamento non osta a che l'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte di persone con disabilità ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle loro carriere professionali.

5. Quando una persona a cui si applica il presente Statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'Istituto dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nei procedimenti disciplinari.

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.

Articolo 1 sexies

1. Gli agenti permanenti in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dall'Istituto, incluse le misure specifiche volte a conciliare vita lavorativa e vita familiare, e ai servizi forniti dagli organi di carattere sociale di cui all'articolo 9. Gli ex agenti permanenti possono accedere a misure sociali specifiche limitate.

2. Gli agenti permanenti in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.

3. Le misure sociali adottate conformemente al presente articolo sono attuate dall'Istituto in stretta collaborazione con il Comitato del personale, sulla base di proposte di azioni pluriennali. Tali proposte sono trasmesse ogni anno al Consiglio superiore nel quadro della procedura di bilancio.

Articolo 2

1. Il Presidente dell'Istituto esercita i poteri concessi dal presente Statuto all'autorità che ha il potere di nomina.

2. (*p.m. sp.*)

Articolo 3

L'atto di nomina dell'agente permanente precisa la data di decorrenza della nomina stessa; in nessun caso tale data può essere anteriore a quella dell'entrata in servizio dell'interessato.

Articolo 4

Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente Statuto.

Ogni posto vacante è portato a conoscenza del personale non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all'articolo 45 bis o promozione, l'autorità che ha il potere di nomina valuta l'opportunità di organizzare un concorso interno.

Articolo 5

1. Gli impieghi previsti dallo Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle mansioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in prosieguo "AD"), un gruppo di funzioni degli assistenti (in prosieguo "AST") e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi (in prosieguo "AST/SC").

2. Il gruppo di funzioni AD comprende dieci gradi corrispondenti a mansioni di direzione, ideazione e analisi, nonché a mansioni linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a mansioni esecutive e tecniche. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni di segreteria e di ufficio.

3. Ogni nomina a un posto di agente permanente richiede almeno:

(a) per il gruppo di funzioni AST e il gruppo di funzioni AST/SC:

(i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, oppure

(ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, oppure

(iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;

(b) per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:

(i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, oppure

(ii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente;

(c) per i gradi da 7 a 14 del gruppo di funzioni AD:

(i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure

(ii) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, oppure

(iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

4. Una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figura all'Allegato I, sezione A. Sulla base di tale tabella, l'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina può stabilire, previo parere del Comitato dello Statuto, la descrizione più dettagliata delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

5. Gli agenti permanenti appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.

Articolo 6

1. Una tabella degli organici, allegata al bilancio dell'Istituto, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.

2. Fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all'articolo 45, tale tabella garantisce che, per l'Istituto, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1° gennaio di ogni anno corrispondano al numero di agenti permanenti del grado inferiore in attività di servizio al 1° gennaio dell'anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all'Allegato I, sezione B, tenuto conto della fattibilità finanziaria. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

3. Le percentuali fissate all'Allegato I, sezione B, formano oggetto della relazione di cui all'articolo 113.

4. L'attuazione delle disposizioni relative al gruppo di funzioni AST/SC e delle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 31 dell'Allegato XIII, tenendo conto dell'andamento del fabbisogno di personale che svolge mansioni di segreteria e di ufficio nell'Istituto nonché dell'andamento degli impieghi permanenti e temporanei nei gruppi di funzioni AST e AST/SC, forma oggetto della relazione di cui all'articolo 113. La relazione è presentata dal Presidente dell'Istituto al Consiglio superiore, accompagnata se necessario da una proposta del Presidente relativa ad adeguate misure correttive.

Articolo 7

1. L'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun agente permanente mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, a un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

L'agente permanente può chiedere di essere trasferito all'interno dell'Istituto.

Per "trasferimento" s'intende la nuova assegnazione di un agente a un'altra unità amministrativa

o accademica dell'Istituto, tenuto conto delle necessità di tale unità e delle competenze dell'agente.

2. L'agente permanente può occupare *ad interim* un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente a un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, l'agente permanente percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato a un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un agente permanente comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

Articolo 8 (p.m. sp.)

Articolo 9

1. Sono istituiti:

- un Comitato del personale;
- una o più Commissioni paritetiche, in base al numero di agenti permanenti nelle sedi di servizio;
- una o più Commissioni di disciplina, in base al numero di agenti permanenti nelle sedi di servizio;
- un Comitato consultivo paritetico per l'insufficienza professionale, in prosieguo denominato "Comitato per l'insufficienza professionale";
- un Comitato dei rapporti, se necessario;
- una Commissione d'invalidità,

che esercitano le attribuzioni previste dal presente Statuto.

1 bis. *(p.m. sp.)*

2. La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate dall'autorità che ha il potere di nomina in conformità con le disposizioni dell'Allegato II.

L'elenco dei membri che compongono tali organi è portato a conoscenza del personale.

3. Il Comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l'Istituto e assicura un collegamento permanente tra quest'ultimo e il personale. Cooperava al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni.

Il Comitato porta a conoscenza degli organi competenti dell'Istituto qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.

Il Comitato sottopone agli organi competenti dell'Istituto ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.

Il Comitato partecipa alla gestione e al controllo degli eventuali organi di carattere sociale creati

dall'Istituto nell'interesse del personale. D'intesa con l'Istituto, il Comitato può creare servizi di tale natura.

4. Oltre alle funzioni assegnate dal presente Statuto, le Commissioni paritetiche possono essere consultate dall'autorità che ha il potere di nomina o dal Comitato del personale su qualsiasi questione di carattere generale che questi ultimi ritengano utile sottoporre al loro esame.

5. Il Comitato dei rapporti è chiamato a dare il proprio parere sulle decisioni da prendere al termine del periodo di prova.

L'autorità che ha il potere di nomina può incaricarlo di vigilare sull'armonizzazione della valutazione periodica del personale nell'ambito dell'istituzione.

6. Il Comitato per l'insufficienza professionale è chiamato a formulare un parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 51.

Articolo 10

Può essere istituito un Comitato dello Statuto, composto da un numero uguale di rappresentanti dell'Istituto e di rappresentanti del Comitato del personale.

Il Comitato è consultato dal Presidente dell'Istituto su tutte le proposte di revisione dello Statuto; fa pervenire il suo parere entro la scadenza fissata da questi. Indipendentemente dalle funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto, tale Comitato può formulare qualsiasi suggerimento riguardo alla revisione dello Statuto. Il Comitato si riunisce su richiesta del suo presidente, del Presidente dell'Istituto o del Comitato del personale.

I resoconti delle riunioni del Comitato sono trasmessi al Presidente dell'Istituto e al Comitato del personale.

In assenza dell'istituzione del Comitato dello Statuto, la Commissione paritetica esercita le competenze menzionate nel secondo comma.

Articolo 10 bis

Il Presidente dell'Istituto stabilisce i termini entro i quali il Comitato del personale, la Commissione paritetica o il Comitato dello Statuto devono formulare i pareri che sono loro richiesti; detti termini non possono essere inferiori a quindici giorni feriali. Se il parere non viene formulato nei termini stabiliti, il Presidente dell'Istituto adotta la sua decisione.

Articolo 10 ter

Le organizzazioni sindacali e professionali di cui all'articolo 24 ter agiscono nell'interesse generale del personale senza pregiudizio dei poteri statutari del Comitato del personale.

Le proposte di cui all'articolo 10 possono essere oggetto di consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali o professionali rappresentative.

Articolo 10 quater

Il Presidente dell'Istituto può concludere accordi concernenti il personale con le organizzazioni sindacali o professionali rappresentative. Tali accordi non possono comportare la modifica dello

Statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell'Istituto. Le organizzazioni sindacali o professionali rappresentative firmatarie agiscono nel rispetto dei poteri statutari del Comitato del personale.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DELL'AGENTE PERMANENTE

Articolo 11

L'agente permanente esercita le sue mansioni e agisce nell'esclusivo interesse dell'Istituto. Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estraneo all'Istituto. L'agente permanente svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Istituto.

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, l'agente permanente non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'Istituto, onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e in relazione a tali servizi.

Prima dell'assunzione di un agente, l'autorità che ha il potere di nomina verifica se il candidato abbia un interesse personale di natura tale da compromettere la sua indipendenza o si trovi altrimenti in una situazione di conflitto d'interessi. A tal fine il candidato comunica all'autorità che ha il potere di nomina, mediante un apposito modulo, qualsiasi conflitto d'interessi effettivo o potenziale. In tali casi, l'autorità che ha il potere di nomina ne tiene conto in un parere debitamente motivato. Ove necessario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta le misure di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

Il presente articolo si applica per analogia agli agenti permanenti che rientrano in servizio dopo un'assunzione per motivi personali:

Articolo 11 bis

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente Statuto, l'agente permanente non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.
2. L'agente permanente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui sopra, ne avverte immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare l'agente permanente dalle responsabilità connesse a tale questione.
3. L'agente permanente non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'autorità dell'Istituto o a esso collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 12

L'agente permanente deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.

Articolo 12 bis

1. L'agente permanente deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale.
2. L'agente permanente vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Istituto. L'agente permanente che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'Istituto, nella misura in cui egli abbia agito in buona fede.
3. Per "molestia psicologica" s'intende ogni condotta inopportuna che si manifesta in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti o atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.
4. Per "molestia sessuale" s'intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso.

Articolo 12 ter

1. Fatto salvo l'articolo 15, l'agente permanente che intenda esercitare un'attività esterna, anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'Istituto, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'Istituto.
2. L'agente permanente informa l'autorità che ha il potere di nomina in merito a ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione alla medesima autorità in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.

Articolo 13

Qualora il coniuge di un agente permanente eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, l'agente permanente deve farne dichiarazione all'autorità che ha il potere di nomina. Quando tale attività sia incompatibile con quella dell'agente permanente e quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della Commissione paritetica, decide se l'agente permanente debba essere mantenuto nelle sue funzioni o trasferito ad altro impiego.

Articolo 15

1. L'agente permanente che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio:
 - (a) deve chiedere un'aspettativa per motivi personali, oppure
 - (b) deve vedersi concedere un congedo ordinario, oppure
 - (c) può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, oppure

(d) può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni.

2. In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, l'agente permanente ne informa immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'autorità che ha il potere di nomina adotta una delle decisioni di cui al paragrafo 1.

Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di tali autorizzazioni è pari alla durata del mandato dell'agente permanente.

Articolo 16

Dopo la cessazione dal servizio, l'agente permanente è tenuto a osservare i doveri di integrità e riservatezza nell'accettare determinate nomine o determinati vantaggi.

L'agente permanente che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione dal servizio è tenuto a dichiararlo all'autorità che ha il potere di nomina utilizzando un apposito modulo o un altro metodo adeguato. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'Istituto, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare all'agente permanente l'esercizio di tale attività oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della Commissione paritetica, notifica la propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione viene notificata entro tale termine, il silenzio è considerato un assenso implicito.

L'autorità che ha il potere di nomina vieta in linea di principio agli ex agenti permanenti di inquadramento superiore quali definiti nelle misure di applicazione, nei dodici mesi successivi alla cessazione dal servizio, di svolgere attività di lobbying o di consulenza presso il personale dell'Istituto, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 17

1. L'agente permanente si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o siano accessibili al pubblico.

2. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente permanente è tenuto a osservare tale dovere.

Articolo 17 bis

1. L'agente permanente ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità.

2. Fatti salvi gli articoli 12 e 17, l'agente permanente che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività dell'Istituto ne informa preliminarmente l'autorità che ha il potere di nomina.

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi dell'Istituto, essa informa l'agente permanente per iscritto della sua decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che

l'autorità che ha il potere di nomina non abbia sollevato obiezioni.

Articolo 18

1. Tutti i diritti derivanti da scritti o altri lavori svolti dall'agente permanente nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'Istituto nel caso in cui tali scritti o lavori siano relativi alle sue attività. L'Istituto ha facoltà di farsi cedere i diritti d'autore derivanti da tali lavori.

2. *(p.m. sp.)*

3. *(p.m. sp.)*

Articolo 19

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, l'agente permanente non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. L'autorizzazione è negata soltanto quando lo richiedano gli interessi dell'Istituto e sempreché da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per l'agente permanente interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio l'agente permanente è tenuto a osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano agli agenti o ex agenti permanenti chiamati a testimoniare dinanzi all'istanza giurisdizionale preposta a dirimere le controversie tra l'Istituto e il suo personale, o dinanzi alla Commissione di disciplina, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente dell'Istituto.

Articolo 20

L'agente permanente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni. L'agente permanente comunica il proprio indirizzo all'autorità che ha il potere di nomina e la informa immediatamente di ogni eventuale cambiamento del medesimo.

Articolo 21

L'agente permanente, a prescindere dalla sua posizione gerarchica, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

L'agente permanente incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile, nei confronti dei propri superiori gerarchici, dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui impartiti. La responsabilità diretta dei propri subordinati non lo esonera dalle sue responsabilità.

Articolo 21 bis

1. L'agente permanente, ove consideri un ordine ricevuto irregolare o ne ritenga l'esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico diretto che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma l'agente permanente considera tale conferma insufficiente rispetto ai motivi della sua preoccupazione, l'agente permanente ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, l'agente permanente deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili.
2. Se il superiore gerarchico diretto ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, l'agente permanente deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta dell'agente permanente, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.
3. L'agente permanente che riferisca ai suoi superiori di ordini che reputa irregolari o suscettibili di determinare inconvenienti gravi, non subisce alcun pregiudizio per tale motivo.

Articolo 22

L'agente permanente può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, qualsiasi danno subito dall'Istituto per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

L'istanza giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto e il suo personale ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

Articolo 22 bis

1. L'agente permanente che, nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Istituto, oppure una condotta in rapporto con l'esercizio delle sue funzioni che possa costituire una grave mancanza agli obblighi degli agenti permanenti dell'Istituto, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto o, se lo ritiene utile, l'autorità che ha il potere di nomina.

Ogni informazione di cui al primo comma deve essere trasmessa per iscritto.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di qualsiasi persona al servizio dell'Istituto o di un prestatario di servizi per conto dell'Istituto.

2. Il diretto superiore che riceve un'informazione di cui al paragrafo 1 comunica immediatamente all'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l'esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1.

3. L'agente permanente non può essere penalizzato da parte dell'Istituto per aver comunicato l'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e in buona fede.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano a documenti, atti, relazioni, note o informazioni creati o comunicati, su qualsiasi supporto, all'agente permanente nel contesto dell'esame di una causa in corso o terminata, oppure conservati ai fini di tale esame.

Articolo 22 ter

1. L'agente permanente che comunica le informazioni di cui all'articolo 22 bis al presidente del Consiglio superiore non può essere penalizzato dall'Istituto, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate:

(a) l'agente permanente ritiene in buona fede che le informazioni comunicate e ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e

(b) l'agente permanente ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'autorità che ha il potere di nomina e ha concesso all'Istituto il termine da questi stabilito, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, l'agente permanente viene debitamente informato in merito a tale termine.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora l'agente permanente possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a documenti, atti, relazioni, note o informazioni creati o comunicati, su qualsiasi supporto, all'agente permanente nel contesto dell'esame di una causa in corso o terminata, oppure conservati ai fini di tale esame.

Articolo 22 quater

Ai sensi degli articoli 24 e 90 (articolo 1, paragrafo 2, delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo), l'Istituto pone in essere una procedura per la gestione dei reclami del personale concernenti il trattamento ricevuto a seguito o in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'articolo 22 bis o 22 ter. L'Istituto garantisce che tali reclami siano trattati in modo confidenziale e, ove giustificato dalle circostanze, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 90 (articolo 1, paragrafo 2, delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo).

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce norme interne concernenti fra l'altro:

- la comunicazione agli agenti permanenti di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, o all'articolo 22 ter, di informazioni sul trattamento dato alle loro segnalazioni,
- la tutela degli interessi legittimi di tali agenti e della loro sfera privata, e
- la procedura per la gestione dei reclami di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 23

I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti permanenti sono attribuiti nell'esclusivo interesse dell'Istituto. Fatte salve le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

Ogni qualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, l'agente permanente interessato è tenuto a darne immediata comunicazione all'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 24

L'Istituto assiste l'agente permanente, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui l'agente permanente o i suoi familiari siano oggetto a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Esso risarcisce in solido l'agente permanente dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento da parte del responsabile.

Articolo 24 bis

L'Istituto agevola il perfezionamento professionale dell'agente permanente, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento del servizio e conformemente agli interessi dell'Istituto.

Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dell'avanzamento di carriera.

Articolo 24 ter

Gli agenti permanenti godono del diritto di associazione, e in particolare del diritto di fare parte di organizzazioni sindacali e professionali.

Articolo 25

L'agente permanente può presentare all'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente Statuto.

Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'agente permanente interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate.

Le decisioni individuali relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione e alla cessazione dal servizio di un agente permanente sono pubblicate all'interno dell'Istituto. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.

Articolo 26

Il fascicolo personale dell'agente permanente contiene:

- (a) tutti i documenti relativi alla sua posizione e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, efficienza e il suo comportamento;
- (b) le osservazioni formulate dall'agente permanente in merito ai predetti documenti.

Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità. L'Istituto non può opporre a un agente permanente, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma dell'agente permanente interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo indicato dall'agente.

Il fascicolo personale non può contenere alcuna indicazione relativa alle attività e opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose dell'agente permanente, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.

Il comma precedente non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti all'agente permanente che risultano necessari all'applicazione del presente Statuto.

Per ciascun agente permanente può essere tenuto un solo fascicolo personale.

L'agente permanente ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo e di estrarne copia.

Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione o su supporto informatico protetto. Viene tuttavia trasmesso all'istanza giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto e il suo personale quando dinanzi a essa sia presentato un ricorso che riguardi l'agente permanente.

Articolo 26 bis

Ogni agente permanente ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità stabilite dall'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina.

TITOLO III

CARRIERA DELL'AGENTE PERMANENTE

CAPITOLO 1

Assunzione

Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all'Istituto la collaborazione di agenti permanenti dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, selezionati secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Nessun impiego può essere riservato a persone provenienti da un determinato Stato membro.

In virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione, l'Istituto è autorizzato ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti permanenti che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1° gennaio 2015, l'Istituto riferisce al Consiglio superiore sull'attuazione del secondo comma.

Per agevolare le assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, l'Istituto si sforza di sostenere un'istruzione plurilingue e multiculturale per i figli dei propri dipendenti.

Articolo 28

Per la nomina ad agente permanente, occorre possedere i seguenti requisiti:

- (a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti politici;
- (b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- (c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni che è chiamato a svolgere;
- (d) aver sostenuto un concorso per titoli, per esami, o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall'Allegato III ovvero essere stato selezionato tramite l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) conformemente all'articolo 29, paragrafo 1;
- (e) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e
- (f) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua dell'Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Articolo 29

1. Prima di assegnare un posto vacante, l'autorità che ha il potere di nomina esamina anzitutto:

- (a) la possibilità di occupare il posto mediante:
 - (i) trasferimento, o
 - (ii) nomina conformemente all'articolo 45 bis, oppure
 - (iii) promozione;
- (b) (*p.m. sp.*);
- (c) se non è risultato possibile coprire il posto vacante attraverso le possibilità indicate alla lettera a), le liste di candidati idonei ai sensi dell'articolo 30, se del caso, tenendo in considerazione le disposizioni pertinenti relative ai candidati idonei di cui all'Allegato III; e/o
- (d) la possibilità di organizzare un concorso interno aperto unicamente agli agenti permanenti e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto universitario europeo che abbiano superato il periodo di prova;

oppure

(i) bandisce un concorso per titoli o per esami, o per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'Allegato III;

(ii) ricorre all'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) al fine di identificare un candidato idoneo all'occupazione di un posto vacante. Le modalità di attuazione del presente comma sono da definirsi mediante decisione del Presidente dell'Istituto.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza degli agenti permanenti deve essere assunta sulla base di concorsi generali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera d) ed esclusivamente in casi eccezionali, di organizzare un concorso interno aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto che siano stati assunti dopo il 31 dicembre 2014 e che abbiano superato i tre anni di servizio, a condizione che siano stati assunti al termine di una procedura di selezione che assicuri l'applicazione delle stesse norme adottate per la selezione degli agenti permanenti. La categoria di agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter sopra menzionati è soggetta a restrizioni per quanto riguarda tale possibilità secondo quanto stabilito dall'articolo 82, paragrafo 7, del Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto nonché per quanto riguarda i compiti specifici al cui espletamento sono abilitati in qualità di agenti contrattuali.

La partecipazione ai concorsi interni degli agenti contrattuali assunti prima del 31 dicembre 2014 e che abbiano superato i tre anni di servizio non è limitata solo a casi eccezionali, a condizione che siano stati assunti al termine di una procedura di selezione che assicuri l'applicazione delle stesse norme adottate per la selezione degli agenti permanenti.

2. (*p.m. sp.*)

3. (*p.m. sp.*)

4. (*p.m. sp.*)

Articolo 30

Per ogni concorso è nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione redige l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

L'autorità che ha il potere di nomina sceglie da questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina ai posti vacanti.

Detti candidati hanno accesso a informazioni adeguate sui posti vacanti appropriati pubblicati dall'Istituto.

Articolo 31

1. I candidati scelti sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.

2. Gli agenti permanenti possono essere assunti unicamente nei gradi da SC 1 a SC 2, da AST 1 ad AST 4 o da AD 5 ad AD 8. Il grado del bando di concorso è determinato conformemente ai seguenti criteri:

(a) l'obiettivo di assumere agenti permanenti dotati delle più alte qualità ai sensi dell'articolo 27;

(b) la qualità dell'esperienza professionale richiesta.

Al fine di rispondere a esigenze specifiche dell'Istituto, per l'assunzione degli agenti permanenti è possibile tener conto anche delle condizioni del mercato del lavoro prevalenti nell'Unione.

3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità che ha il potere di nomina può, ove del caso, organizzare concorsi per i gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, eccezionalmente, AD 12. Le nomine a posti vacanti a tali gradi sono limitate unicamente alle posizioni di Direttori dell'IUE.

Articolo 32

L'agente permanente assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

L'autorità che ha il potere di nomina può, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, riconoscergli un abbuono di anzianità di ventiquattro mesi al massimo. Potranno essere adottate disposizioni generali di esecuzione del presente articolo.

L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'autorità che ha il potere di nomina conserva l'anzianità di scatto acquisita come agente temporaneo quando viene nominato agente permanente nello stesso grado senza che vi sia soluzione di continuità.

Articolo 33

Prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto a una visita di uno dei medici di fiducia dell'Istituto per accertarsi che soddisfi le condizioni richieste dall'articolo 28, lettera e).

Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo a parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'Istituto, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta da tre medici scelti dall'autorità che ha il potere di nomina. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione

medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

Articolo 34

1. Ogni agente permanente deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo. La decisione di nominare in ruolo un agente permanente è presa sulla base del rapporto di cui al paragrafo 3 nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità che ha il potere di nomina circa la condotta dell'agente in prova in relazione al titolo II.

Se durante il periodo di prova l'agente permanente è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare quindici mesi.

2. In caso di manifesta inidoneità dell'agente permanente in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento prima della fine del periodo in parola.

Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'interessato all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il Comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare l'agente in prova prima dello scadere del periodo previsto con preavviso di un mese ovvero di assegnarlo a un altro servizio o a un'altra unità accademica per il resto del periodo di prova.

3. Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato a svolgere le mansioni relative al suo impiego nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare per iscritto osservazioni entro otto giorni lavorativi.

Se il rapporto raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova a norma del paragrafo 1, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'interessato all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro tre settimane il Comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

L'agente permanente in prova il cui lavoro o la cui condotta non si siano dimostrati adeguati a una nomina in ruolo viene licenziato.

4. A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale, l'agente permanente in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.

5. I paragrafi 2, 3, e 4 non si applicano all'agente permanente che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.

CAPITOLO 2

Posizioni

Articolo 35

L'agente permanente è collocato in una delle seguenti posizioni:

- (a) attività di servizio;
- (b) comando;
- (c) aspettativa per motivi personali;
- (d) (*p.m. sp.*)
- (e) congedo per servizio militare;
- (f) congedo parentale o congedo per motivi familiari.

SEZIONE 1

Attività di servizio

Articolo 36

Per attività di servizio s'intende la posizione dell'agente permanente che esercita, alle condizioni previste dal titolo IV, le funzioni corrispondenti all'impiego al quale è stato assegnato o che occupa *ad interim*.

SEZIONE 2

Comando

Articolo 37

Per comando s'intende la posizione dell'agente permanente titolare che, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina,

- (a) nell'interesse del servizio, viene designato a occupare temporaneamente un impiego al di fuori dell'Istituto;
- (b) su sua richiesta:
 - viene posto a disposizione di una delle istituzioni dell'Unione europea, o
 - viene posto a disposizione di uno degli organismi preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione europea che figurano in un elenco stabilito di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione, sentito il parere del Comitato dello Statuto, o
 - viene posto a disposizione di un'università o di un'istituzione d'insegnamento superiore, oppure di un organismo di ricerca.

Durante il comando l'agente permanente continua a godere di tutti i diritti alle condizioni di cui agli articoli 38 e 39 ed è tenuto a osservare i doveri che gli derivano dall'appartenenza all'Istituto.

Qualsiasi agente permanente in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali può presentare una domanda di comando o ricevere la proposta di un comando nell'interesse del servizio. Quando l'agente permanente è comandato viene messa fine all'aspettativa per motivi personali.

Articolo 38

Il comando nell'interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

- (a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina, dopo aver sentito l'interessato;
- (b) la durata è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina;
- (c) allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato può chiedere che sia posto fine al comando;
- (d) l'agente permanente comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), primo trattino, che percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'Istituto, ha diritto alla differenza di retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;
- (e) l'agente permanente comandato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37, lettera a), continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio di attività corrispondente al suo grado e scatto nell'Istituto;
- (f) l'agente permanente comandato conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e a essere scrutinato per la promozione;
- (g) al termine del periodo di comando, l'agente permanente è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza.

Articolo 39

Il comando su richiesta dell'agente permanente è disciplinato dalle norme seguenti:

- (a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina, che ne fissa la durata;
- (b) entro un termine di sei mesi a decorrere dall'assunzione delle nuove funzioni, l'agente permanente può chiedere che sia posta fine al comando; in tal caso viene reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza;
- (c) al termine di questo periodo, l'agente permanente può essere sostituito nel suo impiego;
- (d) durante il periodo di comando, i contributi al regime delle pensioni e gli eventuali diritti alla pensione sono calcolati in base allo stipendio di attività corrispondente al grado e scatto dell'agente permanente nell'Istituto.

Tuttavia, l'agente permanente comandato in virtù delle disposizioni previste all'articolo 37, lettera b), che acquisisca dei diritti a pensione nell'organismo presso cui è comandato, cessa, durante il periodo del comando, di partecipare al regime pensionistico dell'Istituto.

L'agente permanente posto in invalidità durante il comando previsto all'articolo 37, lettera b), nonché gli aventi diritto di un agente permanente deceduto nel corso di tale periodo, beneficiano delle disposizioni del presente Statuto in materia di indennità di invalidità o di pensione di reversibilità, deduzione fatta degli importi eventualmente versati allo stesso titolo e per lo stesso periodo dall'organismo presso il quale l'agente permanente era comandato.

Questa disposizione non può comportare per l'agente permanente o per gli aventi diritto il godimento di una pensione totale superiore all'importo massimo della pensione a cui detto agente permanente avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni del presente Statuto;

(e) durante il periodo di comando, l'agente permanente conserva il diritto all'avanzamento di scatto;

(f) al termine del periodo di comando, l'agente permanente deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva i propri diritti al reintegro, alle stesse condizioni, nel secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni. In caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della Commissione paritetica. Fino alla data del suo effettivo reintegro, l'agente permanente rimane in posizione di comando ma senza retribuzione.

SEZIONE 3

Aspettativa per motivi personali

Articolo 40

1. L'agente permanente titolare può, in via eccezionale e su sua richiesta, essere collocato in aspettativa per motivi personali senza retribuzione.

1 bis. L'articolo 12 ter continua a essere di applicazione durante il periodo di aspettativa per motivi personali. L'autorizzazione a norma dell'articolo 12 ter non è concessa all'agente permanente che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che potrebbe determinare un'incompatibilità, effettiva o potenziale, con gli interessi legittimi dell'Istituto.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, la durata dell'aspettativa è limitata a un anno. L'aspettativa può essere rinnovata per ulteriori periodi.

Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno. La durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a dodici anni sull'insieme della carriera dell'agente permanente.

Tuttavia, allorché l'aspettativa è richiesta per consentire all'agente permanente:

(i) di educare un figlio considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Allegato VII e che soffra di una grave menomazione mentale o fisica riconosciuta dal medico di fiducia dell'Istituto e tale da richiedere assistenza o cure continue, oppure

(ii) (*p.m. sp.*);

(iii) di assistere il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella qualora colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestata da certificato medico,

l'aspettativa può essere rinnovata senza limiti, purché al momento di ogni rinnovo sussistano le condizioni che ne avevano giustificato la concessione.

3. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione; l'iscrizione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 e la copertura dei relativi rischi sono sospese.

Tuttavia, l'agente permanente che non eserciti alcuna attività professionale retribuita può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo necessario alla copertura dei rischi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa. L'agente permanente non può tuttavia essere coperto contro i rischi di cui all'articolo 73 se non è altresì coperto contro i rischi di cui all'articolo 72. Il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente permanente. Inoltre, l'agente permanente che dimostri di non poter acquisire dei diritti a una pensione presso un altro regime pensionistico può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per una durata massima di un anno, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 83, paragrafo 2; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base dell'agente permanente inerente al suo grado e scatto.

4. L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dalle norme seguenti:

(a) è concessa su richiesta dell'interessato dall'autorità che ha il potere di nomina;

(b) la proroga dell'aspettativa deve essere richiesta due mesi prima della scadenza del periodo in corso;

(c) l'agente permanente può essere sostituito nel suo impiego;

(d) allo scadere dell'aspettativa per motivi personali l'agente permanente deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva i propri diritti al reintegro, alle stesse condizioni, nel secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni. In caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della Commissione paritetica. Fino alla data dell'effettivo reintegro o del suo comando, l'agente permanente rimane in aspettativa per motivi personali senza retribuzione.

SEZIONE 4

Disponibilità

Articolo 41
(p.m. sp.)

SEZIONE 5

Congedo per servizio militare

Articolo 42

L'agente permanente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva oppure un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi viene collocato nella posizione speciale "congedo per servizio militare".

L'agente permanente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente Statuto relative agli scatti periodici e alla promozione. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché effettui, dopo avere soddisfatto gli obblighi militari, il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

L'agente permanente che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione ridotta della paga militare percepita.

SEZIONE 6

Congedo parentale o per motivi familiari

Articolo 42 bis

L'agente permanente ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento dello stipendio base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di applicazione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dal medico di fiducia dell'Istituto. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, l'agente permanente conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. L'agente permanente conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a tempo parziale. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a metà tempo, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, l'agente permanente ha diritto a un'indennità di 919,02 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'Istituto ed è calcolato sullo stipendio base dell'agente permanente. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a orario ridotto, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base integrale e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio base effettivamente versata, il contributo dell'agente permanente si calcola in base alle stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno.

L'indennità è portata a 1225,36 EUR al mese, o al 50% di questo importo nel caso di un lavoro a metà tempo, per le famiglie monoparentali e per i genitori di figli a carico con una disabilità o una malattia grave riconosciuta dal medico di fiducia di cui al primo comma e durante i primi tre

mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità oppure subito dopo il congedo di adozione.

Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50% dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri dodici mesi, con un'indennità limitata al 50% dell'importo di cui al terzo comma.

Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.

Articolo 42 ter

Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un agente permanente è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestate da certificato medico, l'agente permanente ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento dello stipendio base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera dell'agente permanente è limitata a nove mesi.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis, secondo comma.

SEZIONE 7

Congedo nell'interesse del servizio

(p.m. sp.)

CAPITOLO 3

Rapporti informativi, aumento periodico di stipendio e promozione

Articolo 43

La competenza, l'efficienza e la condotta in servizio di ciascun agente permanente sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, ai sensi dell'articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento dell'agente permanente è stato soddisfacente o meno. L'autorità che ha il potere di nomina definisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 90 (articolo 1, paragrafo 2, delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo).

A partire dal grado AST 5, il rapporto può inoltre contenere un parere che indichi, sulla base delle prestazioni fornite, se l'interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.

Il rapporto viene trasmesso all'agente permanente. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga pertinenti.

Articolo 44

L'agente permanente che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado, a meno che le sue prestazioni non siano state giudicate insoddisfacenti nell'ultimo rapporto annuale di cui all'articolo 43. L'agente permanente accede allo scatto successivo del suo grado al più tardi dopo quattro anni, salvo nel caso in cui si applichi la procedura prevista all'articolo 51, paragrafo 1.

L'agente permanente, e per analogia l'agente temporaneo, al quale è ufficialmente riconosciuta una responsabilità gerarchica all'interno dello stesso grado, può beneficiare, per decisione del Presidente dell'Istituto (decisione della durata di tre anni al massimo con possibilità di rinnovo), di un avanzamento di livello retributivo all'interno di quel grado.

Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di progressione dal primo al secondo scatto di ogni grado. Se l'aumento è inferiore oppure se l'agente permanente ha già raggiunto l'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento tra il primo e il secondo scatto fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.

Articolo 45

1. La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in considerazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, gli agenti permanenti possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all'Allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore. La promozione comporta per l'agente permanente la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra gli agenti permanenti che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti permanenti che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti sugli agenti permanenti, dell'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 28, lettera f), e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate.

2. Precedentemente alla prima promozione successiva all'assunzione, gli agenti permanenti devono dimostrare la loro capacità di lavorare in una terza lingua dell'Unione europea. L'autorità che ha il potere di nomina adotta disposizioni generali per l'applicazione del presente paragrafo ai sensi dell'articolo 110. Tali disposizioni devono prevedere l'accesso degli agenti permanenti alla formazione in una terza lingua e stabilire le procedure atte a verificare la loro capacità di

Articolo 45 bis

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), un agente permanente appartenente al gruppo di funzioni AST può, a partire dal grado 5, essere nominato a un posto del gruppo di funzioni AD, a condizione di aver dimostrato a un comitato di valutazione di essere in possesso delle qualifiche richieste per tale gruppo di funzioni.

L'autorità che ha il potere di nomina adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente articolo ai sensi dell'articolo 110. Nella definizione delle modalità pertinenti, va prestata particolare attenzione al prerequisito di aver concluso con successo un programma di formazione obbligatorio elaborato tenendo conto delle specificità dell'Istituto universitario europeo.

2. (*p.m. sp.*)

3. La nomina a un posto del gruppo di funzioni AD non ha effetti sul grado e sullo scatto in cui si trova l'agente permanente al momento della nomina.

4. *(p.m. sp.)*

5. *(p.m. sp.)*

Articolo 46

L'agente permanente nominato a un grado superiore conformemente all'articolo 45 viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore conformemente all'articolo 45, gli agenti permanenti dei gradi da AD 9 ad AD 13 che esercitano le funzioni di Direttore sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado.

La stessa deroga può essere concessa all'agente permanente, e per analogia all'agente temporaneo, al quale è ufficialmente riconosciuta una responsabilità gerarchica.

CAPITOLO 4

Cessazione definitiva dal servizio

Articolo 47

La cessazione definitiva dal servizio è determinata:

- (a) dalle dimissioni;
- (b) dalle dimissioni d'ufficio;
- (c) *(p.m. sp.)*;
- (d) dal licenziamento per insufficienza professionale;
- (e) dalla destituzione;
- (f) dal collocamento a riposo; oppure
- (g) dal decesso.

SEZIONE 1

Dimissioni

Articolo 48

Le dimissioni da parte dell'agente permanente devono essere presentate per iscritto con un atto nel quale l'interessato dichiara inequivocabilmente la sua volontà di porre fine, in modo definitivo, a ogni attività nell'Istituto.

La decisione con la quale l'autorità che ha il potere di nomina rende definitive le dimissioni deve intervenire nel termine di un mese dalla ricezione della lettera di dimissioni. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere le dimissioni se, alla data di ricevimento della lettera di dimissioni, una procedura disciplinare nei confronti dell'agente permanente è già in corso oppure viene iniziata nei trenta giorni seguenti.

Le dimissioni decorrono dalla data fissata dall'autorità che ha il potere di nomina; questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dall'agente permanente nella lettera di dimissioni per gli agenti permanenti del gruppo di funzioni AD, e di oltre un mese per gli agenti permanenti dei gruppi di funzioni AST e AST/SC.

SEZIONE 2

Dimissioni d'ufficio

Articolo 49

L'agente permanente può essere dimesso d'ufficio dal servizio soltanto quando non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 28, lettera a), e nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 e dall'articolo 14, secondo comma, dell'Allegato VIII.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della Commissione paritetica e dopo aver sentito l'interessato.

SEZIONE 3

Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

Articolo 50

(p.m. sp.)

SEZIONE 4

Procedure per insufficienza professionale

Articolo 51

1. L'autorità che ha il potere di nomina definisce le procedure destinate a individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera tempestiva e appropriata.

Nel contesto dell'adozione di disposizioni interne, l'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina si attiene ai requisiti seguenti:

- (a) l'agente permanente che, sulla base di tre rapporti annuali di valutazione di cui all'articolo 43

consecutivamente insufficienti, non dimostri ancora progressi in termini di competenza professionale è retrocesso di un grado. Se i due rapporti annuali successivi evidenziano ancora un rendimento insufficiente, è licenziato;

- (b) la proposta di retrocessione di grado o licenziamento deve indicare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. La proposta dell'autorità che ha il potere di nomina è trasmessa alla Commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6.

2. L'agente permanente ha diritto all'accesso integrale al suo fascicolo personale e a fare copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni, ma non superiore a trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. L'agente permanente può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Egli può essere ascoltato dalla Commissione consultiva paritetica e può inoltre citare testimoni.

3. Di fronte alla Commissione consultiva paritetica, l'Istituto è rappresentato da un agente permanente che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità che ha il potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato.

4. Sulla base della proposta di cui al paragrafo 1, lettera b), e di eventuali dichiarazioni scritte e orali dell'interessato e dei testimoni, la Commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato, indicando la misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta. Essa trasmette tale parere all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui le è stata sottoposta la questione. Il presidente non prende parte alle decisioni della Commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

5. Durante il periodo definito al paragrafo 6, l'agente permanente licenziato per insufficienza professionale ha diritto a un'indennità mensile di licenziamento pari allo stipendio mensile di base di un agente permanente di grado AST 1, scatto 1. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un agente permanente di grado AST 1 ai sensi dell'Allegato VII, articolo 1.

Tale indennità non è versata qualora l'agente permanente presenti le sue dimissioni successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi 1 e 2 o abbia diritto al pagamento immediato della pensione integrale. Qualora l'agente permanente abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, l'importo di tale indennità viene detratto dall'indennità di cui sopra.

6. Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 5 è calcolato come segue:

- (a) tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento;
- (b) sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci;
- (c) nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di venti;
- (d) dodici mesi, quando l'interessato ha prestato più di venti anni di servizio.

7. L'agente permanente retrocesso di grado per insufficienza professionale può, trascorso un periodo di sei anni, chiedere che ogni riferimento a tale misura sia cancellato dal suo fascicolo personale.

8. L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute di sua iniziativa nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'Istituto, qualora il procedimento di cui al presente articolo si concluda senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento o di retrocessione.

SEZIONE 5

Collocamento a riposo

Articolo 52

L'agente permanente è collocato a riposo:

(a) d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni, oppure

(b) su sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l'età pensionabile, ovvero se ha raggiunto un'età fra i 58 anni e l'età pensionabile e soddisfa le condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato VIII. L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l'autorità che ha il potere di nomina ritenga la domanda giustificata nell'interesse del servizio, un agente permanente può continuare a lavorare fino all'età di 67 anni o eccezionalmente fino all'età di 70 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.

Qualora l'autorità che ha il potere di nomina decida di autorizzare un agente permanente a restare in servizio oltre l'età di 66 anni, tale autorizzazione è concessa per la durata massima di un anno. Essa può essere rinnovata su richiesta dell'interessato.

Articolo 53

L'agente permanente che, a giudizio della Commissione d'invalidità, si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 78, è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'autorità che ha il potere di nomina constata l'incapacità definitiva dell'agente permanente di esercitare le proprie funzioni.

SEZIONE 6

Qualifica di agente permanente onorario

Articolo 54 *(p.m. sp.)*

TITOLO IV

CONDIZIONI DI LAVORO DELL'AGENTE PERMANENTE

CAPITOLO 1

Durata del lavoro

Articolo 55

1. Gli agenti permanenti in attività di servizio sono tenuti a essere a disposizione dell'Istituto in qualsiasi momento.
2. La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina. Entro gli stessi limiti, detta autorità può, previa consultazione del Comitato del personale, stabilire orari appropriati per taluni gruppi di agenti permanenti adibiti a mansioni particolari.
3. Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, l'agente permanente può essere obbligato a restare a disposizione dell'Istituto, sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'autorità che ha il potere di nomina fissa le modalità di applicazione del presente paragrafo previa consultazione del Comitato del personale.
4. L'autorità che ha il potere di nomina può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile.

In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative ad agenti permanenti di grado AD/AST 9 o superiori.

Tali modalità non si applicano agli agenti permanenti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 44, secondo e terzo comma. Tali agenti permanenti gestiscono il proprio orario di lavoro d'intesa con i superiori.

Articolo 55 bis

1. Un agente permanente può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto.

Tale autorizzazione può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l'interesse del servizio.

2. L'agente permanente ha diritto all'autorizzazione nei casi seguenti:

- (a) per occuparsi di un figlio a carico di età inferiore a 9 anni,
- (b) per occuparsi di un figlio a carico di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20% dell'orario di lavoro normale;
- (c) per occuparsi di un figlio a carico fino a che questi abbia raggiunto l'età di 14 anni, nel caso di famiglie monoparentali;
- (d) per occuparsi di un figlio a carico fino all'età di 14 anni, in caso di difficoltà gravi, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 5% dell'orario di lavoro normale. In tal caso, non si applicano i primi due commi dell'articolo 3 dell'Allegato IV bis. Ove entrambi i genitori siano occupati al servizio dell'Istituto, soltanto uno dei due può beneficiare di detta riduzione;
- (e) per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malato o disabile;
- (f) per seguire una formazione complementare; oppure
- (g) a partire dall'età di 58 anni, durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile.

Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare ovvero durante gli ultimi tre anni precedenti l'età pensionabile, ma non prima dei 58 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o rinviare la data in cui l'autorizzazione prende effetto solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio.

Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malato o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto non supera i cinque anni sull'intera carriera dell'agente permanente.

3. L'autorità che ha il potere di nomina risponde alla domanda dell'agente permanente entro un termine di sessanta giorni.

4. Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'Allegato IV bis.

Articolo 55 ter

L'agente permanente può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione su domanda dell'agente permanente interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'agente permanente può essere trasferito a un altro posto.

Si applicano l'articolo 59 bis e, a eccezione della terza frase del secondo comma, l'articolo 3 dell'Allegato IV bis.

L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire nel dettaglio le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 56

L'agente permanente può essere tenuto a effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste a un agente permanente non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti permanenti del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11, non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Come previsto all'Allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti permanenti dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

Articolo 56 bis (p.m. sp.)

Articolo 56 ter

L'agente permanente il quale, con decisione adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è tenuto a restare a disposizione dell'Istituto, sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità.

Il Consiglio superiore, deliberando su proposta avanzata dal Presidente dell'Istituto previo parere del Comitato dello Statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.

Articolo 56 quater (p.m. sp.)

CAPITOLO 2

Congedo

Articolo 57

L'agente permanente ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari a un minimo di ventiquattro giorni lavorativi e a un massimo di trenta, conformemente a una regolamentazione che verrà fissata dall'autorità che ha il potere di nomina previa consultazione del Comitato dello Statuto.

Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e su sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate all'Allegato V.

Articolo 58

In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta del parto e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, per parto prematuro s'intende un parto che ha luogo prima della fine della trentaquattresima settimana di gravidanza.

Articolo 59

1. L'agente permanente che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio ha diritto a un congedo di malattia.

L'interessato deve informare il prima possibile l'Istituto del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e a meno che tale mancanza non sia dovuta a ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente permanente, l'assenza è considerata ingiustificata.

L'agente permanente in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'Istituto. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo.

Se dal controllo medico risulta che l'agente permanente è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo.

Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto dall'autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, l'agente permanente o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'Istituto una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente.

L'Istituto trasmette immediatamente questa domanda a un altro medico designato di comune accordo dal medico dell'agente permanente e dal medico di fiducia dell'Istituto. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni dalla domanda, l'Istituto sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'autorità che ha il potere di nomina e dal Comitato del personale. L'agente permanente ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'Istituto, nel qual caso esso sceglie un'altra persona dall'elenco; la nuova scelta è definitiva.

Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico dell'agente permanente e del medico di fiducia dell'Istituto, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi

le conclusioni del controllo disposto dall'Istituto, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Se invece il parere del medico indipendente non conferma le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata.

2. Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni senza certificato medico superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di dodici giorni, l'agente permanente è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alle procedure disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, l'agente permanente perde il beneficio alla remunerazione per il periodo corrispondente.

4. L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla Commissione d'invalidità il caso di un agente permanente i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

5. L'agente permanente può essere collocato d'ufficio in congedo in seguito a visita del medico di fiducia dell'Istituto, qualora il suo stato di salute lo esiga ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma.

6. L'agente permanente deve sottoporsi ogni anno a una visita medica preventiva, presso il medico di fiducia dell'Istituto oppure presso un medico di sua scelta.

In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'Istituto fino a un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione del Comitato dello Statuto.

Articolo 59 bis

Il congedo annuo dell'agente permanente autorizzato a esercitare la propria attività a orario ridotto è ridotto proporzionalmente per la durata di tale attività.

Articolo 60

Salvo in caso di malattia o di infortunio, l'agente permanente non può assentarsi se non è stato precedentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Qualora abbia esaurito tale congedo, l'agente permanente perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

L'agente permanente che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina.

CAPITOLO 3

Giorni festivi

Articolo 61

L'elenco dei giorni festivi viene fissato dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato dello Statuto e tenendo conto dei giorni festivi in Italia.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E BENEFICI SOCIALI DELL'AGENTE PERMANENTE

CAPITOLO 1

Retribuzione e rimborso spese

SEZIONE 1

Retribuzione

Articolo 62

La nomina dà diritto all'agente permanente di percepire, alle condizioni fissate dall'Allegato VII e salvo espressa disposizione contraria, la retribuzione relativa al suo grado e scatto.

Egli non ha facoltà di rinunciare a questo diritto.

La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

Articolo 63

La retribuzione dell'agente permanente è espressa in euro.

Articolo 64

Alla retribuzione dell'agente permanente espressa in euro è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente Statuto o dalle regolamentazioni adottate per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nella sede di servizio.

I coefficienti correttori (il coefficiente relativo all'Italia denominato "coefficiente della sede" e gli altri coefficienti) sono adottati e aggiornati annualmente ai sensi dell'Allegato XI.

Il coefficiente correttore relativo all'Italia (coefficiente della sede) alla data del 1° gennaio 2015 è pari al 104,4%.

In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni dell'UE.

Articolo 65

1. Il livello delle retribuzioni degli agenti permanenti e degli altri agenti dell'Istituto è aggiornato ogni anno, ai sensi dell'Allegato XI.

2. Su proposta del Presidente dell'Istituto e deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio superiore adotta la decisione concernente l'aggiornamento annuale delle retribuzioni e pensioni

come definito nell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Allegato XI. Si tiene conto in particolare delle variazioni del costo della vita, dell'eventuale aumento degli stipendi nelle amministrazioni pubbliche e del fabbisogno di personale dell'Istituto.

Articolo 65 bis

Le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'Allegato XI.

Articolo 66

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD, AST e SC, conformemente alla seguente tabella (in euro):

[...]

(le tabelle pertinenti, data la loro natura di documenti dinamici soggetti ad attualizzazioni annuali, sono omesse dalla presente versione, ma possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: financial.personnel.service@eui.eu).

Articolo 66 bis

1. In deroga al titolo II delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo, fatto salvo l'articolo 65 sull'applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni degli agenti permanenti, per un periodo che inizia il 1° gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2023, è istituita una misura a carattere temporaneo, denominata "prelievo di solidarietà", applicabile alle retribuzioni corrisposte dall'Istituto al personale amministrativo e insegnante in attività di servizio.

2. Il tasso di questo prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile definita nel paragrafo 3, è del 6%. Il tasso è fissato tuttavia al 7% per gli agenti permanenti di grado AD 15, scatto 2, e superiore.

3. (a) La base imponibile del prelievo di solidarietà è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione:

(i) dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo di solidarietà, un agente permanente del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII; e

(ii) un importo pari allo stipendio base di un agente permanente di grado AST 1 e scatto 1.

(b) Gli elementi che concorrono a determinare la base per il prelievo di solidarietà sono espressi in euro e a essi si applica il coefficiente correttore 100.

4. Il prelievo di solidarietà è riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio dell'Istituto.

Articolo 67

1. Gli assegni familiari comprendono:

(a) l'assegno di famiglia;

(b) l'assegno per figli a carico;

(c) l'indennità scolastica.

2. Gli agenti permanenti che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato VII.

3. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata sulla base di documentazione medica che dimostri che il figlio in questione ha una disabilità o una malattia cronica che impone all'agente permanente oneri gravosi.

4. Se, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell'Allegato VII, gli assegni familiari precitati sono versati a una persona diversa dall'agente permanente, essi sono pagati nella moneta del paese di residenza di detta persona, eventualmente sulla base dei tassi di cambio previsti dall'articolo 45, secondo comma, dell'Allegato VIII. A essi si applica il coefficiente correttore fissato per tale paese se si tratta di uno stato all'interno dell'Unione europea o, in caso contrario, un coefficiente correttore 100.

I paragrafi 2 e 3 sono applicabili al beneficiario degli assegni familiari di cui sopra.

Articolo 68
(p.m. sp.)

Articolo 68 bis

L'agente permanente autorizzato a esercitare la sua attività a orario parziale ha diritto a una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'Allegato IV bis.

Articolo 69

L'indennità di dislocazione è pari al 16% dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico ai quali l'agente permanente ha diritto. L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.

Articolo 70

In caso di decesso di un agente permanente, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso.

In caso di decesso del titolare di una pensione o di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione o l'indennità del defunto.

SEZIONE 2

Rimborso spese

Articolo 71

L'agente permanente ha diritto, alle condizioni fissate dall'Allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio, nonché delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

CAPITOLO 2

Sicurezza sociale

Articolo 72

1. Nei limiti dell'80% delle spese sostenute e in base alle regolamentazioni stabilite di comune accordo dalle istituzioni europee previste all'articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, applicabile per analogia, l'agente permanente, il coniuge – se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamento – i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all'85% per le seguenti prestazioni: visite e consulti, interventi chirurgici, ricovero ospedaliero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale e altre malattie riconosciute di analoga gravità dall'autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 73.

Il partner non sposato di un agente permanente è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'Allegato VII.

Un terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico dell'agente permanente; la sua quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base.

1 bis. L'agente permanente che lasci definitivamente il servizio e dimostri di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale può, su richiesta presentata nel mese successivo alla cessazione dal servizio, continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione dal servizio, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1. Il contributo di cui al suddetto paragrafo è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente permanente, a carico del quale è posta la metà del contributo.

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata previo parere del medico di fiducia dell'Istituto, il termine di un mese per la presentazione della domanda e il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta prima della cessazione dal servizio e dichiarata all'Istituto prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al comma precedente, purché l'interessato si sottoponga al controllo medico prescritto dall'Istituto.

1 ter. Il coniuge divorziato di un agente permanente, il figlio non più a carico dell'agente permanente nonché la persona non più assimilata a figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII dello Statuto, i quali dimostrino di non esercitare un'attività lucrativa a titolo

professionale, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato attraverso il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo di un anno decorre dalla data alla quale il divorzio diviene definitivo, o a partire dalla perdita della qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico.

2. L'agente permanente rimasto al servizio dell'Istituto sino all'età pensionabile o titolare di un'indennità di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione o dell'indennità.

Il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un agente permanente in attività o di un agente permanente rimasto al servizio dell'Istituto fino all'età pensionabile oppure di un titolare di un'indennità di invalidità beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di reversibilità.

2 bis. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale:

(i) l'ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso l'Istituto prima del raggiungimento dell'età pensionabile;

(ii) il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex agente permanente che abbia lasciato il servizio presso l'Istituto prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex agente permanente precedentemente all'applicazione, ove del caso, del coefficiente di riduzione previsto all'articolo 9 dell'Allegato VIII dello Statuto.

Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di orfano.

2 ter. Nel caso del titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di reversibilità, il contributo di cui ai paragrafi 2 e 2 bis non può essere inferiore a quello calcolato sullo stipendio base di grado AST 1, scatto 1.

2 quater. L'agente permanente licenziato ai sensi dell'articolo 51, non titolare di una pensione di anzianità, beneficia ugualmente delle disposizioni previste al paragrafo 1, a condizione di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale e di prendere in carico la metà del contributo calcolato sul suo ultimo stipendio base.

3. Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile dell'agente permanente o della pensione versata, l'autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.

4. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o che può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per sé stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite.

Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi i rimborsi previsti al paragrafo 1, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi del paragrafo 1, salvo per quanto riguarda i rimborsi ottenuti in virtù di un'assicurazione complementare privata contro le malattie destinata a coprire la parte delle spese non rimborsabili dal regime di assicurazione contro le malattie dell'Istituto.

Articolo 73

1. Alle condizioni analoghe a quelle fissate dalla regolamentazione adottata di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione dell'articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, l'agente permanente è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:

(a) in caso di decesso:

versamento alle persone sotto indicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:

– al coniuge e ai figli dell'agente permanente deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente permanente; l'importo da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25% del capitale di cui sopra;

– in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente permanente;

– in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile all'agente permanente;

– in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'Istituto;

(b) in caso di invalidità permanente totale:

versamento all'agente permanente di un capitale pari a otto volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;

(c) in caso di invalidità permanente parziale:

versamento all'agente permanente di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nel capitolo 3.

3. Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, di ricovero ospedaliero, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggi, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che l'agente permanente abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 72.

Articolo 74

1. Per la nascita di un figlio di un agente permanente viene corrisposto un assegno di 198,31 EUR alla persona che ne ha la custodia effettiva.

Lo stesso assegno viene corrisposto all'agente permanente che adotta un bambino di età inferiore ai cinque anni che sia a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Allegato VII.

2. L'assegno spetta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

3. Il beneficiario dell'assegno di natalità è tenuto a dichiarare gli assegni di ugual natura percepiti da altra fonte per lo stesso figlio; tali assegni vengono detratti dall'importo dell'assegno di natalità. Se il padre e la madre sono entrambi al servizio dell'Istituto, l'assegno viene corrisposto soltanto una volta.

Articolo 75

In caso di decesso di un agente permanente, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII, che vivono nel suo nucleo, l'Istituto rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo di origine dell'agente permanente.

Tuttavia, in caso di decesso dell'agente permanente durante una missione, l'Istituto rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello di origine dell'agente permanente.

Articolo 76

Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un agente permanente, a un ex agente permanente o agli aventi diritto di un agente permanente deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di una disabilità o una malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.

Articolo 76 bis

La pensione del coniuge superstite affetto da malattia grave o prolungata oppure che soffre di una menomazione può essere integrata da un aiuto erogato dall'Istituto, per la durata della malattia o della menomazione in base a un esame delle condizioni sociali e mediche dell'interessato.

Le modalità di applicazione sono definite dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del Comitato dello Statuto, e riprendono *mutatis mutandis* quelle stabilite dalle istituzioni dell'Unione europea.

CAPITOLO 3

Pensione e indennità di invalidità

Articolo 77

L'agente permanente che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di

anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha superato l'età pensionabile.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70% dell'ultimo stipendio base relativo all'ultimo grado nel quale è stato inquadrato l'agente permanente durante almeno un anno. L'1,80% di tale ultimo stipendio base è pagabile all'agente permanente per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'Allegato VIII.

L'importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio.

L'età pensionabile si raggiunge a 66 anni.

L'Istituto applica *mutatis mutandis* le modifiche all'età pensionabile che vengono adottate dalle istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 78

Alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 15 dell'Allegato VIII, l'agente permanente ha diritto a un'indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni.

L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità è collocato a riposo prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, dell'agente permanente al momento in cui è divenuto invalido.

Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70% dell'ultimo stipendio base dell'agente permanente. Tale indennità non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale.

L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale. In tal caso, il bilancio dell'Istituto prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.

Articolo 79

Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'Allegato VIII, il coniuge superstite di un agente permanente o di un ex agente permanente ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o dell'indennità di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall'età, al momento del suo decesso.

L'ammontare della pensione di reversibilità di cui beneficia il coniuge superstite di un agente permanente deceduto mentre si trovava in una delle posizioni di cui all'articolo 35 non può essere inferiore al minimo vitale né al 35% dell'ultimo stipendio base dell'agente permanente.

Tale importo non può essere inferiore al 42% dell'ultimo stipendio base dell'agente permanente quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 78, quinto comma.

Articolo 80

Quando l'agente permanente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'Allegato VIII.

In caso di decesso o di nuovo matrimonio del coniuge titolare di una pensione di reversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino le medesime condizioni.

Nel caso di decesso dell'agente permanente o del titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all'articolo 21 dell'Allegato VIII, a una pensione di orfano; tale pensione è tuttavia fissata alla metà dell'importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21.

La pensione di orfano delle persone assimilate a figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'Allegato VII, non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

In caso di adozione, il decesso del genitore naturale, a cui si è sostituito il genitore adottivo, non può dar luogo al beneficio di una pensione di orfano.

I diritti previsti al primo, secondo e terzo comma sono riconosciuti in caso di decesso di un ex agente permanente che abbia cessato il servizio prima dell'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile.

Il titolare di una pensione di orfano non può ricevere più di una pensione di questo genere nel quadro del regime dell'Istituto. Qualora avesse diritto a più pensioni, gli sarà versata quella di importo più elevato.

Articolo 81

Il titolare di una pensione di anzianità, di un'indennità di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'Allegato VII, agli assegni familiari previsti all'articolo 67; l'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione o all'indennità del beneficiario. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico dell'agente permanente o dell'ex agente permanente al momento del suo decesso.

Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di reversibilità è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 81 bis

1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto a una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità,

previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione di un importo pari al risultato del calcolo dell'imposta effettuato secondo le regole del titolo II delle Disposizioni comuni e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute al coniuge superstite e ad altri aventi diritto, non può superare:

(a) in caso di decesso di un agente permanente che si trovi in una delle posizioni di cui all'articolo 35, l'importo della retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all'interessato e detrazione di un importo pari al risultato del calcolo dell'imposta effettuato secondo le regole del titolo II delle Disposizioni comuni e delle altre trattenute obbligatorie;

(b) per il periodo posteriore alla data in cui l'agente permanente di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 66 anni, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto a decorrere da tale data, nello stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso, a cui vanno aggiunti gli assegni familiari eventualmente versati all'interessato e sottratte l'imposta e le altre trattenute obbligatorie;

(c) in caso di decesso di un ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità, l'importo della pensione cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto; a tale importo vanno aggiunti e sottratti gli elementi indicati alla lettera b);

(d) in caso di decesso di un ex agente permanente che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia richiesto che il godimento della sua pensione di anzianità fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, l'importo della pensione di anzianità cui l'interessato, se fosse rimasto in vita, avrebbe avuto diritto al raggiungimento dell'età pensionabile, tenuto conto delle indennità e deduzioni di cui alla lettera b);

(e) *(p.m. sp.)*;

(f) *(p.m. sp.)*.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in causa.

3. L'importo massimo definito in ciascuna delle lettere da a) a d) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto a una pensione di reversibilità in proporzione ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.

Agli importi risultanti da tale ripartizione si applica l'articolo 82, paragrafo 1, secondo e terzo comma.

Articolo 82

1. Le pensioni previste nel presente capitolo sono calcolate sulla base delle griglie degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.

Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 45 dell'Allegato VIII del presente Statuto.

2. Quando le retribuzioni sono attualizzate in applicazione dell'articolo 65, la stessa attualizzazione si applica alle pensioni.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

Articolo 83

1. Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio dell'Istituto. Gli Stati contraenti garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

2. Gli agenti permanenti contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 10,3%, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato. Il contributo viene adattato secondo le disposizioni dell'Allegato XII oppure, se del caso, in occasione dell'applicazione dell'articolo 83 bis, paragrafo 4.

3. *(p.m. sp.)*

4. In deroga al paragrafo 2, gli agenti permanenti che abbiano raggiunto le 38 annualità di diritti a pensione, oppure che all'età di 65 anni abbiano raggiunto il massimo della pensione, non contribuiscono al finanziamento del regime delle pensioni.

Gli agenti permanenti che all'età di 65 anni non avranno ancora raggiunto il massimo della pensione beneficiano delle disposizioni di cui sopra solamente a partire dal mese successivo a quello in cui raggiungono il massimo della pensione.

Articolo 83 bis

1. L'equilibrio del regime delle pensioni è assicurato secondo le modalità previste all'Allegato XII.

2. *(p.m. sp.)*

3. L'equilibrio del regime delle pensioni è determinato dall'età pensionabile e dall'aliquota dei contributi al regime. L'aliquota dei contributi al regime delle pensioni è attualizzata in applicazione del paragrafo successivo.

4. L'aliquota dei contributi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, è attualizzata secondo le attualizzazioni applicate alle istituzioni dell'UE (come definito al paragrafo 4 dell'articolo 83 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea), salvo quanto riguarda la data di entrata in vigore, che è fissata per analogia a quella dell'articolo 2, Allegato XI, dello Statuto dell'Istituto.

Articolo 84

Le modalità del regime delle pensioni sono definite in dettaglio nell'Allegato VIII.

CAPITOLO 4

Ripetizione dell'indebitto

Articolo 85

Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.

La richiesta di ripetizione deve essere presentata entro cinque anni dalla data in cui la somma è stata pagata. Tale termine non è opponibile all'autorità che ha il potere di nomina quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione, al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.

CAPITOLO 5

Surrogazione dell'Istituto

Articolo 85 bis

1. Quando la causa del decesso, di un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente Statuto è imputabile a un terzo, l'Istituto, nei limiti degli obblighi statutari che gli incombono in seguito all'evento dannoso, si surroga di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.

2. Rientrano in particolare nell'ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:

– la retribuzione che continua a essere versata all'agente permanente, in conformità dell'articolo 59, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;

– i versamenti effettuati in conformità dell'articolo 70 in seguito al decesso di un agente permanente o ex agente permanente titolare di una pensione;

– le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e infortunio;

– l'onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all'articolo 75;

– il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell'Allegato VII, a causa della malattia grave, dell'infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;

– il versamento di indennità di invalidità effettuato in seguito a un infortunio o a una malattia che ponga l'agente permanente nell'impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;

– il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso dell'agente permanente o dell'ex agente permanente oppure al decesso del coniuge, che non sia né agente permanente né agente temporaneo, di un agente permanente o di un ex agente permanente titolare di una pensione;

– il versamento di pensioni di orfano effettuato, senza limitazione di età, a beneficio di un figlio di un agente permanente o di un ex agente permanente quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisce di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore.

3. Tuttavia, la surrogazione dell'Istituto non si estende ai diritti a indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa per tali ragioni in applicazione dell'articolo 73.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte dell'Istituto.

TITOLO VI

REGIME DISCIPLINARE

Articolo 86

1. Qualsiasi mancanza agli obblighi cui l'agente permanente o l'ex agente permanente è soggetto ai sensi del presente Statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.
2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'autorità che ha il potere di nomina, questa può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza.
3. Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all'Allegato IX.

TITOLO VII

MEZZI DI RICORSO

Articolo 90

1. Qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che la inviti a prendere una decisione a suo riguardo. L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda.

2. Qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia adottato una misura imposta dallo Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi.

L'autorità che ha il potere di nomina notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91.

Le norme e le modalità che regolano le richieste e i reclami che possono essere presentati dall'agente permanente all'autorità che ha il potere di nomina sono definite dall'articolo 1 delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo dell'Istituto.

Articolo 91¹

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente a dirimere ogni controversia tra l'Istituto e una delle persone indicate nel presente Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2.

Le norme che regolano la presentazione da parte dell'agente permanente di un ricorso in giudizio sono definite dall'articolo 2 delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo dell'Istituto.

Articolo 91 bis (p.m. sp.)

TITOLO VIII bis e ter

(p.m. sp.)

Articoli da 95 a 101 bis

¹ DECISIONE N. 5/2022 DEL CONSIGLIO SUPERIORE del 2 dicembre 2022

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO 1

Disposizioni transitorie

Articoli da 102 a 107

(p.m. sp.)

Articolo 107 bis

Le disposizioni transitorie figurano all'Allegato XIII.

CAPITOLO 2

Disposizioni finali

Articolo 110

1. Le disposizioni generali di applicazione del presente Statuto sono adottate dall'autorità che ha il potere di nomina dopo aver consultato il Comitato del personale e il Comitato dello Statuto. Queste sono comunicate al Consiglio superiore ed entrano in vigore se nessuna osservazione contraria è formulata dallo stesso.

2. *(p.m. sp.)*

3. *(p.m. sp.)*

4. Le norme di esecuzione del presente Statuto, comprese le disposizioni generali di applicazione di cui al paragrafo 1, sono portate a conoscenza del personale.

5. *(p.m. sp.)*

6. *(p.m. sp.)*

Articoli 111 e 112

(p.m. sp.)

Articolo 113

L'Istituto presenta al Consiglio superiore, entro il 31 dicembre 2021, una relazione che valuta il funzionamento del presente Statuto.

ALLEGATO I

A. Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dello Statuto

1. Gruppo di funzioni AD

Presidente	AD 14, scatto 5
Segretario generale	AD 13, tutti gli scatti – AD 14, scatto 3
Direttore	AD 8 – AD 13
Amministratore (inclusi Linguisti) o Consigliere	AD 5 – AD 11

2. Gruppo di funzioni AST

Assistente superiore che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale ed esecuzione del bilancio	AST 10 – AST 11
Assistente che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello di autonomia, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, e che comportano responsabilità in termini di gestione del personale	AST 1 – AST 9

3. Gruppo di funzioni AST/SC

Segretario/commissario che svolge mansioni di ufficio e di segreteria, gestione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia	SC 1 – SC 6
--	-------------

B. Tassi moltiplicatori di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie

1. Tassi moltiplicatori di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD, tenuto conto della fattibilità finanziaria (vale a dire, nei limiti degli stanziamenti iniziali assegnati alle spese per il personale per impieghi nell'organigramma del personale amministrativo):

Grado	Assistenti	Amministratori
13	-	15%
12	-	15%
11	-	25%
10	20%	25%
9	8%	25%
8	25%	33%
7	25%	36%
6	25%	36%
5	25%	36%
4	33%	-
3	33%	-
2	33%	-
1	33%	-

2. Tassi moltiplicatori di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie nel gruppo di funzioni AST/SC:

Grado	Segretari/commissi
SC 6	-
SC 5	12%
SC 4	15%
SC 3	17%
SC 2	20%
SC 1	25%

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI PREVISTI DALL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO

SEZIONE 1

Comitato del personale

Articolo 1

Il Comitato del personale è composto da membri titolari, ed eventualmente da membri supplenti, il cui mandato ha una durata di tre anni. Tuttavia, l'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina può decidere di fissare una durata più breve del mandato, che non può comunque essere inferiore a un anno. Tutti gli agenti permanenti sono elettori ed eleggibili.

Le condizioni di elezione nel Comitato del personale sono stabilite dall'Assemblea generale degli agenti permanenti. Tuttavia, l'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina ha la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'Istituto nell'ambito di un referendum. Le elezioni si tengono a scrutinio segreto.

La composizione del Comitato del personale deve assicurare la rappresentanza dei tre gruppi di funzioni previsti dall'articolo 5 dello Statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto.

La validità delle elezioni al Comitato del personale è subordinata alla partecipazione dei due terzi degli elettori. Tuttavia, se il numero legale non è stato raggiunto, le elezioni sono valide se alla seconda votazione partecipa la maggioranza degli elettori.

Le funzioni assunte dai membri del Comitato del personale, nonché dagli agenti permanenti che, per delega del Comitato, facciano parte di organi statutari o creati dall'Istituto, sono considerate come parte dei compiti regolari che essi devono assolvere presso l'Istituto. Gli interessati non possono subire alcun pregiudizio in conseguenza dell'esercizio di predette funzioni.

SEZIONE 2

Commissione paritetica

Articolo 2

La o le Commissioni paritetiche sono composte di:

- un presidente nominato ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina;
- membri titolari e membri supplenti designati alla medesima data in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal Comitato del personale.

Il membro supplente vota unicamente in assenza del membro titolare.

Articolo 3

La Commissione paritetica si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina o su richiesta del Comitato del personale.

La Commissione si riunisce validamente soltanto quando siano presenti tutti i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.

Il presidente della Commissione non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni procedurali.

Il parere della Commissione è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina e al Comitato del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della Commissione può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.

Articolo 3 bis
(p.m. sp.)

SEZIONE 3

Commissione d'invalidità

Articolo 7

La Commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:

- il primo dall'Istituto;
- il secondo dall'agente permanente interessato;
- il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.

In caso di carenza dell'agente permanente interessato, un medico è assegnato d'ufficio dal presidente della Commissione dei ricorsi, che è l'istanza giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto e il suo personale.

Se, entro due mesi dalla designazione del secondo medico, non vi è accordo sulla designazione del terzo medico, questi viene assegnato d'ufficio dal presidente della Commissione dei ricorsi, che è l'istanza giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto e il suo personale, su iniziativa di una delle due parti.

Articolo 8

Le spese per i lavori della Commissione d'invalidità sono a carico dell'Istituto.

Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori dalla sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorario conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dall'Istituto, è a carico dell'interessato.

Articolo 9

L'agente permanente può sottoporre alla Commissione d'invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della Commissione d'invalidità sono trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato.

I lavori della Commissione sono segreti.

SEZIONE 4

Comitato dei rapporti

Articolo 10

I membri del Comitato dei rapporti sono nominati quando necessario in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal Comitato del personale tra gli agenti permanenti dei gruppi di funzioni AD e AST dell'Istituto. Il Comitato elegge il proprio presidente. I membri della Commissione paritetica non possono far parte del Comitato dei rapporti.

Quando il Comitato è chiamato a formulare una raccomandazione riguardante un agente permanente il cui superiore gerarchico diretto sia membro del Comitato, quest'ultimo non partecipa alla deliberazione.

Articolo 11

I lavori del Comitato dei rapporti sono segreti.

SEZIONE 5

Comitato consultivo paritetico per l'insufficienza professionale

Articolo 12

Il Comitato consultivo paritetico per l'insufficienza professionale è composto di un presidente e di almeno due membri, che devono essere agenti permanenti almeno di grado AD 8. Il presidente e i membri sono designati per un periodo di tre anni. La metà dei membri è designata dal Comitato del personale e l'altra metà dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il Comitato del personale.

Quando il caso riguarda un agente permanente o temporaneo di grado AD 8 o inferiore, la Commissione consultiva paritetica è completata da due membri supplementari designati allo stesso modo dei membri permanenti, appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e almeno allo stesso grado dell'agente in causa.

L'autorità che ha il potere di nomina e il Comitato del personale convengono su una procedura *ad hoc* per designare i membri supplementari di cui al secondo comma chiamati a esaminare i casi relativi agli agenti contrattuali.

ALLEGATO III

PROCEDURA DI CONCORSO

Articolo 1

1. Il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della Commissione paritetica.

Il bando deve specificare:

- (a) il tipo di concorso (concorso interno, concorso generale);
- (b) le modalità (concorso per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami);
- (c) la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire, e il gruppo di funzioni e il grado proposti;
- (d) conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto, i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;
- (e) nel caso di concorso per esami, il tipo delle prove d'esame e la loro rispettiva valutazione;
- (f) eventualmente, le conoscenze linguistiche specifiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;
- (g) eventualmente, i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti dell'Istituto in servizio da almeno un anno;
- (h) il termine entro il quale devono pervenire le candidature;
- (i) se del caso, le deroghe accordate a norma dell'articolo 28, lettera a), dello Statuto.

2. Per i concorsi generali, deve essere pubblicato un bando di concorso almeno un mese prima del termine ultimo entro il quale devono pervenire le candidature ed, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami.

3. Tutti i concorsi devono essere resi noti nell'ambito dell'Istituto negli stessi limiti di tempo.

Articolo 2

I candidati devono compilare un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.

Ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare.

Articolo 3

La commissione giudicatrice è composta di un presidente e di una o più persone designate dall'autorità che ha il potere di nomina nonché di una persona designata dal Comitato del personale.

Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.

I membri della commissione giudicatrice scelti tra gli agenti permanenti o temporanei dell'Istituto devono appartenere a un gruppo di funzioni e a un grado almeno pari a quello del posto da coprire.

Una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso.

Articolo 4

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 28 dello Statuto e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli delle candidature.

Articolo 5

Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso.

Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valutare i titoli dei candidati, procede all'esame dei titoli di quei candidati che figurano nell'elenco di cui al primo comma.

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati idonei previsto dall'articolo 30 dello Statuto; tale elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all'autorità che ha il potere di nomina l'elenco dei candidati idonei accompagnato da una relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri.

Articolo 6

I lavori della commissione giudicatrice sono segreti. Tutti i membri della commissione giudicatrice sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Articolo 7 *(p.m. sp.)*

ALLEGATO IV
MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ PREVISTA DAGLI ARTICOLI 41 E
50 DELLO STATUTO

(p.m. sp.)

ALLEGATO IV bis
LAVORO A ORARIO RIDOTTO

Articolo 1

La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dall'agente permanente al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati.

L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati all'articolo 15 e all'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello Statuto.

L'autorizzazione può essere tuttavia rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato a una domanda dell'agente permanente interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale.

Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese.

Articolo 2

Su richiesta dell'agente permanente interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dall'agente permanente o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore a un anno.

In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con un preavviso di due mesi.

Articolo 3

Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, l'agente permanente ha diritto a una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'indennità scolastica.

I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un agente permanente che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un agente permanente che lavora a orario ridotto. Tuttavia, l'agente permanente può chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un agente permanente che lavora a tempo pieno secondo quanto disposto all'articolo 83 dello Statuto. Ai fini degli articoli 2, 3 e 5 dell'Allegato VIII, i diritti a pensione acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati.

Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, l'agente permanente non è autorizzato a effettuare ore

supplementari, né a esercitare alcuna attività retribuita diversa da quanto previsto dall'articolo 15 del presente Statuto.

Articolo 4

In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 3, l'agente permanente autorizzato, ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello Statuto, a lavorare a metà tempo beneficia di uno stipendio base ridotto pari all'importo più elevato tra quelli risultanti dall'applicazione allo stipendio base integrale delle percentuali seguenti:

a) il 60%, oppure

b) la percentuale, calcolata all'inizio del periodo di attività a metà tempo, corrispondente agli anni di servizio maturati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 9 bis dell'Allegato VIII, maggiorata del 10%.

L'agente permanente che beneficia delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto, al termine dell'attività a metà tempo, ad andare in pensione o a rimborsare gli importi superiori al 50% dello stipendio base percepiti nel corso dell'attività a metà tempo.

Articolo 5

L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire nel dettaglio le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.

ALLEGATO V
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONGEDI

SEZIONE 1

Congedo ordinario

Articolo 1

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto a un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

Articolo 2

Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta dell'agente permanente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve includere almeno un periodo di due settimane consecutive. All'agente permanente che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 3

Qualora l'agente permanente, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

Articolo 4

Se l'agente permanente, per ragioni non imputabili a esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un numero di giorni non superiore a dodici.

L'agente permanente che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari a un trentesimo della sua retribuzione mensile al momento della cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al comma precedente, all'agente permanente che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

Articolo 5

Se per motivi di servizio l'agente permanente è richiamato durante il congedo ordinario oppure se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.

SEZIONE 2

Congedi straordinari

Articolo 6

Oltre al congedo ordinario, all'agente permanente può essere concesso, su sua richiesta, un congedo straordinario. In particolare, nei casi qui di seguito previsti il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:

- matrimonio dell'agente permanente: quattro giorni;
- trasloco dell'agente permanente: fino a due giorni;
- malattia grave del coniuge: fino a tre giorni;
- decesso del coniuge: quattro giorni;
- malattia grave di un ascendente: fino a due giorni;
- decesso di un ascendente: due giorni;
- matrimonio di un figlio: due giorni;
- nascita di un figlio: dieci giorni, da prendere nel corso delle quattordici settimane che seguono la nascita;
- nascita di un figlio con disabilità o gravemente malato: venti giorni, da prendere nel corso delle quattordici settimane che seguono la nascita;
- decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è agente permanente dell'Istituto, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello Statuto;
- malattia grave di un figlio: fino a due giorni;
- malattia molto grave di un figlio certificata da un medico oppure ospedalizzazione di un figlio di età non superiore a 12 anni: fino a cinque giorni;
- decesso di un figlio: quattro giorni;
- adozione di un figlio: venti settimane, portate a ventiquattro in caso di adozione di un figlio disabile.

Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso siano entrambi al servizio dell'Istituto. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge dell'agente permanente esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori dell'Istituto e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto l'agente permanente.

L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora l'agente permanente che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi.

Un congedo speciale di dieci giorni è concesso se l'agente permanente non ha diritto al congedo speciale totale di venti o ventiquattro settimane ai sensi della prima frase del presente trattato; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato.

Inoltre, l'autorità che ha il potere di nomina può concedere un congedo straordinario in caso di perfezionamento professionale, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale fissato dall'Istituto in applicazione dell'articolo 24 bis dello Statuto.

All'agente permanente che ha svolto un lavoro eccezionale che esula dai normali doveri di un agente permanente può essere altresì concesso in via eccezionale un congedo straordinario. Tale congedo straordinario è concesso al più tardi tre mesi dopo che l'autorità che ha il potere di nomina si è pronunciata sul carattere eccezionale del lavoro svolto dall'agente permanente.

Ai fini del presente articolo, il partner non sposato dell'agente permanente è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'Allegato VII.

Nel caso di congedi straordinari previsti nella presente sezione, gli eventuali giorni di viaggio sono fissati con decisione speciale tenuto conto delle necessità specifiche.

SEZIONE 3

Giorni per il viaggio

Articolo 7

Gli agenti permanenti aventi diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio hanno diritto a due giorni e mezzo di congedo supplementare all'anno per recarsi nel proprio paese di origine.

Il primo comma si applica agli agenti permanenti la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, la durata del congedo nel paese di origine è fissata con decisione speciale, tenuto conto delle necessità specifiche.

ALLEGATO VI

MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONE E LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

Articolo 1

Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello Statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti permanenti dei gradi da SC 1 a SC 6 o da AST 1 a AST 4 danno diritto a riposo compensativo o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

(a) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a un'ora e mezza di riposo compensativo; tuttavia, se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di due ore di riposo compensativo; il riposo compensativo è accordato tenendo conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

(b) se le esigenze di servizio non consentono la fruizione del riposo compensativo nei due mesi successivi a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,56% dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario a norma della lettera a);

(c) per ottenere il riposo compensativo o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione straordinaria abbia avuto una durata superiore ai trenta minuti.

Articolo 2

Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente Allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 3

In deroga alle precedenti disposizioni del presente Allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di agenti permanenti dei gradi da SC 1 a SC 6 e da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un'indennità forfetaria, il cui importo e le cui modalità di attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della Commissione paritetica.

ALLEGATO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE E AI RIMBORSI SPESE

SEZIONE 1

Assegni familiari

Articolo 1

1. L'assegno di famiglia è pari a un importo di base di 171,88 EUR, maggiorato del 2% dello stipendio base dell'agente permanente.

2. Ha diritto all'assegno di famiglia:

(a) l'agente permanente coniugato;

(b) l'agente permanente vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe, che abbia uno o più figli a carico ai sensi del successivo articolo 2, paragrafi 2 e 3;

(c) l'agente permanente registrato come partner stabile di un'unione di fatto, a condizione che:

(i) la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di partner di un'unione di fatto;

(ii) nessuno dei due partner sia sposato né impegnato in un'altra unione di fatto;

(iii) i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii, nipoti, generi e nuore;

(iv) la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro dell'Unione europea; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini della presente lettera unicamente il caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;

(d) per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, da adottare sulla base di documenti probanti, l'agente permanente che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), si faccia effettivamente carico di oneri di famiglia.

3. Nel caso in cui il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale e abbia redditi professionali annui eccedenti lo stipendio base annuo di un agente permanente del grado AST 3 al secondo scatto, con applicazione del coefficiente correttore fissato per il paese nel quale il coniuge esercita la sua attività professionale, al lordo dell'imposta, l'agente permanente avente diritto all'assegno di famiglia non percepisce tale assegno, salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il diritto all'assegno è mantenuto se i coniugi hanno uno o più figli a carico.

4. Qualora, in virtù delle precedenti disposizioni, due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'assegno di famiglia, questo è corrisposto unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

5. Qualora l'agente permanente abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e tutti i figli a suo carico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente permanente. Per i figli maggiorenni a carico, si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.

Tuttavia, qualora i figli dell'agente permanente siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.

Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia al posto dell'agente permanente a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità di agente permanente o altro agente, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato.

Articolo 2

1. L'agente permanente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai seguenti paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 375,59 EUR al mese per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo dell'agente permanente o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dall'agente permanente.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale l'agente permanente sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri dell'Unione europea in materia di protezione dei minori.

3. L'assegno è concesso:

(a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

(b) su richiesta motivata dell'agente permanente interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4. In via eccezionale, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, può essere equiparata a figlio a carico qualsiasi altra persona nei cui confronti l'agente permanente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5. L'assegno continua a essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figli a carico.

7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente permanente.

Articolo 3

1. Alle condizioni stabilite nelle disposizioni generali di applicazione, l'agente permanente riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche da lui sostenute fino a un massimo di 254,83 EUR al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente Allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio comincia a frequentare un istituto di insegnamento elementare e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio completa gli studi o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di 26 anni, se anteriore.

L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:

– l'agente permanente il cui figlio a carico frequenti, per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati, un istituto di insegnamento nella sua lingua distante almeno 50 km da Firenze, come pure l'agente che beneficia (o che ha beneficiato) dell'indennità di dislocazione il cui figlio a carico frequenti

una scuola non italiana a Firenze;

– l'agente permanente non avente nazionalità italiana il cui figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore distante almeno 50 km da Firenze, a condizione che l'agente sia beneficiario dell'indennità di dislocazione; quest'ultima condizione non è richiesta se nello Stato dell'agente permanente non esiste un simile istituto o se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore fuori dall'Italia;

- alle stesse condizioni che per i due trattini precedenti, gli aventi diritto all'indennità che non sono in attività di servizio, tenendo conto del luogo di residenza anziché di Firenze e sostituendo le parole "fuori dall'Italia" con le parole "fuori dal paese del luogo di residenza".

La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma.

Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome dell'agente permanente. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio, e le parole "fuori dall'Italia" sono sostituite con le parole "fuori dal paese del luogo di residenza".

2. Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente Allegato, di età inferiore a cinque anni o che non frequenta regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a 91,75 EUR al mese. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma.

SEZIONE 2

Indennità di dislocazione

Articolo 4

1. Un'indennità di dislocazione pari al 16% dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico versati all'agente permanente è concessa:

(a) all'agente permanente:

– che non ha e non ha mai avuto la nazionalità italiana, e

– che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio italiano durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale;

(b) all'agente permanente che, avendo o avendo avuto la cittadinanza italiana, ha abitato abitualmente, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori dal territorio italiano per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

L'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 509,43 EUR al mese.

2. L'agente permanente che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità italiana, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un'indennità di espatrio pari a un quarto dell'indennità di dislocazione.

3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'agente permanente che, per via di matrimonio, abbia acquisito d'ufficio e senza possibilità di rinunciarvi la nazionalità italiana, è equiparato all'agente permanente di cui al paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

SEZIONE 3

Rimborso delle spese

A. Indennità di prima sistemazione

Articolo 5

1. Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta all'agente permanente di ruolo che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello Statuto.

Qualora due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio dell'agente permanente.

2. (*p.m. sp.*)

3. L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio dell'agente permanente alla data effettiva della nomina in ruolo.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione dell'agente permanente, come anche della famiglia se l'agente permanente ha diritto all'assegno di famiglia, a Firenze.

4. All'agente permanente avente diritto all'assegno di famiglia che non si stabilisce con la famiglia a Firenze, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia a Firenze purché detta sistemazione avvenga entro i termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3.

5. L'agente permanente di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio dell'Istituto prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data dell'entrata in servizio, al momento della cessazione dal servizio deve rimborsare una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

6. L'agente permanente beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.

B. Indennità di nuova sistemazione

Articolo 6

1. Al momento della cessazione definitiva dal servizio, l'agente permanente di ruolo che dimostri di aver cambiato residenza ha diritto a un'indennità di nuova sistemazione pari a due mesi dello stipendio base, se avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di non avente diritto all'assegno di famiglia, a condizione di aver prestato servizio per cinque anni e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione. Qualora due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'indennità di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto, a eccezione dell'aspettativa per motivi personali.

All'indennità di nuova sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio dell'agente permanente.

2. In caso di decesso di un agente permanente di ruolo, l'indennità di nuova sistemazione è corrisposta al coniuge sopravvissuto o, in sua mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1.

3. L'indennità di nuova sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio dell'agente permanente alla data della cessazione definitiva dal servizio.

4. Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione dell'agente permanente e della famiglia o, se l'agente permanente è deceduto, della sola famiglia, in una località situata ad almeno 70 km da Firenze.

La nuova sistemazione dell'agente permanente o della famiglia di un agente permanente deceduto deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.

C. Spese di viaggio

Articolo 7

1. L'agente permanente ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per sé stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

(a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione a Firenze;

(b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, da Firenze al luogo di origine quale definito al paragrafo 4 del presente articolo;

(c) (*p.m. sp.*)

In caso di decesso di un agente permanente, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra i luoghi di cui al paragrafo 1.

L'indennità per chilometro ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra	0 e 200 km
0,1910 EUR/km per il tratto di distanza tra	201 e 1000 km
0,3184 EUR/km per il tratto di distanza tra	1001 e 2000 km
0,1910 EUR/km per il tratto di distanza tra	2001 e 3000 km
0,0636 EUR/km per il tratto di distanza tra	3001 e 4000 km
0,0307 EUR/km per il tratto di distanza tra	4001 e 5000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	5000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare pari a:

- 95,50 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1200 km,
- 190,98 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3. (*p.m. sp.*)

4. Il luogo di origine dell'agente permanente è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e debitamente motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e dietro presentazione, da parte dell'agente permanente, di documenti giustificativi.

La revisione non può avere per effetto lo spostamento del centro d'interessi dell'agente permanente dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 8

1. L'agente permanente avente diritto all'indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se avente diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio da Firenze al luogo di origine quale definito all'articolo 7.

Se due coniugi sono entrambi impiegati al servizio dell'Istituto, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per sé stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto a un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell'anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra Firenze e il luogo di origine dell'agente permanente.

Qualora il luogo di origine definito all'articolo 7 si trovi al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione europea e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio dell'agente permanente dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. Gli agenti permanenti il cui luogo di origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione e dei territori degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario. Qualora l'autorità che ha il potere di nomina abbia autorizzato l'eccezione di cui all'articolo 28 bis, il Presidente dell'Istituto ha la facoltà di derogare dalla disposizione di cui sopra.

L'indennità per chilometro ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra	0 e 200 km
0,3820 EUR/km per il tratto di distanza tra	201 e 1000 km
0,6367 EUR/km per il tratto di distanza tra	1001 e 2000 km
0,3820 EUR/km per il tratto di distanza tra	2001 e 3000 km
0,1272 EUR/km per il tratto di distanza tra	3001 e 4000 km
0,0614 EUR/km per il tratto di distanza tra	4001 e 5000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a	5000 km.

All'indennità chilometrica di cui sopra è aggiunto un importo forfettario supplementare pari a:

- 191,00 EUR se la distanza geografica tra la sede di servizio e il luogo di origine è compresa tra 600 km e 1200 km,

- 381,96 EUR se la distanza geografica tra la sede di servizio e il luogo di origine è superiore a 1200 km.

L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono adeguati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3. L'agente permanente che nel corso dell'anno civile cessa dal servizio per causa diversa dal decesso oppure fruiscia di un'aspettativa per motivi personali ha diritto, se il periodo di attività al servizio dell'Istituto è, nel corso dell'anno, inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2, calcolato proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4. (*p.m. sp.*)

D. Spese di trasloco

Articolo 9

1. Nei limiti dei massimali di costo, l'agente permanente che, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 20 dello Statuto, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell'entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare dell'agente permanente al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L'autorità che ha il potere di nomina adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma.

2. In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso dell'agente permanente, le spese di trasloco da Firenze al luogo di origine sono rimborsate nei limiti definiti al paragrafo 1. Se l'agente permanente deceduto era celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3. L'agente permanente di ruolo deve effettuare il trasloco entro un anno dalla scadenza del periodo di prova. Al momento della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini previsti al presente paragrafo possono dar luogo a rimborso soltanto in casi eccezionali con

decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

E. Indennità giornaliera

Articolo 10

1. L'agente permanente che dimostri di dover cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello Statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, a un'indennità per giorno civile il cui importo è fissato come segue:

- 39,48 EUR per l'agente permanente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 31,83 EUR per l'agente permanente che non abbia diritto all'assegno di famiglia.

Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun riesame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto.

2. La durata del periodo per il quale è concessa l'indennità giornaliera è determinata nel modo seguente:

(a) per l'agente permanente che non abbia diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni;

(b) per l'agente permanente che abbia diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni oppure, se l'agente permanente interessato effettua un periodo di prova, per tutta la durata del periodo di prova aumentato di un mese.

Qualora due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, la durata della concessione prevista alla lettera b) si applica al coniuge che percepisce lo stipendio più elevato. La durata della concessione prevista alla lettera a) si applica all'altro coniuge.

In nessun caso l'indennità giornaliera è concessa dopo la data alla quale l'agente permanente ha effettuato il trasloco per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello Statuto.

F. Spese di missione

Articolo 11

1. L'agente permanente che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni qui di seguito previste.

2. L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo che l'agente permanente può ottenere in funzione dell'indennità giornaliera prevista. Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta quando la missione è di durata inferiore a ventiquattr'ore e si effettua in un paese in cui ha corso l'euro.

3. Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui l'agente permanente venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra Firenze e il luogo della missione che non obblighi l'agente permanente incaricato della missione di prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.

Articolo 12

1. Ferrovia

Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra Firenze e la sede della missione.

2. Aereo

Gli agenti permanenti sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde a una distanza andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 chilometri.

3. Nave

Le classi di viaggio in nave utilizzabili e i supplementi di cabina che possono essere rimborsati sono autorizzati caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione della durata e del costo del viaggio.

4. Automobile

Le spese di trasporto sono rimborsate forfetariamente sulla base del prezzo in treno, conformemente alle disposizioni previste al punto 1 e a esclusione di ogni altro supplemento.

Tuttavia, all'agente permanente che compia missioni in circostanze speciali nelle quali il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti con certezza degli inconvenienti, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste.

Articolo 13

1. L'indennità giornaliera di missione copre forfetariamente tutte le spese dell'agente permanente in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.

2 a). La tabella delle indennità per gli Stati membri dell'Unione europea è la seguente (in euro):

Destinazione	Massimale albergo	Indennità giornaliera
Belgio	140	92
Bulgaria	169	58
Repubblica ceca	155	75
Danimarca	150	120
Germania	115	93
Estonia	110	71
Grecia	140	82
Spagna	125	87
Francia	150	95
Irlanda	150	104
Italia	135	95
Cipro	145	93
Lettonia	145	66
Lituania	115	68

Lussemburgo	145	92
Ungheria	150	72
Malta	115	90
Paesi Bassi	170	93
Austria	130	95
Polonia	145	72
Portogallo	120	84
Romania	170	52
Slovenia	110	70
Slovacchia	125	80
Finlandia	140	104
Svezia	160	97
Regno Unito	175	101

L'agente permanente in missione, al quale sia offerto o rimborsato l'alloggio da parte di una delle istituzioni dell'Unione europea, di un'amministrazione o di un organismo terzo, deve farne dichiarazione. Le detrazioni corrispondenti saranno in tal caso applicate.

2 b). La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'autorità che ha il potere di nomina.

3. Gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), sono riesaminati ogni due anni dal Presidente dell'Istituto, in linea con il riesame pertinente effettuato dalla Commissione europea alla luce dell'evoluzione dei prezzi di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (si veda al riguardo: articolo 13, paragrafo 3, dell'Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea).

4. (*p.m. sp.*)

Articolo 13 bis

Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 del presente Allegato sono definite in dettaglio dall'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina mediante disposizioni generali di esecuzione.

G. Rimborso forfetario delle spese

Articolo 14

1. Quando, per la natura dei compiti affidati, taluni agenti permanenti debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina un'indennità forfetaria il cui importo è stabilito da detta autorità.

In casi particolari, l'autorità che ha il potere di nomina può inoltre decidere di porre a carico dell'Istituto una parte delle spese di alloggio degli interessati.

2. Per gli agenti permanenti che, in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza sarà fissato per

ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 15
(p.m. sp.)

SEZIONE 4

Pagamento delle somme dovute

Articolo 16

1. La retribuzione è versata all'agente permanente il 15 di ogni mese per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del centesimo.
2. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi e
 - (a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è pari al numero effettivo di giornate pagabili;
 - (b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.
3. Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data di entrata in servizio dell'agente permanente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'interessato ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

Articolo 17

1. Le somme dovute all'agente permanente sono pagate in euro presso una banca in Italia o, su richiesta dell'interessato, presso una banca dell'Unione europea.
2. Alle condizioni fissate dalle norme stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione del Comitato dello Statuto, l'agente permanente può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte della sua retribuzione.

Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto di tale trasferimento, sono i seguenti:

- (a) nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio;
- (b) su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro dell'Unione europea in questione nei confronti della quale l'agente permanente dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente.

I trasferimenti di cui alla lettera b) non possono essere superiori al 5% dello stipendio base dell'agente permanente.

3. I trasferimenti di cui al paragrafo 2 sono effettuati conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
4. Indipendentemente dai paragrafi 1, 2 e 3, l'agente permanente può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro dell'Unione europea in moneta locale, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25% dello stipendio base dell'agente permanente.

ALLEGATO VIII
MODALITÀ DEL REGIME DELLE PENSIONI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Qualora la visita medica che precede l'entrata in servizio di un agente permanente riveli che quest'ultimo è affetto da una malattia o da una infermità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze della suddetta malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Istituto.

L'agente permanente può ricorrere contro tale decisione dinanzi alla Commissione d'invalidità.

2. L'agente permanente collocato nella posizione di "congedo per servizio militare" cessa di beneficiare delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso per quanto riguarda le conseguenze dirette degli infortuni subiti o delle malattie contratte per causa del servizio militare. Le disposizioni suddette non pregiudicano i diritti a pensione reversibili acquisiti dall'agente permanente alla data del suo collocamento nella posizione di "congedo per servizio militare".

CAPITOLO 2

Pensione di anzianità e indennità una tantum

SEZIONE 1

Pensione di anzianità

Articolo 2

La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dall'agente permanente. Ogni anno di servizio preso in considerazione alle condizioni stabilite dall'articolo 3 dà diritto al beneficio di un'annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità.

Il numero massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato al numero necessario per raggiungere il massimo della pensione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, dello Statuto.

Articolo 3

A condizione che per i periodi di servizio in appresso indicati l'agente abbia versato i contributi previsti, sono presi in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2:

(a) la durata dei servizi prestati in qualità di agente permanente in una delle posizioni di cui all'articolo 35, lettere a), b), c), e) e f), dello Statuto. Tuttavia, i beneficiari dell'articolo 40 dello Statuto sono soggetti alle condizioni previste al paragrafo 3, secondo comma, ultima frase;

(b) (*p.m. sp.*)

(c) i periodi durante i quali l'interessato abbia beneficiato di un'indennità di invalidità;

(d) la durata dei servizi prestati in qualsiasi altra qualità alle condizioni fissate dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto. Tuttavia, quando un agente contrattuale ai sensi dello stesso Regime diviene

agente permanente, le annualità di pensione maturate come agente contrattuale danno diritto a un numero di annualità come agente permanente calcolate in base al rapporto tra l'ultimo stipendio base percepito come agente contrattuale e il primo stipendio base percepito come agente permanente, entro il limite del numero di anni di servizio effettivo. Gli eventuali contributi eccedentari, corrispondenti alla differenza tra il numero di annualità di pensione calcolate e il numero di anni di servizio effettivamente prestati, sono rimborsati alla persona interessata tenendo conto dell'ultimo stipendio base percepito in qualità di agente contrattuale. Questa disposizione si applica *mutatis mutandis* nel caso in cui un agente permanente diventi agente contrattuale.

Articolo 4

1. L'agente permanente che, dopo aver lasciato un precedente servizio presso l'Istituto in qualità di agente permanente o di agente temporaneo o contrattuale, sia stato riammesso in servizio presso l'Istituto, acquista nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, conformemente all'articolo 3 del presente Allegato, la durata del suo servizio in qualità di agente permanente, di agente temporaneo o di agente contrattuale per la quale sono stati versati i contributi, a condizione:

(a) di riversare l'indennità una tantum che gli è stata versata a titolo dell'articolo 12, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,1%. Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato degli articoli 42 o 112 del Regime applicabile agli altri agenti, egli è altresì tenuto a riversare l'importo versato in applicazione di detto articolo, maggiorato degli interessi composti al saggio sopra menzionato;

(b) di far riservare a tal fine, precedentemente al calcolo dell'abbuono di annualità previsto all'articolo 11, paragrafo 2, e a condizione di aver chiesto e ottenuto il beneficio di tale articolo successivamente alla nuova assunzione di funzioni, la parte dell'importo trasferito verso il regime pensionistico dell'Istituto corrispondente all'equivalente attuariale calcolato e trasferito verso il regime di origine in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,1%.

Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato degli articoli 42 o 112 del Regime applicabile agli altri agenti, il calcolo dell'importo da riservare terrà conto altresì dell'importo versato in applicazione dei suddetti articoli, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,1%.

Nella misura in cui l'importo trasferito verso il regime pensionistico dell'Istituto sia insufficiente a ricostituire i diritti a pensione relativi alla totalità del periodo di attività precedente, l'agente permanente è autorizzato, su sua richiesta, a completare l'importo definito al paragrafo 1, lettera b).

2. Il saggio d'interesse previsto al paragrafo 1 può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 3 dell'Allegato XII.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 2 del presente Allegato, l'agente permanente che resta in servizio dopo l'età pensionabile beneficia di una maggiorazione della pensione pari all'1,5% dello stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione, per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70% dell'ultimo stipendio base di cui al secondo comma dell'articolo 77 dello Statuto.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso dell'agente permanente rimasto in servizio oltre l'età pensionabile.

Articolo 6

Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un agente permanente al primo scatto del grado AST 1.

Articolo 8

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante all'agente permanente, calcolata in base alla tabella di mortalità adottata dall'Unione europea a norma dell'articolo 9 dell'Allegato XII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e in base al saggio d'interesse del 3,1% annuo, che può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 3 dell'Allegato XII.

Articolo 9

1. L'agente permanente che cessa il servizio prima dell'età pensionabile può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia:

- a) differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale raggiunge l'età pensionabile, oppure
- b) immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 58 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione.

Alla pensione si applica una riduzione del 3,5% per anno di anticipo rispetto all'età in cui l'agente permanente avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto. Se la differenza tra l'età in cui il diritto alla pensione di anzianità è acquisito ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto e l'età dell'interessato al momento della cessazione dal servizio supera un numero esatto di anni, alla riduzione viene aggiunto un anno supplementare.

Articolo 9 bis

Per determinare la pensione ridotta degli agenti permanenti che hanno maturato più del 70% dell'ultimo stipendio base e che chiedono il godimento immediato della pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 9, la riduzione di cui al suddetto articolo si applica a un importo teorico corrispondente agli anni di servizio maturati anziché a un importo limitato al massimo al 70% dell'ultimo stipendio base. In nessun caso, tuttavia, la pensione ridotta così calcolata potrà superare il 70% dell'ultimo stipendio base ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto.

Articolo 10

Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale l'agente permanente è stato ammesso, d'ufficio o su sua domanda, al beneficio della pensione, con l'intesa che egli percepisce la sua retribuzione fino alla data in cui ha inizio il godimento della pensione.

Articolo 11

1. L'agente permanente che cessa dalle sue funzioni per:

- entrare al servizio di un'amministrazione governativa oppure organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con l'Istituto;
- esercitare un'attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con l'Istituto,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione od organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale l'agente permanente maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale, attualizzato alla data del trasferimento effettivo, dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso l'Istituto.

2. L'agente permanente che entra al servizio dell'Istituto dopo:

- aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale, ovvero

- aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto, di far versare all'Istituto il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l'autorità dell'Istituto che ha il potere di nomina determina, mediante disposizioni generali di applicazione, tenuto conto dello stipendio base, dell'età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime delle pensioni dell'Istituto, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

L'agente permanente potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione.

3. Il paragrafo 2 si applica anche all'agente permanente reintegrato al termine di un periodo di comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, nonché all'agente permanente reintegrato allo scadere di un'aspettativa per motivi personali prevista dall'articolo 40 dello Statuto.

4. Il numero di annualità da prendere in conto per l'applicazione del paragrafo 2 è ridotto proporzionalmente nel caso in cui l'importo trasferito sia inferiore al contributo totale (quota del datore di lavoro e quota del lavoratore – articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto), calcolato sullo stipendio base dell'agente permanente a tempo pieno alla data della sua richiesta di riscatto.

SEZIONE 2

Indennità una tantum

Articolo 12

1. L'agente permanente che non ha ancora raggiunto l'età pensionabile che cessa definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio:

(a) se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del Regime applicabile agli altri agenti;

(b) negli altri casi, all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

(i) che l'interessato non potrà beneficiare di un rimborso di capitale;

(ii) che l'interessato percepirà una rendita mensile non prima del compimento dei 60 anni di età e al più tardi al compimento dei 66 anni di età;

(iii) che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

(iv) che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato unicamente alle

condizioni descritte ai punti i), ii) e iii).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'agente permanente che non ha raggiunto l'età pensionabile e che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione a un regime pensionistico nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento di lasciare il servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti al servizio dell'Istituto. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime pensionistico nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del Regime applicabile agli altri agenti vengono detratti dall'indennità una tantum.

3. Tuttavia, quando l'agente permanente cessa definitivamente dal servizio a seguito di una destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire, sono fissati in funzione della decisione adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato IX.

CAPITOLO 3

Indennità di invalidità

Articolo 13

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, l'agente permanente di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla Commissione d'invalidità colpito da una invalidità permanente considerata totale che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso l'Istituto, ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, all'indennità di invalidità di cui all'articolo 78 dello Statuto.

2. Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio, stabilita sulla base della griglia degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata, è detratta da tale indennità.

L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti e a comunicare all'Istituto ogni elemento che possa modificare i suoi diritti all'indennità.

Articolo 14

Il diritto all'indennità di invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al collocamento a riposo in applicazione dell'articolo 53 dello Statuto.

L'ex agente permanente che non soddisfi più le condizioni richieste per beneficiare dell'indennità di invalidità deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o servizio, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, l'ex agente permanente conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante in un impiego corrispondente alla sua carriera nella sua categoria o servizio; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio.

In caso di decesso dell'ex agente permanente beneficiario dell'indennità di invalidità, il diritto all'indennità suddetta si estingue alla fine del mese civile nel corso del quale l'ex agente permanente è deceduto.

Articolo 15

Fino a quando l'ex agente permanente, che beneficia di un'indennità d'invalidità, non abbia raggiunto l'età pensionabile, l'Istituto può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare della pensione.

CAPITOLO 4

Pensione di reversibilità

Articolo 17

Il coniuge superstite di un agente permanente deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 22, di una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente permanente se quest'ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

La condizione di anteriorità di cui al comma precedente non si applica quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente dell'agente permanente siano nati uno o più figli, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle loro necessità, o quando il decesso dell'agente permanente sia dovuto a infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero a infortunio.

Articolo 17 bis

(p.m. sp.)

Articolo 18

Il coniuge superstite di un ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione dal servizio e la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

La condizione di anteriorità di cui al comma precedente non si applica quando da un precedente matrimonio dell'agente permanente contratto prima della cessazione dal servizio siano nati uno o più figli, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle loro necessità.

Articolo 18 bis

Il coniuge superstite di un ex agente permanente che abbia lasciato il servizio prima dell'età pensionabile e che abbia chiesto il differimento del godimento della pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione dal servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto il coniuge all'età pensionabile. Il minimo della pensione di reversibilità, tuttavia, non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità cui avrebbe avuto diritto l'ex agente permanente all'età pensionabile.

La condizione di anteriorità prevista al comma di cui sopra non si applica quando da un precedente matrimonio dell'ex agente permanente contratto prima della cessazione dal servizio siano nati uno o più

figli, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle loro necessità.

Articolo 19

Il coniuge superstite di un ex agente permanente titolare di un'indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell'ammissione dell'agente permanente al beneficio dell'indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 del presente Allegato, a una pensione di reversibilità pari al 60% dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35% dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo dell'indennità di validità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso.

Articolo 20

La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 18, 18 bis e 19 non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione dell'agente permanente dal servizio, è durato almeno cinque anni.

Articolo 21

1. La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello Statuto, è per il primo orfano pari agli otto decimi della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite dell'agente permanente o ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste al successivo articolo 25.

La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.

2. La pensione così stabilita è aumentata per ciascun figlio a carico, a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato VII.

3. L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

Articolo 22

In caso di coesistenza di un coniuge superstite e di orfani nati da un precedente matrimonio o di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante a un coniuge superstite che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 dell'Allegato VII dello Statuto sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con l'agente permanente o ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità.

Nel caso previsto dal secondo comma, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'Allegato VII dello Statuto sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

Articolo 24

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso dell'agente permanente o ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità. Tuttavia, quando il decesso dell'agente permanente o del titolare di una pensione dà luogo al pagamento previsto all'articolo 70 dello Statuto, tale diritto prende effetto il primo giorno del quarto mese successivo al decesso.

Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese civile durante il quale avviene il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare le condizioni previste per beneficiare di tale pensione. Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII.

Articolo 25

Qualora la differenza di età tra l'agente permanente o ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità deceduto e il coniuge superstite, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:

- 1% per gli anni compresi tra il 10° e il 20°;
- 2% per gli anni dal 20° fino al 25° escluso;
- 3% per gli anni dal 25° fino al 30° escluso;
- 4% per gli anni dal 30° fino al 35° escluso;
- 5% per gli anni dal 35° in poi.

Articolo 26

Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Egli beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma, dello Statuto.

Articolo 27

Il coniuge divorziato di un agente permanente o di un ex agente permanente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso dell'ex coniuge, a una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex coniuge, che viene attualizzata secondo le modalità previste dall'articolo 82 dello Statuto.

Il congiunto divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso dell'ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell'articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso dell'ex coniuge.

Articolo 28

In caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto a una pensione di reversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto a una pensione di reversibilità, tale

pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, secondo e terzo comma.

In caso di rinuncia o di decesso di uno dei beneficiari, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 80, secondo comma, dello Statuto.

Le riduzioni per differenza di età previste dall'articolo 25 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.

Articolo 29

Qualora il coniuge divorziato abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 42, l'intera pensione viene attribuita al coniuge superstite, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma, dello Statuto.

CAPITOLO 5

Pensioni provvisorie

Articolo 30

Il coniuge o le persone considerate a carico di un agente permanente che si trova in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto e che sia scomparso possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma del presente Allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'agente permanente.

Articolo 31

Il coniuge o le persone considerate a carico di un ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma del presente Allegato, quando il titolare della pensione sia scomparso da oltre un anno.

Articolo 31 bis

Il coniuge o le persone considerate a carico dell'ex agente permanente, quale definito all'articolo 18 bis dell'Allegato VIII dello Statuto, possono ottenere, a titolo provvisorio, la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità che sarebbero loro riconosciuti a norma del presente Allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'ex agente permanente.

Articolo 32

Le disposizioni dell'articolo 31 sono applicabili alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti che sia scomparsa da oltre un anno.

Articolo 33

Le pensioni provvisorie previste dagli articoli 30, 31, 31 bis e 32 vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso dell'agente permanente o dell'ex agente permanente sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

CAPITOLO 6

Maggiorazione di pensione per figli a carico

Articolo 34

Le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma, dello Statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria.

Le disposizioni degli articoli 80 e 81 dello Statuto si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso dell'agente permanente o ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità.

Articolo 35

La concessione di una pensione di anzianità o di reversibilità o di un'indennità di invalidità o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di dislocazione.

CAPITOLO 7

SEZIONE 1

Finanziamento del regime delle pensioni

Articolo 36

La riscossione dello stipendio o dell'indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli da 77 a 84 dello Statuto.

Articolo 37

L'agente permanente in servizio comandato continua a versare il contributo di cui all'articolo precedente, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado. La stessa disposizione si applica nei confronti dell'agente permanente in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall'articolo 40, paragrafo 3, dello Statuto.

Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto agente permanente o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime pensionistico sono calcolate in base a tale stipendio.

Articolo 38

I contributi regolarmente dedotti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

Articolo 39

SEZIONE 2

Liquidazione delle pensioni degli agenti permanenti

Articolo 40

(p.m. sp.). Il conteggio particolareggiato della liquidazione dei diritti a pensione d'anzianità, di reversibilità, provvisoria, oppure dell'indennità di invalidità, è notificato all'agente permanente o ai suoi aventi diritto contemporaneamente alla decisione di concessione di tale pensione o indennità.

La pensione di anzianità o l'indennità di invalidità non possono essere cumulate con uno stipendio a carico del bilancio generale dell'Istituto.

Articolo 41

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello Statuto o del presente Allegato.

Articolo 42

Gli aventi diritto di un agente permanente o ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione o a indennità entro l'anno successivo alla data di decesso dell'agente o ex agente, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertata.

Articolo 43

L'ex agente permanente o i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'Istituto ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

Articolo 44

L'agente permanente, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo temporaneo, a norma delle disposizioni dell'articolo 9 dell'Allegato IX dello Statuto, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione.

SEZIONE 3

Pagamento delle prestazioni

Articolo 45

Le prestazioni previste dal presente regime delle pensioni sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

(p.m. sp.)

Per i pensionati residenti all'interno dell'Unione europea, le prestazioni sono pagate in euro presso una banca dell'Unione.

Per i pensionati residenti all'esterno dell'Unione europea, le prestazioni sono pagate in euro presso una banca dell'Unione o del paese di residenza. A titolo di deroga, esse possono essere pagate nella moneta locale nel paese di residenza del titolare, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più recenti utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

Articolo 46

Qualsiasi somma dovuta all'Istituto da parte di un agente permanente o ex agente permanente titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità, alla data alla quale l'interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime delle pensioni, viene dedotta dall'ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato su vari mesi.

CAPITOLO 8

Disposizioni transitorie

Articoli da 48 a 51

(p.m. sp.)

ALLEGATO IX
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Non appena emerga la possibilità che un agente permanente o un ex agente permanente sia implicato in un caso di frode o di corruzione, o più in generale emerga che questi sia venuto meno ai suoi doveri e obblighi, un'indagine amministrativa è avviata dall'autorità che ha il potere di nomina, e l'agente è tenuto informato, sempreché tale informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine.

2. *(p.m. sp.)*

3. *(p.m. sp.)*

Articolo 2

1. Le norme definite all'articolo 1 del presente Allegato si applicano *mutatis mutandis* alle altre indagini amministrative effettuate dall'autorità che ha il potere di nomina.

2. L'autorità che ha il potere di nomina informa l'interessato circa la chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d'indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi.

3. L'autorità che ha il potere di nomina adotta le modalità di applicazione del presente articolo conformemente all'articolo 110 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto.

Articolo 3

1. Sulla base della relazione d'indagine, dopo aver comunicato all'agente permanente interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l'autorità che ha il potere di nomina può:

(a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti dell'agente permanente interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure

(b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare all'agente permanente un ammonimento; oppure

(c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 86 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti:

(i) decidere l'avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4 del presente Allegato, oppure

(ii) decidere l'avvio di una procedura disciplinare di fronte alla Commissione di disciplina.

Articolo 4

Se, per ragioni oggettive, l'agente permanente interessato non può essere ascoltato a titolo delle disposizioni del presente Allegato, può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.

SEZIONE 2

Commissione di disciplina

Articolo 5

1. È creata una Commissione di disciplina, in prosieguo denominata “Commissione”. Almeno un membro della Commissione, che può esserne il presidente, è scelto al di fuori dell’Istituto.
2. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti, e da due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado. Se il numero di tali agenti permanenti supplementari è inferiore a due, essi appartengono almeno allo stesso gruppo di funzioni dell’agente permanente oggetto del procedimento disciplinare.
3. I membri permanenti della Commissione e i relativi supplenti sono designati tra gli agenti permanenti in attività di servizio di grado pari o superiore ad AD/AST 8.
4. *(p.m. sp.)*
5. *(p.m. sp.)*

Articolo 6

1. L’autorità che ha il potere di nomina e il Comitato del personale designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti.
2. Il presidente e il suo supplente sono designati dall’autorità che ha il potere di nomina.
3. Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. L’Istituto può tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso deve essere inferiore a un anno.
4. I due membri della Commissione di disciplina estesa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente Allegato, sono designati secondo la procedura seguente:
 - (a) al momento della decisione dell’apertura della procedura disciplinare o della procedura prevista all’articolo 22 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina prepara una lista comprendente i nomi dei due agenti che rispondono alle condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2. Simultaneamente, il Comitato del personale, debitamente informato, trasmette all’autorità che ha il potere di nomina una lista preparata nello stesso modo. Queste due liste sono immediatamente comunicate al presidente della Commissione;
 - (b) nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rapporto con il quale si decide di iniziare il procedimento disciplinare o il procedimento di cui all’articolo 22 dello Statuto, il presidente della Commissione procede, in presenza dell’interessato, all’estrazione a sorte di due membri della Commissione, uno in ciascuno degli elenchi summenzionati. Per questa procedura, il presidente può decidere di farsi sostituire dal segretario. Il presidente comunica all’agente permanente interessato e a ciascun membro la composizione completa della Commissione.
5. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della Commissione, l’agente permanente interessato può ricusare uno dei membri della Commissione stessa. Anche l’autorità che ha il potere di nomina ha il diritto di ricusare uno dei membri della Commissione.

Entro lo stesso termine, i membri della Commissione possono far valere cause legittime di astensione e sono tenuti a rinunciare all’incarico in presenza di un conflitto di interessi.

Il presidente della Commissione procede, ove necessario, a una nuova estrazione a sorte per sostituire i membri designati conformemente al paragrafo 4.

Articolo 7

La Commissione è assistita da un segretario designato dall'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 8

1. Il presidente e i membri della Commissione godono di indipendenza totale nell'esercizio della loro missione.

2. Le delibere e i lavori della Commissione sono segreti.

SEZIONE 3

Sanzioni disciplinari

Articolo 9

1. L'autorità che ha il potere di nomina può applicare una delle sanzioni seguenti:

(a) ammonimento scritto;

(b) nota di biasimo;

(c) sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra uno e ventitré mesi;

(d) retrocessione di scatto;

(e) retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra quindici giorni e un anno;

(f) retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni;

(g) inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore, con o senza retrocessione di grado;

(h) destituzione, con eventuale riduzione pro tempore della pensione o una ritenuta, per un periodo determinato, sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente permanente. Qualora si applichi la suddetta riduzione, il reddito dell'ex agente permanente non può comunque essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'Allegato VIII, maggiorato ove del caso degli assegni familiari.

2. Nel caso di un pensionato o di un agente permanente che beneficia di un'indennità di invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, per un periodo determinato, una ritenuta sull'importo della pensione o dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto dell'agente permanente. Il reddito dell'agente permanente non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'Allegato VIII del presente Statuto, maggiorato ove del caso degli assegni familiari.

3. Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare.

Articolo 10

La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

(a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;

(b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Istituto a motivo della mancanza commessa;

(c) il grado di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;

- (d) i motivi che hanno condotto l'agente permanente a commettere tale mancanza;
- (e) il grado e l'anzianità dell'agente permanente;
- (f) il grado di responsabilità personale dell'agente permanente;
- (g) il livello delle funzioni e delle responsabilità dell'agente permanente;
- (h) il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto;
- (i) la condotta dell'agente permanente su tutto l'arco della carriera.

SEZIONE 4

Procedimento disciplinare senza ricorso alla Commissione di disciplina

Articolo 11

L'autorità che ha il potere di nomina può pronunciarsi sulla sanzione e decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della Commissione. In tal caso, l'interessato deve essere sentito prima che l'autorità che ha il potere di nomina intraprenda tale azione.

SEZIONE 5

Procedimento disciplinare con ricorso alla Commissione di disciplina

Articolo 12

1. Alla Commissione viene sottoposto il rapporto dell'autorità che ha il potere di nomina, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti.
2. Il rapporto è trasmesso all'agente permanente interessato e al presidente della Commissione, che lo porta a conoscenza dei membri della Commissione medesima.

Articolo 13

1. Non appena ricevuto il rapporto, l'agente permanente interessato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.
2. L'agente permanente interessato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.
3. L'agente permanente interessato può essere assistito da una persona di sua scelta.

Articolo 14

Se, in presenza del presidente della Commissione, l'agente permanente interessato ammette un comportamento scorretto e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 12 del presente Allegato, l'autorità che ha il potere di nomina può sottrarre il caso all'azione della Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la sanzione prevista. Quando il caso è sottratto all'azione della Commissione, il presidente esprime il proprio parere sulla sanzione prevista.

Nell'ambito di questa procedura, l'autorità che ha il potere di nomina può applicare, in deroga all'articolo 11 del presente Allegato, una delle sanzioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a d) dello stesso.

L'agente permanente interessato viene informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti

dall'ammissione di un comportamento scorretto.

Articolo 15

Precedentemente alla prima riunione della Commissione, il presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto e ne informa gli altri membri.

Articolo 16

1. L'agente permanente interessato è ascoltato dalla Commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte od orali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni.

2. Di fronte alla Commissione, l'Istituto è rappresentato da un agente permanente che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità che ha il potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'agente permanente interessato.

3. (*p.m. sp.*)

Articolo 17

1. La Commissione, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio.

2. Il presidente o uno dei membri della Commissione svolge l'inchiesta a nome della Commissione. Ai fini dell'inchiesta, la Commissione può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'Istituto risponde a ogni domanda di questo genere negli eventuali termini fissati dalla Commissione. Quando questa richiesta è rivolta all'agente permanente, viene presa nota di un suo eventuale rifiuto di ottemperarvi.

Articolo 18

Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte od orali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la Commissione formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della Commissione. Ciascun membro della Commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina e all'agente permanente interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto della suddetta autorità, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della Commissione, il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso.

Articolo 19

1. Il presidente della Commissione non prende parte alle decisioni della Commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

2. Il presidente provvede all'esecuzione delle decisioni prese dalla Commissione e porta a conoscenza di ogni suo membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso.

Articolo 20

Il segretario redige un resoconto delle riunioni della Commissione. I testimoni appongono la loro firma al resoconto delle loro deposizioni.

Articolo 21

1. Le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati alla persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 9 del presente Allegato.

2. L'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per l'agente permanente interessato.

Articolo 22

1. Dopo aver sentito l'agente permanente, l'autorità che ha il potere di nomina adotta la sua decisione conformemente agli articoli 9 e 10 del presente Allegato, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della Commissione. La decisione deve essere motivata.

2. Se l'autorità che ha il potere di nomina decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto l'agente permanente interessato. L'agente permanente interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

SEZIONE 6

Sospensione

Articolo 23

1. In caso di colpa grave addebitata a un agente permanente dall'autorità che ha il potere di nomina, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di un'infrazione delle norme di legge, quest'ultima può sospendere in qualsiasi momento il responsabile per un periodo determinato o indeterminato.

2. Salvo in circostanze eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina prende questa decisione dopo aver sentito l'agente permanente interessato.

Articolo 24

1. La decisione relativa alla sospensione dell'agente permanente deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determinare l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo versato all'agente permanente non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'Allegato VIII del presente Statuto, maggiorato ove del caso degli assegni familiari.

2. La posizione dell'agente permanente sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

3. L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora l'agente permanente interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, l'agente permanente avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione.

4. Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'articolo 12 dell'Allegato XII.

SEZIONE 7

Azioni penali parallele

Articolo 25

Quando l'agente permanente sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

SEZIONE 8

Disposizioni finali

Articolo 26 *(p.m. sp.)*

Articolo 27

L'agente permanente colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione può, dopo tre anni se si tratta di ammonimento scritto o di biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'autorità che ha il potere di nomina decide se la richiesta dell'interessato debba essere accolta.

Articolo 28

Il procedimento disciplinare può essere riaperto dall'autorità che ha il potere di nomina, su sua propria iniziativa o su richiesta dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 29

Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'interessato in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del presente Allegato, questi ha diritto, su sua richiesta, alla riparazione del danno subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 30

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, l'autorità che ha il potere di nomina adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del Comitato del personale, le modalità di applicazione del presente Allegato.

ALLEGATO X

(p.m. sp.)

ALLEGATO XI

NORME DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DELLO STATUTO

Articolo 1

La sezione 1 del capitolo 1 e i capitoli 2 e 3 del presente Allegato sono applicabili dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024. Il Presidente dell'Istituto dovrà adottare tutte le misure necessarie per adottare presso l'Istituto, dopo il 31.12.2023, le eventuali revisioni apportate allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

CAPITOLO 1

Attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, dello Statuto

SEZIONE 1

Attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni

Articolo 2 Griglia degli stipendi di base

1. Per attualizzazione annuale a titolo dell'anno N s'intende l'adeguamento basato sull'evoluzione dei parametri economici nel corso nel periodo di riferimento, che va dal 1° luglio dell'anno N al 30 giugno dell'anno N+1.

Per le attualizzazioni annuali a titolo degli anni compresi tra il 2003 e il 2019 incluso, gli elementi della tabella dell'articolo 66 dello Statuto sono rimpiazzati, a decorrere dalla data indicata nella sesta colonna della tabella riportata qui sotto, dagli elementi che compaiono nella tabella dell'articolo 66 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, così come modificata a norma delle disposizioni dell'Allegato XI dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea a titolo dell'attualizzazione annuale corrispondente:

Attualizzazione annuale a titolo del	Periodo di riferimento	Data di decorrenza UE	Esercizio UE	Ritardo in mesi	Data di decorrenza IUE
2003	1.7.02 – 30.6.03	1° gennaio 2004	2004	6	1° luglio 2004
2004	1.7.03 – 30.6.04	1° luglio 2004	2005	9	1° aprile 2005
2005	1.7.04 – 30.6.05	1° luglio 2005	2006	11	1° giugno 2006
2006	1.7.05 – 30.6.06	1° luglio 2006	2007	12	1° luglio 2007
2007	1.7.06 – 30.6.07	1° luglio 2007	2008	12	1° luglio 2008
2008	1.7.07 – 30.6.08	1° luglio 2008	2009	11	1° giugno 2009
2009	1.7.08 – 30.6.09	1° luglio 2009	2010	11	1° giugno 2010
2010	1.7.09 – 30.6.10	1° luglio 2010	2011	10	1° maggio 2011
2011	1.7.10 – 30.6.11	1° luglio 2011	2012	10	1° maggio 2012
2012	1.7.11 – 30.6.12	1° luglio 2012	2013	9	1° aprile 2013
2013	1.7.12 – 30.6.13	1° luglio 2013	2014	9	1° aprile 2014
2014	1.7.13 – 30.6.14	1° luglio 2014	2015	8	1° marzo 2015
2015	1.7.14 – 30.6.15	1° luglio 2015	2016	8	1° marzo 2016
2016	1.7.15 – 30.6.16	1° luglio 2016	2017	7	1° febbraio 2017
2017	1.7.16 – 30.6.17	1° luglio 2017	2018	7	1° febbraio 2018
2018	1.7.17 – 30.6.18	1° luglio 2018	2019	6	1° gennaio 2019
2019	1.7.18 – 30.6.19	1° luglio 2019	2020	6	1° gennaio 2020

2. Per le attualizzazioni annuali seguenti, le modifiche della griglia degli stipendi implicano l'adozione all'Istituto delle attualizzazioni pertinenti delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni degli ex funzionari dell'Unione europea con un posticipo che sarà deciso dal Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore, deliberando a maggioranza qualificata entro il 31 dicembre 2019, fissa tali ritardi e le date di entrata in vigore che ne conseguono, e sostituisce quindi la tabella del paragrafo 1 con una nuova tabella. In caso di mancanza di una decisione del Consiglio superiore alla data del 31 dicembre 2019, i ritardi sono di sei mesi qualunque sia l'anno a titolo del quale interviene l'adeguamento.

3. In caso di corrispondente attualizzazione positiva o negativa da parte delle istituzioni dell'UE delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari dell'Unione europea per rettificare il valore di un'attualizzazione annuale, la stessa rettifica entra immediatamente in vigore all'Istituto, senza avere carattere retroattivo.

Articolo 3

Coefficiente correttore della sede

1. Alle stesse date di entrata in vigore fissate nella sesta colonna della tabella (originale o modificata) dell'articolo 2, paragrafo 1, il valore del coefficiente correttore della sede previsto all'articolo 64 dello Statuto è sostituito dal valore del coefficiente correttore che viene applicato alle retribuzioni dei funzionari dell'Unione europea in attività in Italia (con l'esclusione di Varese) attualizzato annualmente a norma delle disposizioni dell'Allegato XI dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

2. In caso di corrispondente attualizzazione positiva o negativa del valore del coefficiente correttore dei funzionari dell'Unione europea in attività in Italia (con l'esclusione di Varese), la stessa rettifica entra immediatamente in vigore all'Istituto, senza avere carattere retroattivo.

SEZIONE 2

Coefficienti correttori fuori sede utilizzati per la liquidazione delle pensioni

Articolo 4

1. I coefficienti correttori:

(a) presi in considerazione a norma dell'Allegato XIII, articolo 20, paragrafo 1, per il calcolo della liquidazione mensile delle pensioni

(b) (*p.m. sp.*)

sono sostituiti annualmente, alle date che compaiono nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, con i valori stabiliti per l'attualizzazione annuale in questione dalle istituzioni dell'UE, rispettivamente per le retribuzioni dei funzionari in attività e per le pensioni versate ai pensionati dell'Unione europea nei paesi considerati.

CAPITOLO 2

Attualizzazioni intermedie delle retribuzioni e delle pensioni

Articolo 5

L'articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e le disposizioni pertinenti relative alle attualizzazioni intermedie di retribuzioni e pensioni di cui all'Allegato XI dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea si applicano per analogia, fatta eccezione per la loro data di entrata in vigore, che per l'Istituto è posticipata, a seconda del periodo di riferimento considerato, del numero di mesi che risultano dall'intersezione della riga corrispondente a tale data di entrata in vigore dell'UE e della quinta colonna della tabella (originale o modificata) dell'articolo 2, paragrafo 1.

CAPITOLO 3

Casi di forte aumento del costo della vita

Articolo 6

Per i casi di forte aumento del costo della vita, i coefficienti correttori aventi effetto in conformità con il capitolo 3 dell'Allegato XI dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea sono applicabili per analogia, salvo per quanto riguarda la loro data di entrata in vigore, che per l'Istituto è fissata, a seconda del periodo di riferimento considerato, alla data di entrata in vigore della misura applicata dalle istituzioni dell'UE aumentata del numero di mesi che risultano dall'intersezione della riga

corrispondente a tale data di entrata in vigore dell'UE e della quinta colonna della tabella (originale o modificata) dell'articolo 2, paragrafo 1.

ALLEGATO XII

NORME DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 83 BIS DELLO STATUTO

Articolo 1

1. Se, nonostante l'esistenza delle disposizioni dell'articolo 83 bis, paragrafo 4, dello Statuto, il Consiglio superiore lo ritiene opportuno per determinare con precisione il contributo degli agenti al regime pensionistico, bisogna procedere a un'analisi attuariale del regime pensionistico di cui all'articolo 83 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

2. L'analisi riguarda la pensione di anzianità definita all'articolo 77 dello Statuto, l'indennità di invalidità definita all'articolo 78 dello Statuto e le pensioni di reversibilità definite agli articoli 79 e 80 dello Statuto. L'analisi è condotta seguendo i principi di calcolo esposti agli articoli da 5 a 8 dell'Allegato XII allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Tuttavia, tenuto conto della scarsità del personale soggetto a rischio d'invalidità, l'analisi può eventualmente limitarsi a riprendere i risultati delle analisi analoghe effettuate per loro conto dall'Unione europea; lo stesso vale per le pensioni di reversibilità.

Articolo 2

1. Ogni attualizzazione dell'aliquota contributiva entra in vigore in concomitanza con l'attualizzazione annuale delle retribuzioni prevista all'articolo 65 dello Statuto. Le attualizzazioni non danno luogo a un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto all'aliquota applicabile l'anno precedente.

2. La differenza tra l'attualizzazione dell'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale e l'attualizzazione risultante dalla variazione di cui al paragrafo 1, ultima frase, non può essere in alcun caso recuperata né, di conseguenza, integrata in calcoli attuariali successivi.

Articolo 3

Il saggio d'interesse indicato agli articoli 4 e 8 dell'Allegato VIII allo Statuto e agli articoli 40 e 110 del Regime applicabile agli altri agenti è rivisto dal Presidente dell'Istituto sulla base delle modifiche apportate dall'Unione europea.

Articolo 4 e seguenti (p.m. sp.)

ALLEGATO XIII
MISURE TRANSITORIE APPLICABILI
AGLI AGENTI PERMANENTI DELL'ISTITUTO
(ARTICOLO 107 BIS DELLO STATUTO)

SEZIONE 1

Articolo 1

1. Durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello Statuto sono sostituite dal testo seguente:

“1. Gli impieghi previsti dallo Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C* e D*.

2. La categoria A* comprende dieci gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi.”

2. Ogni riferimento alla data di assunzione deve essere inteso come riferimento alla data di entrata in servizio.

Articolo 2

1. Il 1° gennaio 2005, fatto salvo l'articolo 8 del presente Allegato, i gradi degli agenti permanenti collocati in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto sono rinominati come segue:

Grado precedente	Nuovo grado (intermedio)	Grado precedente	Nuovo grado (intermedio)	Grado precedente	Nuovo grado (intermedio)	Grado precedente	Nuovo grado (intermedio)
A3/LA3	A*14						
A4/LA4	A*12						
A5/LA5	A*11						
A6/LA6	A*10	B1	B*10				
A7/LA7	A*8	B2	B*8				
A8/LA8	A*7	B3	B*7	C1	C*6		
		B4	B*6	C2	C*5		
		B5	B*5	C3	C*4	D1	D*4
				C4	C*3	D2	D*3
				C5	C*2	D3	D*2
						D4	D*1

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 del presente Allegato, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alle seguenti tabelle (importi in euro):

[...]

(le tabelle pertinenti, data la loro natura di documenti dinamici costantemente soggetti ad attualizzazioni annuali, sono omesse dalla presente versione, ma possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: financial.personnel.service@eui.eu).

Articolo 3

La procedura descritta all'articolo 2, paragrafo 1, del presente Allegato non ha alcun effetto sullo scatto in cui si trova l'agente permanente né sull'anzianità di grado e di scatto acquisita. Gli stipendi sono fissati conformemente all'articolo 7 del presente Allegato.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni precedenti durante il periodo indicato nella frase introduttiva dell'articolo 1 del presente Allegato:

(a) i termini "gruppo di funzioni" sono sostituiti dal termine "categoria":

(i) nello Statuto:

- all'articolo 5, paragrafo 5,
- all'articolo 6, paragrafo 1,
- all'articolo 7, paragrafo 2,
- all'articolo 31, paragrafo 1,
 - all'articolo 32, terzo comma,
- all'articolo 39, lettera f),
- all'articolo 40, paragrafo 4,

— (*p.m. sp.*)

- all'articolo 51, paragrafi 1, 2, 8 e 9,
- all'articolo 78, primo comma;

(ii) all'Allegato II dello Statuto, articolo 1, quarto comma;

(iii) all'Allegato III dello Statuto:

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
- all'articolo 3, quarto comma;

(iv) all'Allegato IX dello Statuto:

- all'articolo 5,
- all'articolo 9, paragrafo 1, lettere f) e g);

(b) i termini "gruppo di funzioni AD" sono sostituiti dai termini "categoria A*":

(i) nello Statuto:

- all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c),
- all'articolo 48, terzo comma,
- all'articolo 56, secondo comma;

(ii) all'Allegato II dello Statuto, articolo 10, primo comma;

(c) i termini "gruppo di funzioni AST" sono sostituiti dai termini "categorie B*, C* e D*":

(i) nello Statuto:

- all'articolo 43, secondo comma,

- all'articolo 48, terzo comma,
- all'articolo 56, terzo comma;
- (ii) all'Allegato VI dello Statuto, articoli 1 e 3;
- (d) all'articolo 56, terzo comma, dello Statuto, i termini “gradi da AST 1 a AST 4” sono sostituiti dai termini “categoria C* e D* gradi da 1 a 4”;
- (e) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) dello Statuto, i termini “gruppo di funzioni AST” sono sostituiti dai termini “categorie B* e C*”;
- (f) *(p.m. sp.)*;
- (g) all'articolo 43, secondo comma, dello Statuto, i termini “funzioni di amministratore” sono sostituiti dai termini “funzioni nella categoria immediatamente superiore”;
- (h) all'articolo 45 bis, paragrafo 1, dello Statuto, i termini “gruppo di funzioni AST può” sono sostituiti dai termini “categoria B* può” e i termini “gruppo di funzioni AD” sono sostituiti dai termini “un posto nella categoria A*”;
- (i) all'articolo 46 dello Statuto, i termini “da AD 9 ad AD 14” sono sostituiti dai termini “da A*9 ad A*14”;
- (j) *(p.m. sp.)*;
- (k) all'Allegato II dello Statuto, articolo 12, primo comma, il termine “AD 14” è sostituito dal termine “A*14”;
- (l) *(p.m. sp.)*;
- (m) all'articolo 43, secondo comma, dello Statuto, i termini “a partire dal grado 4” sono stralciati;
- (n) all'articolo 5, paragrafo 4, dello Statuto, il riferimento all’“Allegato I, sezione A” è sostituito da “Allegato XIII.1”;
- (o) ogniqualvolta nello Statuto è fatto riferimento allo stipendio base mensile di un agente permanente di grado AST 1, esso è sostituito da un riferimento allo stipendio base mensile di un agente permanente di grado D*1.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 45 dello Statuto, gli agenti permanenti che al 1° gennaio 2005 avevano i requisiti per essere promossi conservano l'idoneità alla promozione anche se non hanno ancora maturato un'anzianità di grado minima di due anni.
2. Gli agenti permanenti che risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare a un'altra categoria anteriormente al 1° gennaio 2007 sono inquadrati, se il passaggio alla nuova categoria ha luogo dopo il 1° gennaio 2005, nello stesso grado e scatto in cui si trovavano nella categoria precedente o, se ciò non è possibile, nel primo scatto del grado di base della nuova categoria.
3. Gli articoli da 1 a 11 del presente Allegato si applicano agli agenti temporanei assunti anteriormente al 1° gennaio 2005 che sono successivamente assunti in qualità di agenti permanenti conformemente al paragrafo 4.
4. Gli agenti temporanei che anteriormente al 1° gennaio 2007 risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare a un'altra categoria o in un elenco di vincitori di un concorso interno sono inquadrati, se l'assunzione alla nuova categoria ha luogo dopo il 1° gennaio 2005, nello stesso grado e scatto in cui si trovavano nella categoria precedente o, se ciò non è possibile, nel primo scatto del grado di base della nuova categoria.
5. *(p.m. sp.)*

Articolo 6
(p.m. sp.)

Articolo 7

Lo stipendio base mensile degli agenti permanenti assunti anteriormente al 1° gennaio 2005 è fissato secondo le seguenti regole:

1. la ridenominazione dei gradi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente Allegato non comporta alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto agli agenti permanenti;
2. al 1° gennaio 2005, per ciascun agente permanente viene calcolato un fattore di moltiplicazione. Esso è pari al rapporto tra lo stipendio base mensile corrisposto all'agente permanente anteriormente al 1° gennaio 2005 e l'importo applicabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente Allegato.

Lo stipendio base mensile corrisposto all'agente permanente al 1° gennaio 2005 è pari al prodotto dell'importo applicabile per il fattore di moltiplicazione.

Il fattore di moltiplicazione è applicato per determinare lo stipendio base mensile dell'agente permanente in occasione di ogni scatto periodico o attualizzazione delle retribuzioni.

3. Fatte salve le disposizioni precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2005 lo stipendio base mensile corrisposto all'agente permanente è pari almeno all'importo dello stipendio base mensile che egli avrebbe percepito in virtù del sistema in vigore prima di tale data grazie agli scatti automatici nel grado precedentemente occupato. Per ciascun grado e scatto, il precedente stipendio base mensile da prendere in considerazione è pari all'importo applicabile dopo il 1° gennaio 2005 moltiplicato per il coefficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente Allegato.

4. *(p.m. sp.)*

5. Fatto salvo il paragrafo 3, per ogni agente permanente la prima promozione ottenuta dopo il 1° gennaio 2005 comporta, in funzione della categoria occupata anteriormente al 1° gennaio 2005 e dello scatto in cui si trovava nel momento in cui la promozione diventa effettiva, un aumento dello stipendio base mensile da determinarsi secondo la tabella seguente:

Scatto Grado	1	2	3	4	5	6	7	8
A	13,1%	11,0%	6,8%	5,7%	5,5%	5,2%	5,2%	4,9%
B	11,9%	10,5%	6,4%	4,9%	4,8%	4,7%	4,5%	4,3%
C	8,5%	6,3%	4,6%	4,0%	3,9%	3,7%	3,6%	3,5%
D	6,1%	4,6%	4,3%	4,1%	4,0%	3,9%	3,7%	3,6%

Per determinare la percentuale applicabile, ciascun grado è diviso in una serie di scatti virtuali corrispondente a due mesi di servizio e in percentuali nominali ridotte di un dodicesimo della differenza tra la percentuale dello scatto considerato e quella dello scatto immediatamente superiore, per ciascuno degli scatti virtuali.

Se l'agente permanente non si trova nell'ultimo scatto del suo grado, per il calcolo dello stipendio prima della promozione si tiene conto del valore dello scatto virtuale. Agli effetti della presente disposizione, ciascun grado è diviso anche in stipendi virtuali che aumentano, dal primo all'ultimo scatto reale, in ragione di un dodicesimo dell'aumento biennale di scatto nel grado in questione.

6. In occasione della prima promozione viene determinato un nuovo fattore di moltiplicazione pari al

rapporto tra il nuovo stipendio base mensile risultante dall'applicazione del paragrafo 5 e l'importo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente Allegato. Fatto salvo il paragrafo 7, questo fattore di moltiplicazione è applicato allo stipendio in occasione di ogni scatto periodico e adeguamento delle retribuzioni.

7. Se, dopo una promozione, il fattore di moltiplicazione è inferiore a uno, l'agente permanente, in deroga all'articolo 44 dello Statuto, rimane nel primo scatto del nuovo grado fintantoché il fattore di moltiplicazione resta inferiore a uno o l'interessato non ottiene una nuova promozione. Viene calcolato un nuovo fattore di moltiplicazione per tenere conto del valore dell'aumento di scatto al quale l'agente permanente avrebbe avuto diritto in forza del suddetto articolo. Quando il fattore di moltiplicazione diventa uguale a uno, l'agente permanente comincia ad avanzare per scatti, conformemente all'articolo 44 dello Statuto. Inoltre, se il fattore di moltiplicazione supera l'unità, l'eventuale eccedente è convertito in anzianità di scatto.

8. Il fattore di moltiplicazione è applicato in occasione delle successive promozioni.

Articolo 8

1. I gradi introdotti in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, sono rinominati come segue a decorrere dal 1° gennaio 2007:

Grado (intermedio) precedente	Nuovo grado	Grado (intermedio) precedente	Nuovo grado
A*14	AD 14		
A*13	AD 13		
A*12	AD 12		
A*11	AD 11	B*11	AST 11
A*10	AD 10	B*10	AST 10
A*9	AD 9	B*9	AST 9
A*8	AD 8	B*8	AST 8
A*7	AD 7	B*7/C*7	AST 7
A*6	AD 6	B*6/C*6	AST 6
A*5	AD 5	B*5/C*5/D*5	AST 5
		B*4/C*4/D*4	AST 4
		B*3/C*3/D*3	AST 3
		C*2/D*2	AST 2
		C*1/D*1	AST 1

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 del presente Allegato, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alla tabella riportata all'articolo 66 dello Statuto. Per gli agenti permanenti assunti anteriormente al 1° gennaio 2005, si applica la seguente tabella fino al giorno in cui diventa effettiva la loro prima promozione:

[...]

(le tabelle pertinenti, data la loro natura di documenti dinamici costantemente soggetti ad attualizzazioni annuali, sono omesse dalla presente versione, ma possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: financial.personnel.service@eui.eu).

[...]

Articolo 9

Entro i limiti degli stanziamenti iniziali assegnati alle spese per il personale per gli impieghi in

organigramma del personale amministrativo, i tassi moltiplicatori di riferimento previsti per l'equivalenza delle carriere medie applicabili ai funzionari dei gradi AD 12, AD 13 e AST 10 delle istituzioni comunitarie costituiscono il punto di riferimento per la politica delle promozioni degli agenti dei gradi AD 12, AD 13 e AST 10, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2011.

Articolo 11

L'articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto non si applica alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1° gennaio 2007.

SEZIONE 2

Articolo 12

1. Durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, ogni riferimento ai gradi dei gruppi di funzioni AST e AD all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dello Statuto deve essere inteso come segue:

- da AST 1 ad AST 4: da C*1 a C*2 e da B*3 a B*4;
- da AD 5 ad AD 8: da A*5 ad A*8;
- AD 9, AD 10, AD 11, AD 12: A*9, A*10, A*11, A*12.

2. L'articolo 5, paragrafo 3, dello Statuto non si applica agli agenti permanenti assunti su elenchi di candidati idonei compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al 1° gennaio 2005.

3. Gli agenti permanenti iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1° gennaio 2007 e assunti tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 sono inquadrati:

- se l'elenco è stato compilato per le categorie A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso;
- se l'elenco è stato compilato per le categorie A, LA, B o C, in base alla tabella seguente:

Grado del concorso	Grado di assunzione
A8/LA8	A*5
A7/LA7 e A6/LA6	A*6
A5/LA5 e A4/LA4	A*9
A3/LA3	A*12
B5 e B4	B*3
B3 e B2	B*4
C5 e C4	C*1
C3 e C2	C*2

Articolo 13

1. Gli agenti permanenti iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1° gennaio 2007 e assunti dopo tale data sono inquadrati in base alla tabella seguente:

Grado del concorso	Grado del concorso	Grado di assunzione
A8/LA8	A*5	AD 5
A7/LA7 e A6/LA6	A*6	AD 6
	A*7	AD 7
	A*8	AD 8
A5/LA5 e A4/LA4	A*9	AD 9
	A*10	AD 10
	A*11	AD 11
A3/LA3	A*12	AD 12
B5 e B4	B*3	AST 3
B3 e B2	B*4	AST 4
C5 e C4	C*1	AST 1
C3 e C2	C*2	AST 2

SEZIONE 3

Articolo 18

1. Gli agenti permanenti che, nel mese precedente il 1° gennaio 2005, avevano diritto all'indennità forfetaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'Allegato VII dello Statuto, la conservano *ad personam* fino al grado 6. L'ammontare dell'indennità è attualizzato ogni anno nella stessa percentuale utilizzata per l'attualizzazione annuale delle retribuzioni di cui all'Allegato XI dello Statuto. Se, per effetto della soppressione dell'indennità forfetaria, la retribuzione netta di un agente permanente promosso al grado 7 risulta inferiore alla retribuzione netta che egli percepiva, a parità delle altre condizioni, nel mese precedente la promozione, l'agente permanente in questione ha diritto a un'indennità compensativa pari alla differenza, fino al passaggio allo scatto superiore.

Articolo 19 *(p.m. sp.)*

SEZIONE 4

Articolo 20

1. Le pensioni degli agenti permanenti in servizio alla data del 31 dicembre 2009, e quelle in corso di pagamento al 31 dicembre 2009, sono assoggettate al coefficiente correttore retribuzioni per gli Stati membri nei quali l'agente permanente dimostri di aver fissato la propria residenza principale.

Il coefficiente correttore minimo applicabile è 100.

Se il titolare della pensione stabilisce la propria residenza in un paese terzo, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100.

3. La pensione dell'agente permanente di cui al paragrafo 1 è soggetta all'applicazione del coefficiente correttore solo se l'agente permanente risiede nel paese del suo luogo di origine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'Allegato VII o nel paese della sede dell'Istituto. Tuttavia, per ragioni di ordine familiare o medico, gli agenti permanenti titolari di una pensione possono eccezionalmente chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di modificare il proprio luogo di origine.

Tale decisione è presa su presentazione degli opportuni documenti giustificativi da parte dell'agente permanente interessato.

In deroga all'articolo 45 dell'Allegato VIII, la pensione dei beneficiari che risiedono in uno Stato membro è versata nella valuta del paese di residenza tramite conversione in base ai tassi di cambio più recenti utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità.

5. In deroga all'articolo 64 dello Statuto, il coefficiente correttore da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1, primo comma, è quello indicato dal regolamento del Consiglio dell'Unione europea a titolo di adeguamento annuale per il paese in questione, in applicazione del paragrafo 3.

Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 3 dell'Allegato XI.

Articolo 21

In deroga all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, dello Statuto, l'agente permanente entrato in

servizio anteriormente al 1° gennaio 2005 matura il 2% del trattamento ivi menzionato per annualità, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'Allegato VIII.

L'agente permanente entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2014 matura l'1,9% del trattamento ivi menzionato per annualità, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'Allegato VIII.

Articolo 22

1. Per l'agente permanente che ha prestato venti o più anni di servizio al 1° aprile 2005, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

Per l'agente permanente di età pari o superiore a 35 anni al 1° aprile 2015 ed entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2015, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età indicata nella tabella seguente:

Età al 1° aprile 2015	Età pensionabile	Età al 1° aprile 2015	Età pensionabile
60 anni e oltre	60 anni	47 anni	62 anni 6 mesi
59 anni	60 anni 2 mesi	46 anni	62 anni 8 mesi
58 anni	60 anni 4 mesi	45 anni	62 anni 10 mesi
57 anni	60 anni 6 mesi	44 anni	63 anni 2 mesi
56 anni	60 anni 8 mesi	43 anni	63 anni 4 mesi
55 anni	61 anni	42 anni	63 anni 6 mesi
54 anni	61 anni 2 mesi	41 anni	63 anni 8 mesi
53 anni	61 anni 4 mesi	40 anni	63 anni 10 mesi
52 anni	61 anni 6 mesi	39 anni	64 anni 3 mesi
51 anni	61 anni 8 mesi	38 anni	64 anni 4 mesi
50 anni	61 anni 11 mesi	37 anni	64 anni 5 mesi
49 anni	62 anni 2 mesi	36 anni	64 anni 6 mesi
48 anni	62 anni 4 mesi	35 anni	64 anni 8 mesi

Per l'agente permanente di età inferiore a 35 anni al 1° aprile 2015, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 65 anni.

Tuttavia, per l'agente permanente di età pari o superiore a 45 anni al 1° aprile 2015 ed entrato in servizio tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2014, l'età pensionabile rimane fissata a 63 anni.

Per l'agente permanente in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio 2015, l'età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all'età pensionabile che figurano nel presente Statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente Statuto.

2. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Allegato VIII, l'agente permanente entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2015 che resta in servizio dopo l'età alla quale avrebbe maturato una pensione di anzianità beneficia di una maggiorazione supplementare del 2,5% dell'ultimo stipendio base per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70% dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o terzo comma

dell'articolo 77 dello Statuto.

Tuttavia, per l'agente permanente di età pari o superiore a 50 anni o che ha prestato venti o più anni di servizio al 1° aprile 2005, la maggiorazione della pensione di cui al comma precedente non può essere inferiore al 5% dell'importo dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora l'agente permanente sia rimasto in servizio oltre l'età alla quale avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità.

Se, in applicazione dell'Allegato IV bis, un agente permanente entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2015 e che lavora a orario ridotto contribuisce al regime delle pensioni in proporzione al tempo di lavoro prestato, le maggiorazioni dei diritti previste al presente articolo si applicano nella stessa proporzione.

3. Se l'agente permanente va in pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile stabilita al presente articolo, per il periodo compreso tra l'età di 60 anni e l'età pensionabile viene applicata solamente metà della riduzione di cui all'articolo 9, lettera b), dell'Allegato VIII.

4. *(p.m. sp.)*

Articolo 23

1. In caso di applicazione dell'articolo 52, lettera a), dello Statuto, un agente permanente in servizio anteriormente al 1° gennaio 2015 è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni. Per gli agenti permanenti in servizio anteriormente al 1° gennaio 2015, i termini "età di 66 anni" e "66 anni" di cui all'articolo 78, secondo comma, e all'articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto, nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'Allegato VIII, si leggano "età di 65 anni" e "65 anni".

2. In deroga all'articolo 52 dello Statuto, l'agente permanente entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2015 e che cessa dal servizio prima dell'età in cui avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 22 del presente Allegato può richiedere l'applicazione dell'articolo 9, lettera b), dell'Allegato VIII:

(a) fino al 31 dicembre 2016, dall'età di 55 anni,

(b) fino al 31 dicembre 2017, dall'età di 57 anni.

3. *(p.m. sp.)*

Articolo 24

1. Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1° aprile 2005, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della determinazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell'ambito del regime di assicurazione contro le malattie. Tuttavia, le norme concernenti gli assegni familiari e i coefficienti correttori in vigore dopo il 1° aprile 2005 si applicano immediatamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del presente Allegato.

In deroga al primo comma, i titolari di una pensione di invalidità o di reversibilità possono chiedere di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1° aprile 2005.

2. Al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è garantito l'importo nominale della pensione percepita anteriormente al 1° aprile 2005. Tuttavia, questo importo garantito viene adeguato in caso di cambiamento della situazione familiare o del paese di residenza del titolare. Agli agenti permanenti collocati a riposo tra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2007 è garantito l'importo nominale della pensione percepita al momento del collocamento a riposo, prendendo come riferimento le disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, se la pensione calcolata in base alle disposizioni vigenti è inferiore alla pensione nominale definita in appresso, viene corrisposto un conguaglio pari alla differenza.

Per i titolari di una pensione prima del 1° aprile 2005, la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il 31 dicembre 2004.

Per gli agenti permanenti collocati a riposo tra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2007, la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo.

In caso di decesso dopo il 1° aprile 2005 del titolare di una pensione fissata prima di tale data, la pensione di reversibilità è calcolata tenendo conto dell'importo nominale garantito di cui beneficiava il pensionato deceduto.

3. Per i titolari di una pensione d'invalidità che non abbiano chiesto di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1° aprile 2005 e che non siano stati dichiarati idonei a riprendere il servizio, la pensione d'invalidità è convertita in pensione di anzianità quando il titolare raggiunge l'età di 65 anni.

Articolo 24 bis

Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1° gennaio 2015, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell'ambito del regime comune di assicurazione contro le malattie.

Articolo 25

1. Per le pensioni fissate anteriormente al 1° gennaio 2005, il grado utilizzato per il calcolo della pensione è determinato in base alle tabelle dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente Allegato.

Lo stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione corrisponde allo stipendio che figura nella tabella dell'articolo 66 dello Statuto per il nuovo grado determinato come sopra, nello stesso scatto, maggiorato di una percentuale pari al rapporto tra lo stipendio base della griglia precedentemente in vigore e quello che figura nella griglia dell'articolo 66 dello Statuto per lo stesso scatto.

Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66 dello Statuto, ai fini del calcolo della percentuale di cui al secondo comma si prende come riferimento l'ultimo scatto dello stesso grado.

Per gli scatti del grado D4 della griglia precedentemente in vigore, ai fini del calcolo della percentuale di cui al secondo comma si prende come riferimento il primo scatto del grado 1.

2. In via transitoria, lo stipendio base agli effetti degli articoli 77 e 78 dello Statuto e dell'Allegato VIII è determinato applicando il fattore di moltiplicazione di cui all'articolo 7 allo stipendio che corrisponde all'inquadramento preso in considerazione ai fini della fissazione del diritto alla pensione di anzianità o all'indennità di invalidità secondo la tabella dell'articolo 66 dello Statuto.

Per gli scatti della griglia precedentemente in vigore che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66 dello Statuto, ai fini del calcolo del fattore di moltiplicazione si prende come riferimento l'ultimo scatto dello stesso grado.

Per le pensioni di anzianità e le indennità di invalidità fissate tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 8, paragrafo 1.

3. Per i titolari di una pensione di reversibilità, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in riferimento all'agente permanente o all'ex agente permanente deceduto.

Articolo 26

1. Le domande di trasferimento dei diritti a pensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'Allegato VIII, presentate anteriormente al 1° gennaio 2005, sono trattate secondo le disposizioni in vigore al momento della presentazione.

2. Se il termine previsto all'articolo 11, paragrafo 2, dell'Allegato VIII non è ancora scaduto al 1° gennaio 2005, gli agenti permanenti interessati che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto, o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'Allegato VIII.

3. Gli agenti permanenti che avevano presentato una domanda di trasferimento entro il termine precedentemente previsto ma che avevano rifiutato la proposta ricevuta, che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento al più tardi il 30 giugno 2005.

4. Nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'Istituto determina il numero di annualità da prendere in considerazione in virtù del proprio regime a norma delle disposizioni generali di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'Allegato VIII, e tenendo conto delle disposizioni del presente Allegato. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, l'età e il grado dell'agente permanente da prendere in considerazione sono quelli alla data della nomina in ruolo.

5. L'agente permanente che abbia accettato di trasferire i propri diritti a pensione in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'Allegato VIII anteriormente al 1° gennaio 2005, può chiedere un nuovo calcolo dell'abbuono già ottenuto nell'ambito del regime di pensioni dell'Istituto in applicazione di tale articolo. Il nuovo calcolo si basa sui parametri in vigore al momento dell'abbuono, adattati conformemente all'articolo 22 del presente Allegato.

6. L'agente permanente che abbia ottenuto un abbuono in applicazione del paragrafo 1 può chiedere l'applicazione del paragrafo 5 a decorrere dalla notifica dell'abbuono nel regime pensionistico dell'Istituto.

Articolo 27

1. Ai fini del calcolo dell'equivalente attuariale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'Allegato VIII dello Statuto e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dello stesso Allegato, l'agente permanente o l'agente temporaneo beneficia, per la parte dei suoi diritti relativa a periodi di servizio precedenti al 1° gennaio 2005, delle disposizioni di seguito indicate.

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore alla somma:

(a) del totale degli importi trattenuti sullo stipendio base a titolo di contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%;

(b) di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato, calcolata sulla base di un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio;

(c) dell'importo complessivamente versato all'Istituto conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, dell'Allegato VIII dello Statuto, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%.

2. Tuttavia, se l'agente permanente o l'agente temporaneo cessa definitivamente dal servizio in seguito alla revoca o alla risoluzione del contratto, l'indennità una tantum da versare o, eventualmente,

l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati secondo la decisione presa sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato IX dello Statuto.

3. Salvo qualora abbiano beneficiato delle disposizioni previste all'articolo 11, paragrafi 2 o 3, dell'Allegato VIII dello Statuto, gli agenti permanenti in servizio attivo al 1° gennaio 2005 e che, in mancanza della possibilità di trasferimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, avrebbero avuto diritto al versamento di un'indennità una tantum secondo le norme statutarie vigenti anteriormente al 1° gennaio 2005, conservano il diritto al versamento di un'indennità una tantum calcolata secondo le norme vigenti anteriormente a tale data.

Articolo 28

Gli agenti di cui all'articolo 2 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Istituto il cui contratto è in corso al 1° aprile 2005 e che sono nominati agenti permanenti successivamente a tale data e anteriormente al 1° gennaio 2015 hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei che tenga conto della modifica dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto.

2. Gli agenti di cui agli articoli 2, 3 bis e 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti il cui contratto è in corso al 1° gennaio 2015 e che sono nominati agenti permanenti successivamente a tale data hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei o contrattuali che tenga conto della modifica dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 77 dello Statuto, qualora abbiano almeno 35 anni di età al 1° gennaio 2015.

Articolo 29 *(p.m. sp.)*

SEZIONE 5

Articolo 30

1. In deroga all'Allegato I, sezione A, punto 1, agli agenti permanenti in servizio al 31 dicembre 2014 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AD:

Presidente	AD 15
Direttore o equivalente	AD 8 – AD 14
Amministratore in transizione	AD 12
Amministratore (inclusi Linguisti)	AD 5 – AD 11

2. Con effetto al 1° gennaio 2015, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra gli agenti permanenti in servizio al 31 dicembre 2014 nel gruppo di funzioni AD nei seguenti impieghi tipo:

(a) *(p.m. sp.)*

(b) *(p.m. sp.)*

(c) gli agenti permanenti dei gradi da AD 8 ad AD 14 al 31 dicembre 2014 che erano direttori o equivalenti sono inquadrati come "Direttore o equivalente";

(d) *(p.m. sp.)*

(e) gli agenti permanenti dei gradi da AD 5 ad AD 11 al 31 dicembre 2014 che non erano direttori o

equivalenti sono inquadrati come “Amministratore”.

3. In deroga al paragrafo 2, gli agenti permanenti dei gradi da AD 8 ad AD 14 con responsabilità speciali possono essere inquadrati dall'autorità che ha il potere di nomina entro il 31 dicembre 2016 come “Direttore o equivalente” o “Consigliere o equivalente”. L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce le disposizioni di esecuzione del presente articolo e informa il Consiglio superiore ogni qualvolta faccia ricorso alla presente clausola.

4. L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché l'agente permanente non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo.

5. Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, agli agenti permanenti di grado AD 11, scatto 5, inquadrati come amministratori, viene corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 11, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 11, scatto 3.

6. Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, agli agenti permanenti di grado AD 11, scatto 5, inquadrati come amministratori e beneficiari della misura prevista al comma 5 viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 11, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 11, scatto 4.

7. In deroga al paragrafo 5, agli agenti permanenti di grado AD 11 inquadrati come amministratori, assunti anteriormente al 1° gennaio 2005 e che non sono stati promossi tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2014, si applicano le seguenti disposizioni:

(a) se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo paragrafo, agli agenti permanenti di scatto 8 viene corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 11, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 11, scatto 3;

(b) se beneficiano della misura di cui alla lettera a), agli agenti permanenti di scatto 8 viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione supplementare dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 11, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 11, scatto 4.

8. Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, agli agenti permanenti di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione viene corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 4, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 3.

9. Se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, primo comma, agli agenti permanenti di grado AD 12, scatto 5, inquadrati come amministratori in transizione e beneficiari della misura prevista al paragrafo 8, viene corrisposta, dopo un periodo di due anni, una maggiorazione dello stipendio base pari alla differenza tra lo stipendio corrispondente al grado AD 12, scatto 5, e quello corrispondente al grado AD 12, scatto 4.

10. Gli agenti permanenti cui è corrisposta la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi da 5 a 9 e successivamente nominati direttori o equivalenti oppure consiglieri o equivalenti nello stesso grado conservano la maggiorazione dello stipendio base.

11. In deroga all'articolo 46, prima frase, gli agenti permanenti nominati al grado superiore che percepiscono la maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9 sono inquadrati al secondo scatto del grado in questione. Essi perdono il diritto a beneficiare della maggiorazione dello stipendio base prevista ai paragrafi 5, 6, 8 e 9.

12. La maggiorazione dello stipendio base di cui al paragrafo 7 non è corrisposta successivamente alla promozione e non è computata nella base utilizzata per determinare la maggiorazione dello stipendio base mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del presente Allegato.

Articolo 31

1. In deroga all'Allegato I, sezione A, punto 2, agli agenti permanenti in servizio al 31 dicembre 2014 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AST:

Assistente superiore in transizione	AST 10 – AST 11
Assistente in transizione	AST 1 – AST 9
Assistente amministrativo in transizione	AST 1 – AST 7
Agente di supporto in transizione	AST 1 – AST 5

2. Con effetto al 1° gennaio 2015, l'autorità che ha il potere di nomina inquadra gli agenti permanenti in servizio al 31 dicembre 2014 nel gruppo di funzioni AST nei seguenti impieghi tipo:

- (a) gli agenti permanenti di grado AST 10 o AST 11 al 31 dicembre 2014 sono inquadrati come "Assistenti superiori in transizione";
- (b) gli agenti permanenti non rientranti nella lettera a) che anteriormente al 1° gennaio 2005 appartenevano all'ex categoria B o alle ex categorie C o D e che sono entrati a far parte senza restrizione del gruppo di funzioni AST, nonché gli agenti permanenti di grado AST assunti dopo il 1° gennaio 2005, sono inquadrati come "Assistenti in transizione";
- (c) gli agenti permanenti non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1° gennaio 2005 appartenevano all'ex categoria C sono inquadrati come "Assistenti amministrativi in transizione".

Gli agenti permanenti che al 31 dicembre 2014 appartenevano a tale categoria e che hanno superato il limite applicabile agli "Assistenti amministrativi in transizione", mantengono in via eccezionale tale inquadramento, rimanendo tuttavia nel loro grado;

- (d) gli agenti permanenti non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1° gennaio 2005 appartenevano all'ex categoria C sono inquadrati come "Agenti di supporto in transizione".

3. L'inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché l'agente permanente non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione possono essere inquadrati come assistenti quali definiti all'Allegato I, sezione A, soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. La promozione è consentita solamente all'interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo di cui al paragrafo 1.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, dello Statuto e all'Allegato I, sezione B, il numero di posti vacanti nel grado immediatamente superiore richiesto ai fini della promozione è calcolato separatamente per gli agenti di supporto in transizione. Si applicano i seguenti tassi di moltiplicazione:

	Grado	Tasso
Agenti di supporto in transizione	5	-
	4	10%
	3	22%
	2	22%
	1	-

Per quanto riguarda gli agenti di supporto in transizione, lo scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione (articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto) è effettuato tra gli agenti permanenti

del medesimo grado e inquadramento in possesso dei requisiti.

5. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione che anteriormente al 1° gennaio 2005 appartenevano all'ex categoria C o D continuano ad aver diritto a un riposo compensativo o a una retribuzione, quando le esigenze di servizio non consentono la compensazione nei due mesi successivi a quello in cui sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, secondo quanto previsto all'Allegato VI. Tale disposizione non si applica agli agenti permanenti che al 31 dicembre 2014 appartenevano a tale categoria e che hanno superato il limite applicabile agli "Assistenti amministrativi e agenti di supporto in transizione".
6. Gli agenti permanenti autorizzati, sulla base dell'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello Statuto e dell'articolo 4 dell'Allegato IV bis dello Statuto, a lavorare a orario ridotto per un periodo che inizia anteriormente al 1° gennaio 2015 e si estende oltre tale data possono continuare a lavorare a orario ridotto alle stesse condizioni per un periodo complessivo della durata massima di cinque anni.
7. Per gli agenti permanenti la cui età pensionabile ai sensi dell'articolo 22 del presente Allegato è inferiore a 65 anni, il periodo di tre anni di cui all'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera g), dello Statuto può superare la loro età pensionabile, senza tuttavia superare l'età di 65 anni.

Articolo 32

In deroga all'articolo 1, quarto comma, prima frase, dell'Allegato II allo Statuto, non occorre assicurare la rappresentanza del gruppo di funzioni AST/SC nel Comitato del personale fino alle prossime elezioni di un nuovo Comitato in cui può essere rappresentato il personale AST/SC.

Articolo 33

In deroga all'articolo 40, paragrafo 2, dello Statuto, se un agente permanente, al 31 dicembre 2014, è stato in aspettativa per motivi personali per oltre dieci anni calcolati sull'intera carriera, la durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a quindici anni sull'insieme della carriera dell'agente permanente.

ALLEGATO XIII.1

Impieghi tipo durante il periodo transitorio

Impieghi tipo di ciascuna categoria ai sensi dell'articolo 4, lettera n), del presente Allegato

A*9 Head of unit/ Administrator/ Linguistic Administrator	C*5 Secretary/clerk
A*10 Head of unit/ Administrator/ Linguistic Administrator	C*6 Secretary/clerk
A*11 Head of unit/ Administrator/ Linguistic Administrator	C*7 Secretary/clerk

A*12 Head of unit
/ Administrator/ Linguistic Administrator
A*13 Head of unit
/ Administrator/ Linguistic Administrator
A*14 Head of unit
/ Administrator/ Linguistic Administrator

Category B

B*3 Assistant
B*4 Assistant
B*5 Assistant
B*6 Assistant
B*7 Assistant
B*8 Assistant
B*9 Assistant
B*10 Assistant
B*11 Assistant

Category D

D*1 Employee
D*2 Employee
D*3 Employee
D*4 Employee
D*5 Employee

	<i>Articoli</i>	<i>Pagina</i>
SEZIONE F Pagamento delle prestazioni	114	33
SEZIONE G Surrogazione dell'Istituto	115	33
CAPITOLO 9 Ripetizione dell'indebito	116	34
CAPITOLO 10 Mezzi di ricorso	117	34
CAPITOLO 11 (p.m. sp.)	-	-
CAPITOLO 12 Risoluzione del contratto	119	34
TITOLO V (p.m. sp.)	-	-
TITOLO VI CONSIGLIERI SPECIALI	123-124	35
TITOLO VII (p.m. sp.)	-	-
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE	140	36
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI	141-142	36
ALLEGATO MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AGLI AGENTI COPERTI DAL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI	1-7	37

III – DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AL PERSONALE INSEGNANTE E AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

TITOLO I MEZZI DI RICORSO	1-2	1
TITOLO II CONDIZIONI E PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA STABILITA A FAVORE DELL'ISTITUTO	3-13	3

**REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELL'ISTITUTO
UNIVERSITARIO EUROPEO**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Regime si applica a tutti gli agenti assunti dall'Istituto con contratto. Tali agenti possono avere la qualifica di:

- agente temporaneo;
- -----
- agente contrattuale;
- (*p.m. sp.*)
- consigliere speciale.

Nel presente Regime, ogni riferimento a persona di sesso maschile s'intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Articolo 2

È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente Regime:

- (a) l'agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Istituto e al quale il Consiglio superiore abbia conferito un carattere temporaneo;
- (b) l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente compreso nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Istituto;
- (c) (*p.m. sp.*);
- (d) (*p.m. sp.*);
- (e) (*p.m. sp.*);
- (f) (*p.m. sp.*);
- (g) l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente compreso nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Istituto, che è stato assegnato alla funzione di direttore di servizio o che necessita di particolari qualifiche.

Articolo 3 bis

1. È considerato agente contrattuale, ai sensi del presente Regime, l'agente non assegnato a un impiego previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Istituto e assunto per svolgere, a orario parziale o a orario completo, mansioni manuali o amministrative di servizio ausiliario.

2. (*p.m. sp.*)

Articolo 3 ter

È considerato agente contrattuale con mansioni ausiliarie, ai sensi del presente Regime, l'agente assunto presso l'Istituto entro i termini di cui all'articolo 88, in uno dei gruppi di funzioni di cui all'articolo 89, al fine di:

(a) svolgere, a orario parziale o a orario completo, mansioni diverse da quelle indicate all'articolo 3 bis, paragrafo 1, senza essere assegnato a un impiego previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Istituto;

(b) sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi *ad interim* ad agenti permanenti, quando siano provvisoriamente impossibilitati a svolgere le loro funzioni:

(i) agenti permanenti o agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST/SC e AST;

(ii) in via eccezionale, agenti permanenti o agenti temporanei del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) con incarichi altamente specializzati, fatta eccezione per le funzioni di direttore di servizio.

Il ricorso ad agenti contrattuali con mansioni ausiliarie (articolo 3 ter) non è consentito nei casi in cui si applichi l'articolo 3 bis.

Articolo 4 (*p.m. sp.*)

Articolo 5

È considerato consigliere speciale, ai sensi del presente Regime, la persona che, pur svolgendo altre attività professionali, è assunta, date le sue qualifiche eccezionali, per prestare la propria collaborazione nell'Istituto, sia regolarmente, sia per determinati periodi, e che è retribuita con gli stanziamenti globali aperti a tal fine al bilancio dell'Istituto.

Articolo 5 bis (*p.m. sp.*)

Articolo 6

L'autorità che ha il potere di nomina è l'autorità abilitata a stipulare i contratti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

L'agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno o indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al Comitato del personale previsto dall'articolo 9 dello Statuto.

È altresì elettore l'agente titolare di un contratto di durata inferiore a un anno che sia in servizio da almeno sei mesi.

La Commissione paritetica di cui all'articolo 9 può essere consultata dal Presidente dell'Istituto o dal Comitato del personale su qualsiasi questione di carattere generale che riguardi gli agenti contemplati nell'articolo 1.

Articolo 7 bis

Le disposizioni dell'articolo 24 ter dello Statuto sono applicabili agli agenti di cui all'articolo 1.

TITOLO II
AGENTI TEMPORANEI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di durata determinata di detto agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. I rinnovi successivi devono avere durata indeterminata.

Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera b), non può avere durata superiore a quattro anni, ma può avere una durata inferiore. Esso può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell'interessato nella sua qualità di agente temporaneo. Alla scadenza del contratto, l'agente può occupare un impiego permanente di ruolo soltanto qualora venga nominato agente permanente alle condizioni fissate dallo Statuto.

(p.m. sp.)

Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera g), è di quattro anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per lo stesso periodo.

L'agente temporaneo può essere nominato agente permanente con decisione del Presidente dell'Istituto:

1. al termine del periodo di rinnovo del contratto;
2. in via eccezionale e soltanto per i Direttori, al termine del periodo di validità del primo contratto, su proposta dell'autorità che ha il potere di nomina e previa autorizzazione del presidente del Consiglio superiore.

L'articolo 34 dello Statuto non si applica.

Articolo 9

Qualsiasi assunzione di agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente titolo, alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Istituto.

Articolo 9 bis
(p.m. sp.)

Articolo 10

1. Gli articoli 1 quinquies, 1 sexies, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e l'articolo 7 dello Statuto si applicano per analogia.
2. Il contratto dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.
3. L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto di assunzione.

5. (*p.m. sp.*)

CAPITOLO 2

Diritti e doveri

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli da 11 a 26 bis dello Statuto inerenti ai diritti e doveri degli agenti permanenti si applicano per analogia. Tuttavia, per l'agente temporaneo titolare di un contratto a tempo determinato, la durata dell'aspettativa per motivi personali prevista dall'articolo 15, secondo comma, è limitata al rimanente periodo di validità del contratto di assunzione.

La decisione di chiedere il risarcimento del danno subito dall'Istituto a causa di colpe personali gravi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 22 dello Statuto, compete all'autorità di cui all'articolo 6, previa osservanza delle formalità previste nel caso di licenziamento per colpa grave.

Le decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei sono pubblicate alle condizioni previste dall'articolo 25, terzo comma, dello Statuto.

CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 12

1. L'assunzione degli agenti temporanei assicura all'Istituto la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

Nessun impiego può essere riservato a persone provenienti da un determinato Stato membro. In virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione, l'Istituto è autorizzato ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di

adottare tali misure appropriate, l'autorità di cui all'articolo 6 adotta disposizioni generali per l'esecuzione del presente comma ai sensi dell'articolo 110 dello Statuto.

Al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1° gennaio 2015, l'Istituto riferisce al Consiglio superiore sull'attuazione del precedente comma.

Per agevolare le assunzioni su una base geografica quanto più ampia possibile, l'Istituto si sforza di sostenere un'istruzione plurilingue e multiculturale per i figli dei propri dipendenti.

2. Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:

(a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, e godere dei diritti politici;

(b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

(c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni che è chiamato a svolgere;

(d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e

(e) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua dell'Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

3. *(p.m. sp.)*

4. *(p.m. sp.)*

5. Se del caso, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, adotta disposizioni generali sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei conformemente all'articolo 110 dello Statuto.

Articolo 13

Prima di essere assunto, l'agente temporaneo è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'IUE per accertare se soddisfa le condizioni richieste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera d).

L'articolo 33 dello Statuto si applica per analogia.

Articolo 14

1. L'agente temporaneo è tenuto a effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare quindici mesi.

2. In caso di manifesta inidoneità dell'agente temporaneo, può essere compilato, in qualsiasi momento prima della fine del periodo in parola, un rapporto sull'agente in prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6, la quale consulta entro tre settimane il Comitato

dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6 può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, ovvero di assegnarlo a un altro servizio o unità accademica per il resto del periodo di prova.

3. Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente temporaneo di svolgere le mansioni relative al suo impiego nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'interessato, il quale può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1 ed eventualmente l'assegnazione dell'agente ad altro servizio o altra unità accademica, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'autorità di cui all'articolo 6.

L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato. La decisione definitiva è presa sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6 circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al titolo II dello Statuto.

4. L'agente temporaneo in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

Articolo 15

1. L'inquadramento iniziale dell'agente temporaneo è determinato conformemente all'articolo 32 dello Statuto.

L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri di inquadramento stabiliti dall'autorità di cui all'articolo 6 conserva l'anzianità di scatto acquisita come agente temporaneo quando viene nominato agente temporaneo nello stesso grado senza che vi sia soluzione di continuità.

In caso di assegnazione dell'agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità alle disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, il suo inquadramento è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 46 dello Statuto.

2. Le disposizioni dell'articolo 43 dello Statuto in materia di rapporti informativi si applicano per analogia.

CAPITOLO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 16

Gli articoli 42 bis e 42 ter nonché gli articoli da 55 a 61 dello Statuto, concernenti i congedi, l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio e i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 59 dello Statuto è tuttavia limitato a tre mesi o alla durata del lavoro svolto dall'agente temporaneo, ove superiore. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente il cui contratto di assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio viene collocato in aspettativa non retribuita.

Tuttavia, l'agente colpito da malattia professionale o da infortunio sopravvenuto durante lo svolgimento delle sue funzioni continua a percepire, per l'intero periodo della sua incapacità lavorativa, la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio dell'indennità di invalidità prevista dall'articolo 33.

Articolo 17

A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, su sua richiesta, un'aspettativa non retribuita per motivi improrogabili di natura personale.

L'articolo 12 ter dello Statuto continua ad applicarsi durante il periodo di aspettativa per motivi personali senza retribuzione. L'autorizzazione di cui all'articolo 12 ter non è concessa all'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, che potrebbe comportare un'incompatibilità, effettiva o potenziale, con gli interessi legittimi dell'Istituto.

L'autorità di cui all'articolo 6 stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

- tre mesi per l'agente con anzianità di servizio inferiore a quattro anni;
- dodici mesi negli altri casi.

La durata dell'aspettativa di cui al primo comma non è presa in considerazione per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 44, primo comma, dello Statuto.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura da parte del regime di sicurezza sociale prevista dall'articolo 28 è sospesa.

Tuttavia, l'agente temporaneo che non eserciti alcuna attività lucrativa a titolo professionale può chiedere, al più tardi nel mese successivo a quello in cui ha inizio l'aspettativa non retribuita, di continuare a beneficiare della copertura contro i rischi di cui all'articolo 28, purché sostenga la metà dei costi relativi ai contributi previsti da tale articolo per la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati con riferimento all'ultimo stipendio base dell'agente.

Alle donne il cui congedo di maternità è iniziato prima della scadenza del proprio contratto sono garantiti il congedo di maternità e il pagamento dell'indennità di maternità.

Articolo 18

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi viene collocato nella posizione di congedo per servizio nazionale; per l'agente temporaneo assunto con contratto di durata determinata, tale posizione non può in nessun caso superare la durata del contratto stesso.

L'agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o il servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente Regime relative agli scatti periodici. Egli continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto gli obblighi militari o compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo dei suoi contributi al regime delle pensioni.

L'agente temporaneo che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

CAPITOLO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 19

La retribuzione dell'agente temporaneo comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

Articolo 20

1. Gli articoli 63, 64, 65 e 65 bis dello Statuto relativi alla valuta nella quale viene espressa la retribuzione nonché alle condizioni di attualizzazione di tale retribuzione si applicano per analogia.
2. Gli articoli 66, 67, 69 e 70 dello Statuto concernenti gli stipendi base, gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione e l'indennità di decesso si applicano per analogia.
3. Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello Statuto concernenti il prelievo di solidarietà si applicano per analogia agli agenti temporanei.
4. L'articolo 44 dello Statuto si applica per analogia agli agenti temporanei.

Articolo 21

Gli articoli 1, 2, 3, e 4 dell'Allegato VII dello Statuto relativi alle condizioni di attribuzione degli assegni familiari e dell'indennità di dislocazione si applicano per analogia.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 23 a 26, l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli da 5 a 14 dell'Allegato VII dello Statuto, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti o della cessazione dal servizio, nonché di quelle sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 23

L'agente temporaneo assunto per una durata determinata di almeno dodici mesi ovvero che secondo l'autorità di cui all'articolo 6 debba compiere un periodo di servizio equivalente se titolare di un contratto a tempo indeterminato ha diritto al rimborso delle spese di trasloco alle condizioni previste dall'articolo 9 dell'Allegato VII dello Statuto.

Articolo 24

1. L'agente temporaneo assunto per una durata determinata di almeno un anno ovvero che secondo l'autorità di cui all'articolo 6 debba compiere un periodo di servizio equivalente se titolare di un contratto a tempo indeterminato beneficia, alle condizioni previste dall'articolo 5 dell'Allegato VII allo Statuto, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio:

pari o superiore a un anno ma inferiore a due anni: a un terzo	dell'importo fissato nell'articolo 5 dell'Allegato VII allo Statuto.
pari o superiore a due anni ma inferiore a tre anni: a due terzi	
pari o superiore a tre anni: a tre terzi	

2. L'indennità di nuova sistemazione, prevista dall'articolo 6 dell'Allegato VII allo Statuto, è concessa all'agente temporaneo che abbia compiuto cinque anni di servizio. L'agente che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di cinque usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.

3. Tuttavia, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 non possono essere inferiori a:

- 1123,91 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia; e
- 668,27 EUR per l'agente che non abbia diritto all'assegno di famiglia.

Qualora due coniugi impiegati al servizio dell'Istituto abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, essa è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato.

Articolo 25

Le disposizioni dell'articolo 10 dell'Allegato VII allo Statuto relative all'indennità giornaliera sono applicabili. Tuttavia, l'agente temporaneo che è assunto per una durata determinata inferiore a dodici mesi ovvero che secondo l'autorità di cui all'articolo 6 debba compiere un periodo di servizio equivalente se titolare di un contratto di durata indeterminata, e che dimostra di non poter continuare ad abitare nel suo precedente luogo di residenza, beneficia dell'indennità giornaliera per tutta la durata del suo contratto ovvero al massimo per un anno.

Articolo 26

Il beneficio delle disposizioni dell'articolo 8 dell'Allegato VII allo Statuto, relative al rimborso annuo delle spese per il viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine, è accordato solamente all'agente temporaneo che abbia almeno nove mesi di servizio.

Articolo 27

Gli articoli 16 e 17 dell'Allegato VII allo Statuto relativi al pagamento delle somme dovute si applicano per analogia.

CAPITOLO 6

Sicurezza sociale

SEZIONE A

Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale

Articolo 28

Gli articoli 72 e 73 dello Statuto relativi ai regimi di copertura dei rischi di malattia e d'infortunio si applicano per analogia all'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni, durante i congedi malattia e durante i periodi di aspettativa non retribuita di cui agli articoli 11 e 17, alle condizioni ivi previste; l'articolo 72 dello Statuto relativo al regime di copertura dei rischi di malattia si applica per analogia all'agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità nonché al titolare di una pensione di reversibilità. L'articolo 72 è ugualmente applicabile all'agente di cui all'articolo 39, paragrafo 2, titolare di una pensione di anzianità.

Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente deve essere sottoposto in base alle disposizioni dell'articolo 13 riveli che l'agente è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6 può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di detta malattia o infermità siano escluse dal rimborso spese previsto dall'articolo 72 dello Statuto.

Se l'agente temporaneo dimostra di non poter ottenere rimborsi in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, può chiedere, entro il mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista dal primo comma. Il contributo di cui all'articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto viene calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente e sostenuto da quest'ultimo in ragione della metà.

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata previo parere del medico di fiducia dell'Istituto, il termine di un mese per la presentazione della domanda e il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano nel caso in cui l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta nel corso del suo impiego e dichiarata all'Istituto prima dello scadere del periodo di sei mesi di cui al comma precedente, a condizione che l'interessato si sottoponga al controllo medico organizzato dall'Istituto.

Articolo 28 bis

1. Un regime assicurativo contro il rischio di disoccupazione può essere creato a beneficio degli agenti temporanei tramite le disposizioni generali di applicazione stabilite a norma dell'articolo 110 dello Statuto.

2-11 (*p.m. sp.*)

Articolo 29

L'articolo 74 dello Statuto relativo all'assegno per la nascita di un figlio e l'articolo 75 dello Statuto relativo all'onere a carico dell'Istituto delle spese previste in detto articolo si applicano per analogia.

Articolo 30

L'articolo 76 dello Statuto relativo alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applica per analogia all'agente temporaneo per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o in seguito a infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego, e dimostri di non essere iscritto a un altro regime di sicurezza sociale.

SEZIONE B

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

Articolo 31

L'agente temporaneo è coperto, alle seguenti condizioni, contro i rischi di decesso e d'invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente a norma delle disposizioni del presente Regime.

Articolo 32

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6 può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Istituto.

L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla Commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, dello Statuto.

Articolo 33

1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò sospendere il suo servizio presso l'Istituto beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità di invalidità il cui importo è fissato come segue.

L'articolo 52 dello Statuto si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità è collocato a riposo prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento dell'agente, per grado e scatto, al momento in cui è divenuto invalido.

L'indennità di invalidità è fissata al 70% dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale, come definito all'articolo 6 dell'Allegato VIII allo Statuto. L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base di suddetta indennità.

Se l'invalidità dell'agente è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita o incolumità per salvare quelle altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'Istituto.

Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6 può decidere che egli percepisca soltanto l'indennità prevista all'articolo 39.

Il beneficiario di un'indennità di invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'Allegato VII dello Statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello Statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

2. Lo stato di invalidità è determinato dalla Commissione d'invalidità di cui all'articolo 9 dello Statuto.

3. L'Istituto può sottoporre a esami periodici il titolare di un'indennità di invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la Commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'Istituto, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se si rivela impossibile reintegrare l'interessato in servizio presso l'Istituto, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Si applica inoltre l'articolo 39.

Articolo 34

Gli aventi diritto di un agente deceduto, così come definiti nel capitolo 4 dell'Allegato VIII allo Statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 35 a 38.

In caso di decesso di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità o di un ex agente ai sensi dell'articolo 2, lettere a) o g), che fosse titolare di una pensione di anzianità oppure che avesse cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e avesse chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età

pensionabile, gli aventi diritto dell'agente deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'Allegato VIII allo Statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da predetto Allegato.

In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente temporaneo o di un ex agente temporaneo titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, o ancora di un ex agente temporaneo che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'Allegato VIII allo Statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.

Articolo 35

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, se del caso, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 70 dello Statuto.

Articolo 36

Il coniuge superstite di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'Allegato VIII allo Statuto, di una pensione di reversibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 35% dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente né al minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'Allegato VIII dello Statuto. In caso di decesso di un agente secondo l'articolo 2, lettera a) o g), l'ammontare della pensione di reversibilità è maggiorato fino a concorrenza del 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi al momento del decesso, prescindendo da qualsiasi condizione di durata di servizio o di età.

Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'Allegato VII dello Statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello Statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'assegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto.

Articolo 37

Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello Statuto.

In caso di decesso o di nuovo matrimonio del coniuge titolare di una pensione di reversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino le medesime condizioni.

Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello Statuto.

In caso di decesso di un ex agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a) o g), che abbia cessato dal servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe raggiunto l'età pensionabile, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII allo Statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle previste dai commi precedenti.

La pensione di orfano delle persone assimilate a figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'Allegato VII dello Statuto non può superare il doppio dell'assegno per figli a carico.

In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non dà luogo al versamento di una pensione di orfano.

L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato VII dello Statuto.

Articolo 38

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'Allegato VIII dello Statuto.

Articolo 38 bis

Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 81 bis dello Statuto si applicano per analogia.

SEZIONE C

Pensione di anzianità e indennità una tantum

Articolo 39

1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dal titolo V, capitolo 3 dello Statuto e dal suo Allegato VIII. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42.

2. L'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'Allegato VIII dello Statuto si applica per analogia agli agenti di cui all'articolo 2 del presente Regime.

3. Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello Statuto; la parte proporzionale dell'assegno di famiglia è calcolata sulla base della pensione del beneficiario.

Articolo 40

Se l'agente è nominato agente permanente dell'Istituto, non beneficia dell'indennità di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

Il periodo di servizio prestato in qualità di agente temporaneo viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'Allegato VIII dello Statuto.

Se l'agente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 42, i suoi diritti alla pensione di anzianità sono proporzionalmente ridotti per il periodo corrispondente a questi prelievi.

Il comma precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello Statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,1%, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 3 dell'Allegato XII dello Statuto.

SEZIONE D

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

Articolo 41

Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia gli articoli 83 e 83 bis dello Statuto, nonché gli articoli 36 e 38 del suo Allegato VIII.

Articolo 42

Alle condizioni che devono essere stabilite dall'autorità di cui all'articolo 6, un agente ha facoltà di chiedere a tale autorità di effettuare i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese di origine.

Tali versamenti non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto e sono posti a carico del bilancio dell'Istituto.

SEZIONE E

Liquidazione dei diritti degli agenti temporanei

Articolo 43

Gli articoli da 40 a 44 dell'Allegato VIII allo Statuto si applicano per analogia.

SEZIONE F

Pagamento delle prestazioni

Articolo 44

Gli articoli 81 bis e 82 dello Statuto e l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello Statuto concernenti il pagamento delle prestazioni si applicano per analogia.

Tutte le somme dovute all'Istituto da parte di un agente temporaneo a norma di tale regime di previdenza alla data dalla quale decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato su vari mesi.

SEZIONE G

Surrogazione dell'Istituto

Articolo 44 bis

Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello Statuto concernenti la surrogazione dell'Istituto si applicano per analogia.

CAPITOLO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 45

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 85 dello Statuto relative alla ripetizione dell'indebito.

CAPITOLO 8

Mezzi di ricorso

Articolo 46

Le disposizioni del titolo VII dello Statuto applicabile agli agenti permanenti e del titolo I delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo dell'Istituto relative ai mezzi di ricorso si applicano per analogia.

CAPITOLO 9

Risoluzione del contratto

Articolo 47

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

(a) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 66 anni o, se del caso, alla data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello Statuto; o

(b) per i contratti a tempo determinato:

(i) alla data stabilita nel contratto;

(ii) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'Istituto la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di tre mesi. Per l'agente temporaneo il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'Istituto, l'agente ha diritto a un'indennità pari a un terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto;

(iii) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto ii); oppure

(c) per i contratti a tempo indeterminato:

(i) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; la durata del preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante una gravidanza se attestata da un certificato medico, un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso durante una gravidanza se attestata da un certificato medico e per la durata del congedo di maternità o di malattia, nei limiti suddetti; oppure

(ii) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il periodo di preavviso di cui al punto i).

Articolo 48

Il contratto di assunzione, sia di durata determinata, sia di durata indeterminata, può essere risolto dall'Istituto senza preavviso:

(a) nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste all'articolo 14;

(b) nel caso cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto all'articolo 16. In tal caso l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.

Articolo 49

1. Previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'Allegato IX dello Statuto, che si applica per analogia, il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, dopo aver messo l'interessato in grado di presentare la propria difesa.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione alle condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'Allegato IX allo Statuto, che si applica per analogia.

2. In caso di risoluzione del contratto in conformità con il paragrafo 1, l'autorità di cui all'articolo 6 può decidere:

(a) di limitare l'indennità una tantum di cui all'articolo 39 al rimborso del contributo previsto dall'articolo 83 dello Statuto, aumentato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%;

(b) di privare l'interessato, del tutto o in parte, del diritto all'indennità di nuova sistemazione previsto dall'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 50

1. Il contratto di un agente temporaneo deve essere risolto dall'Istituto senza preavviso non appena l'autorità di cui all'articolo 6 constati:

(a) che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relative alle proprie attitudini professionali o alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, e

(b) che queste false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato.

2. In tal caso, la risoluzione del contratto viene pronunciata dall'autorità di cui all'articolo 6, sentito l'interessato e previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'Allegato IX dello Statuto, che si applica per analogia.

Prima della risoluzione del contratto, l'agente può essere colpito da una misura di sospensione, alle condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'Allegato IX allo Statuto, che si applica per analogia.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 50 bis

Indipendentemente dagli articoli 49 e 50, ogni mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo o l'ex agente temporaneo, ai sensi del presente Regime, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare alle condizioni previste dal titolo VI dello Statuto e, se del caso, dall'Allegato IX dello Statuto, le cui disposizioni si applicano per analogia.

CAPITOLO 10

Disposizioni particolari applicabili agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera e)

Articolo 50 ter
(p.m. sp.)

Articolo 50 quater
(p.m. sp.)

CAPITOLO 11

Disposizioni particolari applicabili agli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f)

(Art. 51-56 p.m. sp.)

TITOLO IV

AGENTI CONTRATTUALI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 79

1. Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine al bilancio dell'Istituto.
2. Se del caso, l'autorità di cui all'articolo 6 adotta disposizioni generali di applicazione sull'utilizzazione degli agenti contrattuali conformemente all'articolo 110 dello Statuto.
3. Il Presidente dell'Istituto presenta, nel quadro della procedura di bilancio, informazioni sull'utilizzazione degli agenti contrattuali, da cui risultino, tra l'altro, il numero, il grado e il tipo di impiego, l'equilibrio geografico e le risorse di bilancio per gruppo di funzioni.
4. (*p.m. sp.*)

Articolo 80

1. Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti.
2. La corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella:

Gruppo di funzioni	Gradi	Mansioni
IV	13-18	Mansioni amministrative, consultive, linguistiche e altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti permanenti o agenti temporanei.
III	8-12	Mansioni esecutive, redazionali, contabili e altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti permanenti o agenti temporanei.
II	4-7	Lavori d'ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti, svolte sotto la supervisione di agenti permanenti o agenti temporanei.
I	1-3	Mansioni manuali o di servizio di sostegno amministrativo, svolte sotto la supervisione di agenti permanenti o agenti temporanei.

3. Sulla base di questa tabella, l'autorità di cui all'articolo 6 può definire in maggiore dettaglio, previo parere del Comitato dello Statuto di cui all'articolo 10 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti, le attribuzioni connesse a ciascun tipo di mansione.
4. Gli articoli 1 quinquies e 1 sexies dello Statuto si applicano per analogia.
5. (*p.m. sp.*)

CAPITOLO 2

Diritti e doveri

Articolo 81

L'articolo 11 si applica per analogia.

CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 82

1. Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale, e indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

2. I requisiti minimi per l'assunzione di un agente contrattuale sono:

(a) per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell'obbligo;

(b) per i gruppi di funzioni II e III:

(i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, oppure

(ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, oppure

(iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;

(c) per il gruppo di funzioni IV:

(i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, oppure

(ii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

3. Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre:

(a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, e godere dei diritti politici;

(b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

(c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

(d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e

(e) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

4. All'atto del primo contratto, l'autorità di cui all'articolo 6 può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e c), se il suo impiego non supera i tre mesi.

5. (*p.m. sp.*)

6. Se necessario, l'autorità di cui all'articolo 6 adotta, a norma dell'articolo 110 dello Statuto, disposizioni generali di applicazione delle procedure di assunzione degli agenti contrattuali.

7. Gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni II, III e IV possono essere autorizzati a partecipare a concorsi interni solamente dopo aver prestato tre anni di servizio presso l'Istituto. Gli agenti contrattuali del gruppo di funzioni II possono partecipare unicamente a concorsi dei gradi AST/SC da 1 a 5 e da AST 1 ad AST 4; quelli del gruppo di funzioni III a concorsi dei gradi da AST 1 ad AST 9 e quelli del gruppo di funzioni IV a concorsi dei gradi AST e AD.

Articolo 83

Prima di essere assunto, l'agente contrattuale è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'IUE per accertare che soddisfi le condizioni richieste dall'articolo 82, paragrafo 3, lettera d).

L'articolo 33, secondo comma, dello Statuto si applica per analogia.

Articolo 84

1. L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno effettua un periodo di prova pari ai primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e ai primi nove mesi se appartiene a qualsiasi altro gruppo di funzioni.

Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto applicabile agli agenti permanenti o infortunio, a esercitare le sue mansioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6 può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare quindici mesi.

2. In caso di manifesta inidoneità dell'agente temporaneo, può essere compilato, in qualsiasi momento prima della fine del periodo in parola, un rapporto sull'agente in prova.

Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6, la quale consulta entro tre settimane il Comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6 può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, ovvero di assegnarlo a un altro servizio o unità accademica per il resto del periodo di prova.

3. Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale a svolgere le mansioni relative al suo impiego nonché sulla sua efficienza e sulla sua condotta in servizio. Tale rapporto è comunicato all'interessato, che può formulare osservazioni per iscritto entro otto giorni lavorativi.

Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova ai sensi del paragrafo 1, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente contrattuale all'autorità di cui all'articolo 6.

L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti o di una condotta adeguata per essere nominato in ruolo è licenziato. La decisione definitiva è presa sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'autorità di cui all'articolo 6 circa la condotta dell'agente contrattuale in relazione al titolo II dello Statuto.

4. L'agente contrattuale in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

CAPITOLO 4

Disposizioni particolari applicabili agli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis

Articolo 85

1. Il contratto di un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis è concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra un minimo di tre mesi e un massimo di cinque anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni. I rinnovi successivi devono avere durata indeterminata.

I periodi coperti da un contratto di agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter non vengono contabilizzati per la conclusione o il rinnovo dei contratti ai sensi del presente articolo.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, ultima frase, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che solo il quarto rinnovo del contratto di un agente appartenente al gruppo di funzioni I debba avere durata indeterminata, sempreché la durata totale della sua nomina a tempo determinato non superi i dieci anni.

3. Prima del rinnovo del contratto a durata indeterminata, l'agente contrattuale del gruppo di funzioni IV deve dimostrare la sua capacità di lavorare in una terza lingua ufficiale dell'Unione europea. La regolamentazione per l'accesso alla formazione e le procedure di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto si applicano per analogia.

4. Prima del rinnovo del contratto per una durata indeterminata, l'agente contrattuale deve aver compiuto un periodo di prova conformemente all'articolo 84.

Articolo 86

1. Gli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis vengono assunti unicamente:

(i) ai gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV;

(ii) ai gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III;

(iii) ai gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II;

(iv) al grado 1 per il gruppo di funzioni I.

L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche dell'Istituto, può essere tenuto ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. Tuttavia, agli agenti contrattuali assunti al grado 1 si

applica per analogia l'articolo 32, secondo comma, dello Statuto.

Possono essere adottate disposizioni generali di applicazione del presente paragrafo ai sensi dell'articolo 110 dello Statuto.

2. Se un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

Se un agente contrattuale passa a un gruppo di funzioni superiore, egli è inquadrato in un grado e a uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente.

(p.m. sp.)

Articolo 87

1. L'articolo 43, primo paragrafo dello Statuto, relativo ai rapporti informativi, si applica per analogia agli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis assunti per un periodo pari o superiore a un anno.

2. L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

3. Nel caso dell'agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis, la promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni è conferita con decisione dell'autorità di cui all'articolo 6. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è fatta esclusivamente a scelta tra gli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. L'articolo 45, paragrafo 1, ultima frase, dello Statuto si applica per analogia.

4. Un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis può accedere a un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando a una procedura generale di selezione.

5. In deroga all'articolo 82, paragrafo 7, del presente Regime, l'agente contrattuale appartenente al gruppo di funzioni I in servizio anteriormente al 31 dicembre 2014 può accedere a concorsi interni dei gradi AST/SC da 1 a 5 oppure da AST 1 ad AST 4.

CAPITOLO 5

Disposizioni particolari applicabili agli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 ter

Articolo 88

Nel caso di un agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter:

- (a) i contratti vengono conclusi per un periodo determinato e sono rinnovabili;
- (b) la durata effettiva del contratto presso l'Istituto, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare i sei anni.

I periodi coperti da un contratto di agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis non vengono contabilizzati per la conclusione o il rinnovo dei contratti ai sensi del presente articolo.

In via eccezionale è possibile assumere un agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter sulla base della procedura di selezione semplificata e per un periodo di tempo limitato, che in nessun caso può superare i dodici mesi (trentasei mesi se assunto prima del 31 dicembre 2014) in casi di urgenza.

Tale procedura eccezionale dovrà essere debitamente motivata e giustificata da situazioni impreviste e dall'impossibilità di assegnare il lavoro da svolgere ad altri agenti dell'Istituto.

Articolo 89

1. L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter può essere assunto in qualsiasi grado dei gruppi di funzioni II, III e IV ai sensi dell'articolo 80, tenendo conto delle qualifiche e dell'esperienza professionale dell'interessato. Per soddisfare esigenze specifiche dell'Istituto, può essere tenuto anche conto della situazione del mercato del lavoro nell'Istituto. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

2. L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

Articolo 90

(p.m. sp.)

CAPITOLO 6

Condizioni di lavoro

Articolo 91

Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia.

Le ore di lavoro straordinario prestate dagli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni III e IV non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'Allegato VI dello Statuto, le ore di lavoro straordinario prestate dagli agenti contrattuali nei gruppi di funzione I e II danno diritto alla concessione di un riposo compensativo ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano tale concessione nei due mesi successivi a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

CAPITOLO 7

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 92

Fatte salve le modifiche previste agli articoli 93 e 94, gli articoli da 19 a 27 si applicano per analogia.

Articolo 93

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:

[...]

(la tabella pertinente, data la sua natura di documento dinamico soggetto ad aggiornamenti annuali, è omessa dalla presente versione, ma può essere richiesta al seguente indirizzo e-mail: financial.personnel.service@eui.eu).

Articolo 94

In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori a:

- 845,37 EUR per l'agente permanente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 501,20 EUR per l'agente permanente che non abbia diritto all'assegno di famiglia.

CAPITOLO 8

Sicurezza sociale

SEZIONE A

Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale

Articolo 95

L'articolo 28 si applica per analogia. L'articolo 72, paragrafi 2 e 2 bis, dello Statuto si applica tuttavia agli agenti contrattuali rimasti in servizio presso l'Istituto fino all'età pensionabile solo se hanno lavorato per oltre tre anni come agenti contrattuali.

Articolo 96

Un regime assicurativo contro il rischio di disoccupazione può essere creato a beneficio degli agenti contrattuali tramite le disposizioni generali di applicazione stabilite a norma dell'articolo 110 dello Statuto.

Articolo 97

L'articolo 74 dello Statuto relativo all'assegno per la nascita di un figlio e l'articolo 75 dello Statuto relativo all'onere a carico dell'Istituto delle spese previste in detto articolo si applicano per analogia.

Articolo 98

Le disposizioni dell'articolo 76 dello Statuto relative alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applicano per analogia all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o, dopo la scadenza del contratto, quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o a infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto a un altro regime di sicurezza sociale.

SEZIONE B

Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso

Articolo 99

L'agente contrattuale è coperto, alle seguenti condizioni, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente a norma delle disposizioni del presente Regime.

Articolo 100

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente contrattuale riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6 può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'Istituto.

L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla Commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, dello Statuto.

Articolo 101

1. L'agente contrattuale colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò sospendere il suo servizio presso l'Istituto beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità di invalidità il cui importo è fissato come segue.

L'articolo 52 dello Statuto si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità è collocato a riposo prima dell'età di 66 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento dell'agente contrattuale, per grado e scatto, al momento in cui è divenuto invalido.

2. L'indennità di invalidità è fissata al 70% dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, scatto 1. L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità.

3. Se l'invalidità dell'agente contrattuale è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita o incolumità per salvare quelle altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120% dello stipendio di base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, scatto 1. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'Istituto.

4. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente contrattuale, l'autorità di cui all'articolo 6 può decidere che egli percepisca soltanto l'indennità prevista all'articolo 109.

5. Il beneficiario di un'indennità di invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'Allegato VII dello Statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello Statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario.

Articolo 102

1. Lo stato di invalidità è determinato dalla Commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, dello Statuto.

2. Il diritto all'indennità di invalidità decorre dal giorno seguente a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente conformemente agli articoli 47 e 48, applicabili per analogia.

3. L'Istituto può sottoporre a esami periodici il titolare di un'indennità di invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la Commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente contrattuale riprende il servizio presso l'Istituto, sempre che il suo contratto non sia scaduto.

Tuttavia, se si rivela impossibile reintegrare l'interessato in servizio presso l'Istituto, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Si applica inoltre l'articolo 109.

Articolo 103

1. Gli aventi diritto di un agente contrattuale deceduto, così come definiti nel capitolo 4 dell'Allegato VIII dello Statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 104 a 107.

2. In caso di decesso di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità oppure che abbia cessato il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, gli aventi diritto dell'agente contrattuale deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'Allegato VIII dello Statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste da predetto Allegato.

3. In caso di scomparsa per un periodo superiore a un anno di un agente contrattuale o di un ex agente contrattuale titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, o ancora di un ex agente contrattuale che abbia cessato il servizio prima del raggiungimento dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello di raggiungimento dell'età pensionabile, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'Allegato VIII dello Statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone riconosciute come a carico dello scomparso.

Articolo 104

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, se del caso, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 70 dello Statuto.

Articolo 105

Il coniuge superstite di un agente contrattuale beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'Allegato VIII dello Statuto, di una pensione di reversibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 35% dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente contrattuale né a un importo pari allo stipendio base mensile di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, scatto 1. In caso di decesso di un agente contrattuale, l'ammontare della pensione di reversibilità è maggiorato fino a concorrenza del 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente contrattuale se avesse potuto pretendervi, prescindendo da qualsiasi condizione di durata di servizio o di età, al momento del decesso.

Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'Allegato VII dello

Statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello Statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto.

Articolo 106

1. Qualora un agente contrattuale o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello Statuto.
2. In caso di decesso o di nuovo matrimonio del coniuge titolare di una pensione di reversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino le medesime condizioni.
3. Qualora un agente contrattuale o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello Statuto.
4. In caso di decesso di un ex agente contrattuale che abbia cessato dal servizio prima dell'età pensionabile e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto l'età pensionabile, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII allo Statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai paragrafi precedenti.
5. La pensione di orfano delle persone assimilate a figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'Allegato VII dello Statuto non può superare il doppio dell'assegno per figli a carico. Il diritto alla pensione, tuttavia, si estingue se il mantenimento è a carico di un terzo a norma del diritto nazionale applicabile.
6. In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non dà luogo al versamento di una pensione di orfano.
7. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'Allegato VII dello Statuto.

Articolo 107

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'Allegato VIII dello Statuto.

Articolo 108

Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 81 bis dello Statuto si applicano per analogia.

SEZIONE C

Pensione di anzianità e indennità una tantum

Articolo 109

1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello Statuto e del suo Allegato VIII. Se l'agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione non coprono i periodi corrispondenti ai versamenti effettuati a norma dell'articolo 112 del presente Regime.

2. L'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'Allegato VIII dello Statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali.

3. Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, se è stato impiegato per più di tre anni in qualità di agente contrattuale, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello Statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base della pensione del beneficiario.

Articolo 110

1. Se l'agente contrattuale è nominato agente permanente o agente temporaneo dell'Istituto, non beneficia dell'indennità di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

Il periodo di servizio prestato in qualità di agente contrattuale presso l'Istituto viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'Allegato VIII dello Statuto.

2. Se l'Istituto si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 112, i diritti alla pensione di anzianità dell'agente contrattuale sono proporzionalmente ridotti per il periodo corrispondente a questi prelievi.

3. Il paragrafo precedente non si applica all'agente contrattuale che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello Statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,1%, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 3 dell'Allegato XII dello Statuto.

SEZIONE D

Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni

Articolo 111

Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 83 e 83 bis dello Statuto, nonché degli articoli 36 e 38 del suo Allegato VIII.

Articolo 112

Alle condizioni che saranno stabilite dal Presidente dell'Istituto, l'agente contrattuale ha facoltà di chiedere che l'Istituto effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione, l'assicurazione contro la disoccupazione, l'indennità di invalidità, l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia, nel paese dove ha fruito da ultimo di questi regimi. Durante il periodo di questi versamenti, l'agente contrattuale non beneficia del regime di assicurazione malattia dell'Istituto. Inoltre, per il periodo corrispondente a questi versamenti, l'agente contrattuale non è coperto dai regimi di assicurazione vita e invalidità dell'Istituto e non acquisisce diritti nel regime di assicurazione contro la disoccupazione e nel regime pensionistico dell'Istituto.

Il periodo effettivo di questi versamenti per qualsiasi agente contrattuale è limitato a sei mesi. Tuttavia, l'Istituto può decidere di portarlo a un anno. I versamenti sono posti a carico del bilancio dell'Istituto. I versamenti necessari per costituire o mantenere i diritti a pensione non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto.

SEZIONE E

Liquidazione dei diritti degli agenti contrattuali

Articolo 113

Gli articoli da 40 a 44 dell'Allegato VIII allo Statuto si applicano per analogia.

SEZIONE F

Pagamento delle prestazioni

Articolo 114

1. Gli articoli 81 bis e 82 dello Statuto e l'articolo 45 del suo Allegato VIII, concernenti il pagamento delle prestazioni, si applicano per analogia.
2. Tutte le somme dovute all'Istituto da parte di un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data dalla quale decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato su vari mesi.

SEZIONE G

Surrogazione dell'Istituto

Articolo 115

Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello Statuto concernenti la surrogazione dell'Istituto si applicano per analogia.

CAPITOLO 9

Ripetizione dell'indebito

Articolo 116

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 85 dello Statuto relative alla ripetizione dell'indebito.

CAPITOLO 10

Mezzi di ricorso

Articolo 117

Le disposizioni del titolo VII dello Statuto e del titolo I delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo dell'Istituto relative ai mezzi di ricorso si applicano per analogia.

CAPITOLO 11

Disposizioni particolari e derogatorie applicabili agli agenti contrattuali con sede di servizio in un paese terzo

Articolo 118

(p.m. sp.)

CAPITOLO 12

Risoluzione del contratto

Articolo 119

Gli articoli da 47 a 50 bis si applicano per analogia agli agenti contrattuali.

Qualora venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un agente contrattuale, la Commissione di disciplina di cui all'Allegato IX dello Statuto e all'articolo 49 del presente Regime si riunisce con due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado dell'agente contrattuale oggetto del procedimento disciplinare. I due membri supplementari vengono nominati secondo una procedura *ad hoc* stabilita di comune accordo dall'autorità di cui all'articolo 6 del presente Regime e dal Comitato del personale.

TITOLO V
AGENTI LOCALI

(p.m. sp.)

Articolo 121
(p.m. sp.)

Articolo 122
(p.m. sp.)

TITOLO VI
CONSIGLIERI SPECIALI

Articolo 123

1. La retribuzione del consigliere speciale è stabilita mediante intesa diretta tra l'interessato e l'autorità di cui all'articolo 6. La durata del contratto di un consigliere speciale non può superare i due anni. Il contratto è rinnovabile.

2. Allorché il Presidente dell'Istituto intende assumere un consigliere speciale o rinnovarne il contratto, ne informa il presidente del Consiglio superiore precisando l'ammontare della retribuzione prevista per l'interessato.

Prima della conclusione definitiva del contratto, la retribuzione è oggetto di uno scambio di vedute con il Consiglio superiore qualora, entro il termine di un mese a decorrere dalla comunicazione sopra prevista, il presidente del Consiglio superiore o il Presidente dell'Istituto ne esprimano il desiderio.

Articolo 124

Si applicano per analogia gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 11, 11 bis, 12, 12 bis, l'articolo 16, primo comma, gli articoli 17, 17 bis, 19, 22, 22 bis e 22 ter, l'articolo 23 e l'articolo 25, secondo comma, dello Statuto, relativi ai diritti e doveri dell'agente permanente, nonché gli articoli 90 e 91 dello Statuto e il titolo I delle Disposizioni comuni applicabili al personale insegnante e al personale amministrativo, relativi ai mezzi di ricorso.

TITOLO VII

ASSISTENTI PARLAMENTARI

(p.m. sp.)

Articoli da 125 a 139

(p.m. sp.)

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 140

Fatte salve le altre disposizioni del Regime, l'Allegato reca disposizioni transitorie applicabili agli agenti assunti con contratto previsto dal presente Regime.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 141

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 142, le disposizioni generali di esecuzione del presente Regime sono adottate dall'autorità di cui all'articolo 6 previa consultazione del Comitato del personale e previo parere del Comitato dello Statuto previsto dall'articolo 10 dello Statuto.

Articolo 142 bis

(p.m. sp.)

Articolo 142

Le disposizioni generali di esecuzione dello Statuto, di cui all'articolo 110 dello stesso, si applicano agli agenti considerati dal presente Regime, nella misura in cui le disposizioni dello Statuto siano rese applicabili, mediante il presente Regime, a suddetti agenti.

ALLEGATO

MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AGLI AGENTI COPERTI DAL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI

Articolo 1

1. Le disposizioni dell'Allegato XIII dello Statuto si applicano per analogia agli altri agenti in servizio al 31 dicembre 2004. Gli articoli 21, 22, 23, 24 bis e l'articolo 31, paragrafi 6 e 7, di tale Allegato si applicano per analogia agli altri agenti in servizio al 31 dicembre 2014. L'articolo 30 e l'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 5, di tale Allegato si applicano per analogia agli agenti temporanei in servizio al 31 dicembre 2014.

Per gli agenti in servizio anteriormente al 1° gennaio 2015, i termini “età di 66 anni” all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 47, lettera a), all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 139, paragrafo 1, lettera b), del Regime applicabile agli altri agenti si leggano “età di 65 anni”.

2. Durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 1° gennaio 2007, nel Regime applicabile agli altri agenti:

(a) all'articolo 3, lettera b), primo trattino, i termini “del gruppo di funzioni degli assistenti (AST)” sono sostituiti dai termini “delle categorie B e C”;

(b) all'articolo 3, lettera b), secondo trattino, i termini “del gruppo di funzioni degli amministratori (AD)” sono sostituiti dai termini “della categoria A”.

Articolo 2

1. Conformemente al Regime applicabile agli altri agenti, l'autorità di cui all'articolo 6 di detto Regime propone un contratto di agente contrattuale di durata indeterminata a ogni agente impiegato dall'Istituto il 1° gennaio 2005 con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale. L'offerta di impiego si basa su una valutazione delle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale. Il contratto entra in vigore al più tardi il 1° gennaio 2006. L'articolo 84 del Regime non si applica a questo tipo di contratti.

2. Qualora l'inquadramento dell'agente che abbia accettato il contratto offertogli comporti una diminuzione della sua retribuzione, l'autorità di cui all'articolo 6 del Regime può versare un importo supplementare tenendo conto della differenza attuale tra la legislazione italiana in materia di fiscalità, sicurezza sociale e pensioni e le disposizioni pertinenti applicabili all'agente contrattuale.

3. Se necessario, l'Istituto adotta, a norma dell'articolo 110 dello Statuto, disposizioni generali di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. L'agente che non accetti l'offerta di cui al paragrafo 1 può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con l'Istituto.

Articolo 3

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2005, gli agenti locali o contrattuali che prima di quella data avevano lo status di agenti locali sono ammessi a partecipare alle prove dei concorsi interni, alle stesse condizioni degli agenti permanenti e degli agenti temporanei.

Articolo 4 (p.m. sp.)

Articolo 5 (p.m. sp.)

Articolo 6 (p.m. sp.)

Agenti contrattuali con mansioni ausiliarie di cui all'articolo 3 ter assunti presso l'Istituto attraverso una procedura di selezione semplificata

Articolo 7

L'agente contrattuale con mansioni ausiliarie di cui all'articolo 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti che sia stato assunto presso l'Istituto alla stato delle cose del 31 dicembre 2014 e sulla base di una procedura di selezione semplificata per rispondere a una situazione di urgenza, sarà autorizzato, in via eccezionale, a partecipare a un concorso dell'IUE tramite la banca dati CAST dell'EPSO (agenti contrattuali di tipo 3a o 3b) anche qualora non sia presente in alcuna banca dati pertinente, purché abbia prestato un periodo di servizio in qualità di agente contrattuale (tipo 3b) superiore a dodici mesi alla data di scadenza dei termini di presentazione della manifestazione d'interesse o candidatura.

Detta procedura transitoria si concluderà al più tardi entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

DISPOSIZIONI COMUNI

**APPLICABILI AL PERSONALE INSEGNANTE E AL PERSONALE
AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO**

TITOLO I

MEZZI DI RICORSO

Articolo 1

1. Qualsiasi persona cui si applica il Regime del personale insegnante, lo Statuto del personale amministrativo⁽¹⁾ e le presenti Disposizioni comuni può presentare al Presidente dell'Istituto una domanda che lo inviti a prendere a suo riguardo una decisione. Il Presidente dell'Istituto notifica all'interessato la propria decisione, che deve essere motivata, nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi del paragrafo 2.

2. Qualsiasi persona di cui al paragrafo 1 può presentare al Presidente dell'Istituto un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che questi abbia preso una decisione, sia che non abbia preso una misura imposta dal Regime del personale insegnante, dallo Statuto del personale amministrativo o dalle Disposizioni comuni. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

- dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;

- dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di una misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio a una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;

- a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Il Presidente dell'Istituto notifica all'interessato la propria decisione, che deve essere motivata, nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 2.

(1) Statuto applicabile agli agenti permanenti dell'Istituto e Regime applicabile agli altri agenti.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2²

1. La Corte di Giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l'Istituto e qualsiasi persona a cui si applicano le presenti Disposizioni comuni, le Condizioni di impiego del personale docente o le Norme di servizio del personale amministrativo.

2. Il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea è ammesso solo nel caso in cui:

- al Presidente sia stato precedentemente presentato un reclamo ai sensi dell'articolo 1 entro il termine ivi previsto, e,

- il reclamo sia stato respinto con decisione esplicita o implicita.

3. I ricorsi di cui al paragrafo 2 devono essere presentati entro tre mesi. Il termine decorre:

- dalla data di notifica della decisione presa in risposta al reclamo,

- dalla data di scadenza del termine di risposta se il ricorso è contro una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell'articolo 1; tuttavia, se un reclamo è respinto da una decisione esplicita dopo essere stato respinto da una decisione implicita ma prima che il termine per la presentazione del ricorso sia scaduto, il termine per la presentazione del ricorso inizia a decorrere nuovamente.

4. In deroga al paragrafo 2, la persona interessata può, dopo aver presentato un reclamo al Presidente ai sensi dell'articolo 1, presentare immediatamente un ricorso alla Corte di Giustizia, a condizione che tale ricorso sia accompagnato da una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o di adozione di misure provvisorie. Il procedimento del ricorso principale dinanzi alla Corte di Giustizia sarà quindi sospeso fino alla decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo.

5. I ricorsi di cui al presente articolo sono esaminati e discussi secondo le modalità previste dal Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

² DECISIONE N. 5/2022 DEL CONSIGLIO SUPERIORE del 2 dicembre 2022

TITOLO II

**CONDIZIONI E PROCEDURA DI APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA A FAVORE DELL'ISTITUTO**

Articolo 3

L'imposta sugli stipendi ed emolumenti versati al Presidente, al Segretario generale, al personale insegnante e al personale amministrativo dell'Istituto, istituita dall'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, è stabilita alle condizioni e riscossa secondo la procedura previste dalle presenti Disposizioni comuni.

Articolo 4

Sono soggetti all'imposta:

- a) il Presidente dell'Istituto e il Segretario generale;
- b) i titolari di un contratto a tempo pieno e a tempo parziale con l'Istituto ai quali si applichi il Regime del personale insegnante;
- c) gli agenti dell'Istituto ai quali si applichi lo Statuto del personale amministrativo.

Articolo 5

1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi ed emolumenti versati dall'Istituto a ogni persona soggetta all'imposta.

2. Tuttavia, dalla base imponibile si escludono le somme e le indennità, forfetarie o meno, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.

3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile:

(a) gli assegni familiari:

- assegno di famiglia;
- assegno per figli a carico;
- indennità scolastica;
- assegno di nascita;

(b) i soccorsi di carattere sociale;

(c) le indennità versate in caso di malattia professionale o di infortunio;

d) la frazione dei versamenti di qualsiasi natura che rappresenta gli assegni familiari.

L'importo della deduzione effettuata è calcolato tenendo eventualmente conto dell'articolo 7.

DISPOSIZIONI COMUNI

4. Fatto salvo l'articolo 7, si opera una detrazione del 10% per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a figlio a carico a norma dell'articolo 2 dell'Allegato VII allo Statuto (rispettivamente del Regime del personale insegnante), si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figli a carico.

5. Le trattenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, sono dedotte dalla base imponibile.

Articolo 6⁽²⁾

L'imposta è calcolata sull'ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell'articolo 5, soltanto se pari o superiore a 19,91 EUR, e applicando le aliquote seguenti:

- 8,00% per frazione compresa tra 19,91 e 351,47 EUR;
- 10,00% per frazione compresa tra 351,47 e 484,09 EUR;
- 12,50% per frazione compresa tra 484,10 e 554,79 EUR;
- 15,00% per frazione compresa tra 554,80 e 629,97 EUR;
- 17,50% per frazione compresa tra 629,98 e 700,67 EUR;
- 20,00% per frazione compresa tra 700,68 e 769,21 EUR;
- 22,50% per frazione compresa tra 769,22 e 839,94 EUR;
- 25,00% per frazione compresa tra 839,95 e 908,48 EUR;
- 27,50% per frazione compresa tra 908,49 e 979,18 EUR;
- 30,00% per frazione compresa tra 979,19 e 1047,72 EUR;
- 32,50% per frazione compresa tra 1047,73 e 1118,45 EUR;
- 35,00% per frazione compresa tra 1118,46 e 1186,99 EUR;
- 40,00% per frazione compresa tra 1187,00 e 1257,69 EUR;
- 45,00% per frazione superiore a 1257,70 EUR.

(2) Nota: agli importi di cui al presente articolo si applica un coefficiente correttore che riassume l'effetto degli adeguamenti dello stipendio base intervenuti dopo la fissazione delle fasce impositive. Al 1° gennaio 2015, il coefficiente correttore è 5,5609.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Quando agli stipendi ed emolumenti si applica un coefficiente correttore:

- l'ammontare di ciascun elemento preso in considerazione per il calcolo dell'imposta, eccettuate le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, si ottiene, ai fini dell'applicazione del presente titolo, applicando il coefficiente correttore all'importo dell'elemento così come risulta prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;
- l'ammontare delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, si ottiene applicando tale coefficiente correttore all'importo delle detrazioni così come risultano prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;
- agli importi delle frazioni di reddito di cui all'articolo 6 si applica tale coefficiente correttore.

Articolo 8

1. In deroga agli articoli 5 e 6:

(a) alle somme versate:

- a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario;
- per lavori gravosi;
- per servizi eccezionali,

si applica l'aliquota d'imposta che nel mese precedente a quello del pagamento era applicata alla frazione più elevata dell'ammontare imponibile della retribuzione del titolare o agente;

(b) ai versamenti operati per cessazione dal servizio si applica, dopo le detrazioni previste all'articolo 5, paragrafo 4, un'aliquota pari ai due terzi del rapporto esistente, all'atto del versamento dell'ultimo stipendio, tra:

- l'ammontare dell'imposta dovuta e
- la base imponibile definita nell'articolo 5.

2. L'applicazione del presente titolo non può avere per effetto la riduzione di stipendi ed emolumenti di qualsiasi natura versati dall'Istituto a un importo inferiore al minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'Allegato VII allo Statuto.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 9

1. Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce a un periodo inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.
2. Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce a un periodo superiore a un mese, l'imposta si calcola come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.
3. La retribuzione giornaliera di un titolare vincolato da contratto a tempo parziale all'Istituto è soggetta a imposta in ragione di un trentesimo dell'imposta calcolata secondo l'articolo 6 in base alla retribuzione mensile che ha costituito la base di calcolo per detta retribuzione giornaliera, conformemente all'articolo 54 del Regime del personale insegnante.
4. I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese durante il quale vengono effettuati sono soggetti all'imposta che avrebbe dovuto colpirla se fossero stati effettuati alla data normale.

Articolo 10

L'imposta è riscossa mediante trattenuta alla fonte. Il suo importo è arrotondato al centesimo inferiore.

Articolo 11

Il gettito dell'imposta è iscritto come entrata nel bilancio dell'Istituto.

Articolo 12

Il Consiglio superiore adotta qualsiasi disposizione utile all'applicazione del presente titolo.

Articolo 13

Le disposizioni del presente titolo sono ugualmente applicabili:

- ai verificatori di cui all'articolo 23 della Convenzione;
- ai membri dell'organo arbitrale di cui all'articolo 29 della Convenzione.